



Save the Children
Italia ONLUS



CIPM
Centro Italiano per la
Promozione della Mediazione

LIBRO BIANCO

“WHITE PAPER ON CHILD SEX OFFENDERS”

“Trattamento e profilo diagnostico degli autori di reati sessuali a danno di minori on line per la prevenzione e il contrasto del fenomeno”.

ACSE Project HOME/2012/ISEC/AG/4000004373

Co-funded by Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union



Indice

Introduzione

Marco Livia

1. Pedopornografia online: l'evoluzione del fenomeno e l'attività di contrasto

Patrizia Torretta, Cristina Bonucchi, Massimo Cotroneo, Elvira D'Amato

1.1 Introduzione

1.2 L'evoluzione del fenomeno

1.3 L'espansione della pedopornografia on line: i dati sui denunciati e gli arrestati

1.4 L'attività di profiling investigativo

1.5 Gli strumenti normativi di contrasto alla pedopornografia (online e offline)

1.6 Il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia sulla Rete Internet

2. Valutazione e trattamento degli autori di reati sessuali online sui minori

Carla Maria Xella, Maria Maccarrone

2.1 Introduzione

2.2 Un consumo problematico e compulsivo

2.3 Il rapporto tra consumo di pedopornografia e aggressione sessuale

2.4 Le differenze tra abusanti di minori e consumatori di pedopornografia

2.5 Il consumo di pornografia deviante e il passaggio all'atto

2.6 Caratteristiche dei sex offenders online vs popolazione normale

2.7 Linee generali di intervento utilizzate nel progetto ACSE

3. La formazione e la sensibilizzazione del personale carcerario, dei magistrati e degli avvocati

Silvia Allegro

3.1 Introduzione

3.2 La formazione al personale carcerario

3.3 La sensibilizzazione dei magistrati di sorveglianza

3.4 La formazione degli avvocati

3.5 La formazione mista a Milano

3.6 Conclusioni

4. Percorsi trattamentali e profilazione degli autori di reati di natura sessuale: l'esperienza del progetto ACSE

a cura dei redattori del libro bianco

5. Dall'analisi del quadro normativo europeo alla proposta

Laura Emiletti, Emiliano Fatello, Francesca Garbarino, Paolo Giulini, Gabriele Moccia

5.1 Introduzione

5.2 Il quadro internazionale: la Convenzione di Lanzarote

5.3 Il contrasto e il trattamento dei sex offenders in Francia

5.4 La regolazione del fenomeno in Germania

5.5 L'esperienza spagnola

5.6 Le attività di contrasto e trattamento dei sex offenders nel Regno Unito

5.7 La protezione giuridica dei minori in Norvegia: una legislazione avanzata

5.8 Alcuni spunti emersi dal confronto con gli altri paesi europei

5.9 Gli spazi per il trattamento dei sex offenders nell'ordinamento italiano

5.10 Proposte normative

Riferimenti bibliografici

Appendice. Approfondimento sulla legislazione italiana

a cura del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia on-line

Note sugli autori del Libro bianco

Silvia Allegro, psicologa, coordinatrice di progetti all'interno dell'Unità Minori e Nuovi Media di Save the Children Italia, lavora da 8 anni sul tema della prevenzione e del contrasto all'abuso sessuale online, attraverso attività di progettazione e formazione.

Cristina Bonucchi, psicologa della Polizia di Stato, è responsabile dal 2005 dell'Unità di Analisi dei Crimini Informatici del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni. È referente presso il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia on-line per le tematiche della prevenzione ai rischi di internet, della ricerca scientifica in ambito psicosociale e della formazione in ambito criminologico del personale della Specialità.

Massimo Cotroneo, Ass.te Capo della Polizia di Stato, Ph.D., psicologo, psicoterapeuta. Appartenente ai ruoli operativi, è impiegato presso l'Unità di Analisi dei Crimini Informatici del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni nel Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia On-line.

Elvira D'Amato, funzionario dei ruoli operativi, dal 2007 direttore del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia On-line del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, è il referente nazionale per la lotta allo sfruttamento sessuale dei minori a mezzo Internet.

Laura Emiletti: psicologa, specializzata in Criminologia e Scienze psichiatrico-fornesi, specializzanda in psicoterapia ad orientamento psicoanalitico. Collabora con il CIPM dal 2006 in qualità di psicologa e mediatrice in diversi progetti, sia in carcere che sul territorio. Dal 2009 è responsabile del Servizio di psicodiagnosi all'interno dell'Unità di trattamento intensificato per autori di reati sessuali presso la C.R. di Milano-Bollate, e per il Presidio criminologico territoriale del Comune di Milano. È formatrice nell'ambito della gestione e trattamento delle condotte lesive e violente.

Emiliano Fatello, laureando in Scienze politiche Internazionali, Presidente del Consiglio del Comune di Palestrina. Ha ricoperto la carica di assistente parlamentare presso il Parlamento europeo durante la legislatura 2009 - 2014. Attualmente impegnato presso l'ufficio Relazioni Internazionali e Relazioni Esterne della Link Campus University.

Francesca Garbarino, Avvocato, Criminologa clinica, Responsabile del Servizio di Mediazione Sociale e Penale del Comune di Milano - Settore Sicurezza.

Paolo Giulini, Criminologo clinico, Presidente del CIPM, Responsabile dell'Unità di Trattamento Intensificato per autori di reati sessuali presso la CR di Milano-Bollate, Professore Associato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Marco Livia,

Laureato in Giurisprudenza, vecchio ordinamento. Vincitore di un premio per la tesi di laurea in Diritto Commerciale, indetto dal Ministero del Lavoro, ex legge 127/71 e la pubblicazione della tesi. Ha seguito il corso universitario annuale di Diritto Agrario Comunitario "*Jean Monnet*" patrocinato e finanziato dalla C.E.E., seguendo una sessione formativa sull'accesso ai finanziamenti europei presso il Collegio d'Europa a Bruges. Ha conseguito il Master annuale in "Diritto Tributario" seguendone i corsi presso la Consulting Tax Firm di Roma. Esperto di

politiche del lavoro, sociali e del Terzo Settore. Elevata competenza giuridica e amministrativa nella gestione di appalti pubblici e privati. Consulente aziendale, ricercatore senior ed esperto di progettazione nazionale ed europea. Da gennaio del 2000 ricopre l'incarico di direttore dell'IREF con mansioni amministrative, progettuali, gestionali e organizzative. Il 30/11/2004 partecipa alla fondazione dell'EBEN – Italia (European Business Ethics Network), associazione di docenti ed esperti di economia e responsabilità sociale d'impresa, dove viene nominato, a titolo gratuito, membro del Consiglio Direttivo. Ha svolto innumerevoli incarichi a livello dirigenziale all'interno delle ACLI e delle Centrali Cooperative. E' stato collaboratore scientifico dell'Istituto Luzzatti, istituto di ricerca promosso dalle 4 centrali cooperative. Dal 1997 al 2010 ha fatto parte della Segreteria Nazionale e del Coordinamento Nazionale del Progetto Policoro presso la Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio della Pastorale Sociale e del Lavoro. Ha all'attivo il coordinamento e la redazione di 50 pubblicazioni scientifiche e di più di 100 articoli in materia di lavoro, sviluppo locale e III settore.

Maria Maccarrone, psicologa clinica e psicoterapeuta psicoanalitica, si laurea nel giugno 1995 in Psicologia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Intraprende la sua prima scuola di specializzazione in Formazione Formatori con approccio psicosociale, presieduta dal Prof. F. Avallone. Durante gli studi si focalizza sui temi riguardanti il sessismo nel linguaggio e la resistenza al cambiamento. Dopo anni di esperienza sui temi riguardanti le dinamiche di piccoli e grandi gruppi, counseling organizzativo, formazione e sviluppo personale e potenziale, decide di intraprendere una scuola di specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica. Questo la porta ad affrontare ed approfondire i temi inerenti: terapia di coppia; infertilità; nevrosi di ansia; fobie; deficit dell'attenzione; attacchi di panico. Specializzata EMDR per la risoluzione dello stress post-traumatico.

Gabriele Moccia è giornalista pubblicista e attualmente lavora presso il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati come addetto stampa e comunicazione e consigliere legislativo. In passato, ha lavorato al Parlamento Europeo e ha collaborato con l'Ansa e Radio Radicale, pubblicando numerosi articoli su argomenti di politica internazionale, con particolare riguardo all'Unione Europea, Medio e Vicino Oriente.

Patrizia Torretta, psicologo della Polizia di Stato. Psicoterapeuta umanista esistenziale. Proveniente dai ruoli operativi nella lotta alla criminalità economica, informatica, corruzione e riciclaggio di stampo mafioso; già selettore dal 1999 al 2008, dal 2007 responsabile dell'Unità di Analisi dei Crimini Informatici, è referente presso il Centro Nazionale per il Contrasto alla pedopornografia on-line per le tematiche del profiling dei fenomeni e degli autori di reato, del sostegno psicologico e della formazione in ambito clinico della Specialità.

Carla Maria Xella è psicoterapeuta esperta in diagnosi e trattamento dei disturbi post-traumatici, supervisore e facilitator EMDR-Europa. Si occupa in particolare del trattamento di autori di reati sessuali, è membro clinico dell'ATSA (*Association for the Treatment of Sexual Abusers*) e membro del Comitato Organizzativo permanente del CIFAS (*Congrès International Francophone sur l'Aggression Sexuelle*). E' responsabile del CIPM (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione) per Roma e il Lazio. Coordina l'Unità di Trattamento Intensificato per autori di reati sessuali presso la Casa Circondariale di Rebibbia (Roma) e il Presidio Criminologico Territoriale di Roma nell'ambito del progetto europeo ACSE. Effettua attività di formazione nel campo del trattamento dei *sex offenders* ed è docente della Scuola di Specializzazione "Studi Cognitivi". È autrice di varie pubblicazioni sul trattamento dei *sex offenders* ed ha curato, con Paolo Giulini, il libro *Buttare la chiave? - La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*.

Introduzione

Il Progetto ACSE

Marco Livia

Il Libro Bianco “White paper on child sex offenders”, ultima e quarta fase del progetto ACSE, intende raccogliere alcune riflessioni scientifiche e suggerimenti che sono il frutto di un percorso progettuale finanziato dalla Commissione Europea (DIRECTORATE, GENERAL HOME AFFAIRS) durato circa 22 mesi.

Il progetto, al fine di rispondere ad una delle priorità del bando europeo a carattere nazionale, vale a dire: lo sfruttamento sessuale dei bambini, l’uso illegale di internet e la cyber-criminalità, è stato il risultato di un lavoro di progettazione e gestione che ha visto un partenariato pubblico e privato collaborare, con armonia e sinergicamente sin dalle prime fasi della progettazione, per giungere alla fase finale del progetto che concluderà il suo percorso con il seminario di presentazione di questo Libro Bianco il prossimo 20 ottobre 2015 nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles.

Il partenariato nazionale che ha realizzato le attività è stato così composto:

capofila: l’ufficio del Garante dei Diritti dei Detenuti del Consiglio Regionale del Lazio;

partner:

DAP – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Italia;

Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia in internet – (polizia postale e delle comunicazioni) – ITALIA;

Save the Children – Italia;

CIPM – Milano - Centro Italiano per la Promozione della Mediazione;

Partner Associato:

EDS – European Development Service - BE

Il progetto nazionale ha voluto perseguire diversi obiettivi a partire dall’idea di base di implementare e sperimentare sulle carceri di Rebibbia e Regina Caeli il modello (buona pratica) di trattamento penitenziario degli autori di reati sessuali realizzato dall’associazione CIPM, già sperimentato nel carcere milanese di Bollate e fortemente voluto a Roma dal Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio e dal D.A.P.

Attraverso la collaborazione e il trasferimento di competenze si è integrato il percorso e si è studiato il profiling del Sex Offender integrando il modello di trattamento del CIPM con le best practices del C.N.C.P.O. (Polizia Postale) e dell’Ong *Save the children* enti, l’uno pubblico, l’altro privato, fortemente impegnati nella lotta contro gli abusi sessuali perpetrati a danno dei minori anche attraverso l’utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi social media (grooming).

I due dei fenomeni contemporanei più inquietanti e meno conosciuti sono proprio la pedopornografia e il grooming. La pedopornografia è uno dei reati in aumento esponenziale ciò è confermato dai dati della Polizia Postale e delle Comunicazioni che parla oggi di circa un arresto al giorno. Gli autori del reato di pedopornografia non coincidono con il profilo del pedofilo medio, agiscono all’esterno del contesto familiare, con un’età anagrafica notevolmente abbassata; se intercettati dalle forze dell’ordine, finiscono in carcere per pochi giorni e le pene tendono ad essere basse e non sempre comportano un’esecutività delle stessa (es. sospensione delle pena), permettendo al soggetto di non entrare nel circuito carcerario, ne’ tantomeno in quello dell’esecuzione di pena, da dove poi uscendo spesso se ne perdono le tracce. In molti casi il comportamento del pedopornografo si avvita in una escalation che conduce fino all’adescamento ed all’abuso sessuale sia on- sia off-line, inoltre, per poter essere accettati nei circuiti pedopornografici devono produrre a loro volta e distribuire materiale pedopornografico, devono portare quello che, richiamando vecchi riti tribali, è il “sacrificio”.

Anche il grooming è un reato che sta aumentando in maniera esponenziale. Si stima che almeno il

30% dei pre-adolescenti, che frequentano il web, siano entrati in contatto con il fenomeno.

Dal punto di vista legislativo, in Italia solo con la Legge n. 172 del 1° ottobre 2012 si è ratificata e si è data esecuzione alla convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale emanata il 25 ottobre 2007. Rimane ancora da completare il recepimento delle direttive UE in tema di presa in carico di coloro che utilizzano materiale pedopornografico e di trattamento degli abusanti.

Il progetto è stato finalizzato a verificare la reale capacità del metodo CIPM a contenere la recidiva del reato, lavorando sulla "descalazione" del pedopornografo in maniera tale che non arrivi all'agito e a fornire alla Polizia Postale e della Comunicazioni nuove e significative informazioni che possono arricchire la realizzazione di un "profiling" degli autori di reato per un contrasto ancora più efficace del crimine di pedopornografia e grooming on line. Sono state anche sperimentate nuove prassi operative di gestione sul territorio delle persone ritenute ad alto rischio di recidiva, con interventi trattamentali e di controllo specifici e concertati, sia nelle fasi di indagine che di esecuzione di pena.

Il lettore non rimanga perplesso dei numeri che potrebbero non sembrare alti, ma ricordiamo che stiamo trattando con autori di reati tra i più vili e violenti tra quelli perpetrati a danno dei minori e che l'adesione al trattamento psicoterapeutico non è normalmente scontata, e ove la si fosse resa obbligatoria o coercitiva, essa non avrebbe portato gli stessi risultati scientifici ed avrebbe sicuramente richiesto un allungamento del percorso sperimentale.

Il progetto si è basato sull'assunto che le persone condannate per reati di natura sessuale commessi nei confronti di minori, riducano la loro recidiva se hanno la possibilità di avvalersi di un percorso di trattamento psicoterapeutico specifico e prolungato anche oltre il periodo della pena detentiva. La normativa italiana stabilisce, come già anticipato, che l'accesso a tale trattamento deve essere volontario e non coercitivo e questo è già un grande limite.

Al fine di garantire quanto sopra è stato necessario agire su due livelli:

- a) fare in modo che il percorso di trattamento fosse consigliato da coloro che decidono la pena in caso di condanna;
- b) sensibilizzare coloro a contatto costante con i condannati (sia dentro che fuori le carceri) al fine di ridurre la stigmatizzazione e i pregiudizi nei loro confronti.

Questi atteggiamenti, infatti, solitamente aumentano l'isolamento e la sfiducia dei condannati e incidono negativamente sulla loro volontà di aderire ad un percorso di recupero, amplificando il senso di disorientamento e di alienazione.

La prima attività sviluppata dal progetto è stata infatti proprio quella di formazione degli stakeholder che ha cercato di agire su tutti i livelli ed è stata suddivisa in una serie di passaggi sequenziali:

1. In una prima fase, i partner hanno dettagliato le figure da coinvolgere in un percorso di formazione, distinguendo tra coloro che operano: a) nelle carceri – *operatori socio sanitari* (la loro funzione è quella di supportare le decisioni dei magistrati monitorando il percorso dei detenuti); *la polizia penitenziaria* (operatori che sono in contatto costante con i detenuti); b) fuori dalle carceri – gli *operatori dell'ufficio penitenziario* (monitorano i detenuti che scontano le pene alternative al carcere e come quelli che operano in carcere hanno la funzione di supportare i magistrati nelle decisioni che riguardano le persone coinvolte); c) nell'area legale – i *magistrati di sorveglianza* (decidono le pene da attribuire) e gli *avvocati* (poiché possono influire sulle decisioni dei condannati).
2. Identificati i destinatari della formazione, i partner hanno definito i contenuti da inserire nel modulo di formazione. La definizione del modulo ha richiesto una negoziazione, in particolare con le strutture carcerarie coinvolte, per definire assieme tempi e modalità al fine di garantire la massima partecipazione possibile. Inoltre, metodologie diverse sono state adottate per i diversi target nelle due città di Roma e Milano. A Roma, per il personale che opera fuori e dentro le

carceri, sono stati organizzati due momenti strutturati e frontali di un'intera giornata. Per i magistrati di sorveglianza si è scelto di adottare una formula più partecipativa come quella del workshop. A Milano, poiché il personale coinvolto era già sensibilizzato e formato su molti degli aspetti oggetto della formazione – grazie all'attività pluriennale del CIPM –, si è scelta una modalità seminariale unica per tutti gli attori coinvolti, focalizzando l'attenzione sui contenuti meno noti della dimensione online dell'abuso sessuale e delle sue caratteristiche specifiche.

La fase due del progetto, dopo una prima fase di organizzazione e progettazione esecutiva, ha successivamente previsto la necessità di realizzare dei sopralluoghi nelle sedi dei penitenziari coinvolti nel progetto per verificare l'idoneità dei luoghi destinati alle attività intramurarie. Le attività intramurarie sono regolarmente state avviate a marzo del 2014 sia Roma che a Milano e come previsto in fase di progettazione si sono concluse a luglio del 2015. Anche l'attività extramuraria è stata regolarmente avviata a marzo 2014, per quanto riguarda la sede di Milano, mentre a Roma è iniziata ad ottobre 2014 con l'apertura del presidio esterno che ha operato anch'esso sino a luglio 2015.

La terza fase del profiling, anch'essa avviata regolarmente a marzo secondo quanto previsto dal timesheet del progetto, ha inizialmente definito la scheda di profiling che è servita a raccogliere e valutare i casi selezionati.

Questa attività si è organizzata in tre fasi principali:

1. la definizione di una metodologia condivisa tra i partner;
2. una fase operativa di ricerca e raccolta dei dati;
3. una fase di analisi delle informazioni raccolte e di sintesi dei risultati.

Il primo passo è stato quello di condividere e dettagliare, tra i partner, alcuni elementi fondamentali: a) CHI sarebbe stato oggetto della nostra analisi;

b) quali INFORMAZIONI sarebbe stato fondamentale raccogliere;

c) le FONTI a cui attingere per la raccolta delle informazioni.

Al termine di una serie di consultazioni, i partner hanno condiviso il seguente schema: tutte le persone segnalate all'Autorità Giudiziaria, per reati connessi all'abuso sessuale online, avrebbero dovuto essere inclusi nello studio; in merito alle informazioni sono state individuate tre macro categorie:

- a) variabili demografiche;
- b) condotte criminose;
- c) variabili anamnestiche.

In merito alle fonti si è deciso di considerare il percorso giudiziario – l'indagine, l'arresto, il processo e la pena - e per ogni passaggio considerare quali sono le informazioni che è possibile raccogliere e chi può raccogliercle.

Ai fini di una profilatura efficace per i partner è stato importante poter studiare il caso dall'inizio alla fine dell'iter giudiziario. La collaborazione tra pubblico e privato si è così resa preziosa e ricca di spunti.

Fermo restando l'utilità di seguire linearmente la persona che entra in un percorso giudiziario per i reati in questione, la necessità di limitare l'attenzione a coloro che entrano nei percorsi giudiziari della città di Milano e di Roma, si è rilevata determinante per il numero di persone che è stato finora possibile coinvolgere nel progetto. Sono infatti poche le persone che è stato possibile per i partner seguire dall'inizio alla fine, sia per la brevità del progetto rispetto ai tempi della giustizia, sia per la difficoltà, dovuta a leggi ancora antiquate, di poter trattare con il reo durante la fase preliminare degli atti giudiziari alla chiusura delle indagini ed alla consegna dell'avviso di garanzia.

Due sono i problemi riscontrati: le persone che entrano in trattamento per questi reati sia a

Milano che a Roma, non sempre sono il risultato di indagini avviate dalla Polizia Postale e poter accedere alle informazioni necessarie, richiede l'avvio di un processo non semplice e lungo di negoziazione con altre forze di polizia, ed infine un numero rilevante di persone arrestate dalla Polizia Postale provengono da altre città o sono detenute in carceri di altre città. Lascio ai capitoli successivi il dettaglio del modello di trattamento adottato, le evidenze scaturite dalla sua applicazione e il modello di profiling individuato.

Un'unica considerazione che mi viene da fare alla fine di questo progetto è innanzitutto la necessità di avere sempre più risorse e luoghi per sperimentare i trattamenti di recupero di soggetti che hanno compiuto crimini così aberranti. Sviluppare maggiori sinergie tra gli addetti ai lavori, siano essi pubblici che privati ed infine armonizzare le normative, siano esse nazionali che sovranazionali, perché si possa operare sempre meglio nell'azione di prevenzione del crimine, di tutela delle vittime e di dissuasione nel compiere e reiterare il reato anche attraverso percorsi di rieducazione e di reinserimento sociale successivi alla detenzione. Dall'altra parte sempre di più e meglio bisogna agire all'interno dei cicli scolastici per educare i giovani ad un sano e corretto uso dei media e ad una sana affettività, perché solo così si può prevenire l'aumento dei casi di questi reati.

Capitolo 1

Pedopornografia online: l'evoluzione del fenomeno e l'attività di contrasto

Patrizia Torretta, Cristina Bonucchi, Massimo Cotroneo, Elvira D'Amato

“per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”– art 600 ter ultimo comma (Codice Penale)

1.1 Introduzione

Nell'ambito del contrasto al *cybercrime*, branca specialistica dell'investigazione, la tutela dei minori costituisce una priorità della Polizia di Stato che, attraverso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha affinato le metodologie di repressione dei reati che ledono giovani vittime attraverso l'uso delle tecnologie e della Rete.

La diffusione progressiva dei nuovi media e la grande attrattiva che essi esercitano per le nuove generazioni hanno negli ultimi anni prodotto fenomeni di rischio per i giovani internauti, predisponendoli ad una vittimizzazione su vari fronti.

La *pedofilia online* costituisce una delle minacce ai minori che ha destato grande allarme sociale, sfruttando in tempo reale le opportunità emergenti dalle nuove tecnologie.

Tale fenomeno può considerarsi una sfida per le Forze di Polizia che, in tutto il mondo, hanno sviluppato settori specializzati di prevenzione e contrasto al *cybercrime*.

In Italia, la costante e dinamica evoluzione delle tecnologie, scenario delle indagini in argomento, ha ispirato al legislatore l'onere di individuare una branca specializzata della Polizia di Stato, la Polizia Postale e delle Comunicazioni, a cui demandare l'applicazione in via esclusiva di strumenti eccezionali di contrasto quali, le attività investigative sottocopertura online.

Attraverso un utilizzo di tali istituti investigativi ed avvalendosi dell'indispensabile supporto della cooperazione internazionale di Polizia, si è avuto accesso ai sistemi del Web ove avvengono gli scambi di materiale pedopornografico e gli investigatori specializzati hanno sondato continuamente gli spazi virtuali d'incontro dei fruitori di tale particolare materiale illecito, inseguendo nei territori della Rete più profondi e nascosti coloro che, oltre a scambiare, si propongono al “mercato pedofilo” come veri e propri produttori; in tali casi si tratta, con alta probabilità, di veri e propri abusanti di minori.

1.2 L'evoluzione del fenomeno

Va sottolineato che la trattazione dell'intera materia deve adeguarsi ai particolari connotati della criminalità pedofila, che desta una spiccata allerta sociale ed impone un approccio multidisciplinare che si avvalga del contributo specifico delle scienze sociali (psicologia, sociologia, criminologia).

Sin dagli esordi di tali attività di contrasto, la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha pienamente collaborato con Organizzazioni non Governative ed altre componenti sociali impegnate nella tutela dei minori, oltre che con altre Istituzioni di riferimento, partecipando a tavoli di lavoro e ad iniziative congiunte di prevenzione.

Prendendo in considerazione il susseguirsi delle attività investigative, a partire dalla fine degli anni '90, si registra una crescita costante dei dati d'indagine ed in particolare, da quando si è diffuso l'utilizzo dei programmi di *file-sharing* da parte degli internauti, si sono immesse in Rete quantità sempre più massicce di file pedopornografici, spesso “rinominati” affinché sia agevolata una diffusione ancora più massiccia, anche verso utenti ignari dei contenuti illeciti condivisi.

Ciò, infatti, può accadere allorché gli utenti che non utilizzano strumenti di controllo preventivo allo scarico possono incorrere nell'involontaria acquisizione di materiale pedopornografico.

Le iniziative investigative riguardano costantemente anche i servizi di "chat", ovvero di comunicazione in tempo reale tra internauti, soprattutto nelle cosiddette "stanze tematiche", frequentate da soggetti interessati allo scambio di materiale pedopornografico ed all'apprendimento di nuovi spazi di Rete organizzati, per soddisfare le necessità di aggregazione nelle "comunità virtuali" attivate dai *sex offenders*.

Il Web offre infatti spazi naturali a questo genere di associazionismo, offrendo l'opportunità agli abusanti di condividere strategie sempre più efficaci per circonvenire i minori, incentivando la produzione ed il commercio di materiale pedopornografico di nuovo conio.

Il propagarsi dei servizi di socialnetwork e dell'utilizzo di "applicazioni" web ha contribuito ad innalzare i livelli di rischio per i più giovani, esposti ad una vera e propria rinuncia inconsapevole alla propria privacy in nome dei nuovi canoni di socialità tecno-mediata.

Inoltre, tra i fenomeni più allarmanti emerge un'alta incidenza di contraffazione delle identità online che, unitamente all'occultamento del materiale illecito attraverso sistemi di criptazione, ha comportato il necessario adeguamento delle strategie investigative.

La complessità e la variabilità delle condotte devianti, le differenze nella gravità della patologia, e la pericolosità dei comportamenti messi in atto dai *sex offenders* rendono spesso complicato fornire un profilo tipico dell'autore di questi reati e individuare un unico modus operandi. La *pedofilia on line* condivide con quella tradizionale la stessa peculiarità e la medesima difficoltà nel fornire una definizione univoca.

Lo sviluppo delle nuove tecnologie ha ampliato le opportunità di contatto tra le persone, offrendo la possibilità a quelle con inclinazioni pedofile di incontrarsi "virtualmente", di avere contatti e di scambiarsi materiale pedopornografico, dietro allo schermo di un computer e con l'illusione dell'anonimato.

Quando si parla di pedofilia on-line ci si riferisce quindi ad un fenomeno che è nato e si è diffuso in Italia quasi contestualmente all'avvento della rete Internet e che prevede l'uso del computer e di altri supporti tecnologici analoghi per attività connesse ad interessi pedofili.

Il fenomeno si è modificato negli anni e continua a modificarsi seguendo lo sviluppo dell'informatica e sfruttando le opportunità che via via si aprono grazie al progresso tecnologico.

La presenza del computer costituisce una variabile di peso psicologico non trascurabile nella definizione delle dinamiche tipiche del fenomeno. Il computer infatti, frapponendosi tra il *sex offender* e il mondo esterno, contribuisce ad alimentare un'illusione di anonimato che può rendere meno problematico per alcuni soggetti l'espressione di fantasie perverse, oltre a celare le reazioni di un'eventuale vittima di molestie; tutto ciò riduce di fatto la problematicità emotiva ed etica per gli autori di questi reati i quali, utilizzando l'espressione scritta e non quella verbale, potenziano la risonanza affettiva delle conversazioni e la proiezione fantastica sulle stesse.

Il fenomeno degli abusi sessuali on line contro i minori comprende attualmente diverse dimensioni e aspetti, secondo una definizione che include:

- *la pedopornografia*: la dimensione organizzata, ovvero il business che proviene dalla produzione e dalla commercializzazione in siti a pagamento di immagini che ritraggono minori nudi e/o impegnati in attività sessuali con adulti;
- *il collezionismo di fotografie*: lo scambio di materiale pedopornografico (foto e filmati) attraverso l'uso di circuiti di file sharing, con e-mail, forum e chat-room tematiche;
- *i siti di "pedofilia culturale"*: siti nei quali singoli soggetti o pseudo associazioni di sostegno alla pedofilia declamano l'innocuità dei contatti e dei rapporti sessualizzati tra adulti e bambini, elencando argomentazioni "scientifiche" a sostegno di tali tesi;
- *l'adescamento su socialnetwork e via smart phone*: l'uso dei più recenti servizi di social networking on-line e l'ampia diffusione che questi hanno nel mondo giovanile

garantiscono la possibilità di avvicinare minori, intessere con loro relazioni amicali finalizzate all'incontro e all'abuso sessuale tecno-mediato dei minori stessi;

- *le Darknet e il DeepWeb*: più recentemente si è assistito alla diffusione dell'uso da parte di soggetti con inclinazioni "pedofile" di servizi on line che consentono di mantenere l'anonimato durante la navigazione in Internet. La scelta di utilizzare tali piattaforme, tecnicamente costruite per rendere irrintracciabili gli utenti, testimonia ancora una volta quale sodalizio perfetto esista tra nuove opportunità della Rete e capacità degli abusanti sessuali di saperle utilizzare, sfruttandole al fine di restare impuniti nelle loro intenzioni criminali. La recente disciplina normativa del 2014 (D.L. n.39 del 4 marzo 2014) ha tuttavia introdotto per l'uso di tali piattaforme di anonimizzazione il principio dell'aggravante per tutti coloro che cercano di rendersi non individuabili navigato nel Deep Web.

1.3 Pedopornografia online: i dati del contrasto

La lotta allo sfruttamento sessuale dei minori a mezzo Internet ha necessitato negli anni di un'opera di integrazione tra l'investigazione, le scienze sociali e lo studio della tecnologia per definire strategie efficaci contro sviluppi inaspettati e recenti dei reati commessi on-line.

A partire dalla fine degli anni 90, attraverso importanti norme come la legge 269/1998, l'Italia ha introdotto il reato di pedopornografia fornendo gli strumenti necessari alla Polizia di Stato per realizzare interventi repressivi rapidi e incisivi. Le successive iniziative normative hanno ampliato sempre più la gamma dei comportamenti considerati illegali poiché connessi con la circolazione in rete di immagini di abuso, sino alla "norma di chiusura" del 2012 che, con la ratifica della convenzione di Lanzarote (legge 172/2012), introduce il reato di adescamento, ponendo quindi anche i comportamenti che preludono alla realizzazione di un abuso sessuale on line a danno di minori.

I dati delle azioni di contrasto portate avanti dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni di seguito riportati non hanno la pretesa di esprimere il mero andamento fenomenologico della pedofilia on-line ma rappresentano il complesso amalgama di fattori legati all'evoluzione tecnologica, alle opportunità che la stessa offre ad abusanti (anche on-line) e alle risposte repressive messe in campo dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

A partire dagli anni 90 la diffusione di Internet in Italia conosce un'espansione progressiva esponenziale che porta attualmente ad una copertura di accesso alla Rete pari all'83% della popolazione, con picchi superiori al 90% per le famiglie in cui sono presenti figli minori (dati ISTAT, 2014). Il numero dei soggetti sottoposti ad indagini per reati di pedopornografia on-line cresce lentamente negli anni, mostrando un aumento progressivo non altrettanto significativo rispetto al numero di utenti italiani presenti in rete (grafico 1).



A partire dal 2008, tuttavia, molti fattori concorrono a giustificare l'impennata di casi gestiti dalla Polizia Postale (1167 casi contro i 352 dell'anno precedente, più del triplo): da una parte l'avvento dei social network che rivoluzionano il mondo della comunicazione e della socializzazione su Internet, offrendo nuove forme di aggregazione sociale e quindi anche di "interazione sessualizzata"; dall'altra l'espansione della banda larga e la conseguente riduzione dei tempi

necessari allo scarico e alla condivisione di files di immagini e video (es. circuiti di file sharing) che rende più semplice e veloce lo scambio di materiale pedopornografico; e ancora, l'ampliamento delle possibilità di contrasto (legge n.38/2006) che comportano l'opportunità di arrestare in flagranza di reato chi detiene ingente quantità di materiale illegale. Tutti questi fattori hanno avuto un ruolo importante nella determinazione dell'effetto di un incremento degli indagati e degli arrestati. Tra il 2007 ed il 2010 il numero delle persone arrestate per tali reati quasi raddoppia, passando da 33 a 63 unità (grafico 2).




Al di là di questo incremento esponenziale delle denunce e degli arresti, occorre rilevare che le investigazioni si sono nel tempo modificate seguendo lo sviluppo della rete e dei suoi servizi, andando nella direzione di un progressivo affinamento degli strumenti tecnici necessari a vincere le innumerevoli sfide lanciate dal mondo degli abusanti che usano Internet. I primi anni del contrasto hanno individuato autori di reato spesso incensurati e insospettabili, utenti abituali di Internet per studio o professione (tecnici informatici, impiegati, ingegneri, ecc.) che scaricavano materiale per detenerlo e utilizzarlo per sollecitare fantasie deviate. Con l'avvento dei servizi di video sharing (emule, kaza, ecc.) e la rapidità della connessione offerta dalla linea ADSL, le investigazioni hanno condotto ad individuare grandi numeri di scaricatori non sempre sistematicamente ossessionati dalla ricerca del materiale pedopornografico. Gli ulteriori sviluppi dell'hi-tech hanno spinto gli investigatori ad uno sforzo di aggiornamento tecnico sempre più forte, sino a giungere oggi a indagini che sondano i meandri più profondi del Web come le "darknet" (porzioni anonimizzate di internet dove vige l'anonimato).

In sintesi si può affermare che il mondo degli abusanti interessati al materiale pedopornografico ha aumentato progressivamente la sua competenza informatica per potere continuare a sfruttare i vantaggi offerti dalla Rete: dagli acquisti di materiale illegale, sino all'approdo a newsgroup e chat nelle quali confrontarsi con altri con le stesse inclinazioni deviate, proseguendo con lo sfruttamento delle opportunità di avvicinarsi a minori grazie ai social network e giungendo infine a nascondersi nelle parti più segrete della Rete per scambiare immagini di violenza, cercare altre vittime e trovare complici interessati a turpi traffici di abuso.

Le attività di monitoraggio della rete che comportano la verifica del carattere illegale delle immagini e dei siti con materiale sospetto hanno anche queste conosciuto un progressivo sviluppo: a partire dall'avvento in Italia della misura della Black-list e del filtraggio conseguente da parte degli Internet Service Provider italiani, introdotto con la legge 38/2006, il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.N.C.P.O., si veda più avanti) ha potuto divenire il punto di riferimento per tutte le segnalazioni inerenti siti sospetti, grazie ad una intensa attività di monitoraggio sul Web (grafico 3). Sotto questo profilo, la cooperazione internazionale di polizia si è rivelata particolarmente promettente laddove, attraverso la condivisione tra i paesi europei delle black list, è stato possibile rimuovere effettivamente dal web i siti con immagini pedopornografiche piuttosto che impedirne l'accesso con un filtro informatico.

Grafico 3 - i siti web monitorati:



1.4 L'attività di profiling investigativo

Il settore del contrasto della pedopornografia costituisce l'intervento istituzionale più complesso nella vasta gamma della tutela dei minori e, pertanto, assolve alla vocazione di fungere da osservatorio generale di tutto quanto riguarda le vittime di violenza sessuale on-line.

In proposito il C.N.C.P.O. si avvale del supporto tecnico-scientifico dell' "Unità di Analisi dei Crimini Informatici" (U.A.C.I.) composta da psicologi della Polizia di Stato, i cui studi mirano a definire eventuali trend emergenti, sia con riferimento alla pedofilia on-line che ai comportamenti dei minori rispetto all'uso delle nuove tecnologie.

In particolare l'analisi criminologica supporta le investigazioni ricostruendo i profili clinici e comportamentali dei soggetti indagati che utilizzano la Rete, per alimentare le proprie fantasie deviate e avere contatti sessualizzati con minori, ed esamina anche altre tipologie di internauti che conducono ad ulteriori contesti criminosi coinvolgenti i minori.

Dalle attività di analisi condotte dall'U.A.C.I. emerge un quadro articolato che riguarda l'insorgenza di rischi soprattutto per i minori.

La dimestichezza delle nuove generazioni con la tecnologia, nonché la facilità con cui è possibile realizzare e perpetrare prepotenze informatiche (molto spesso basta un click del mouse) rende difficile per i giovani comprendere a pieno il potenziale lesivo delle loro azioni "virtuali" e la concreta drammaticità delle conseguenze per le vittime. Lo schermo del computer o il display dello smartphone, si frappongono fisicamente e psicologicamente tra la sofferenza della vittima riducendo o annullando la comprensione da parte dell'autore.

L'attività di analisi criminologica condotta dall'UACI si è concentrata, negli ultimi anni, sulla definizione di profili comportamentali di soggetti che utilizzano la rete per reperire e scambiare materiale pedopornografico. Tali soggetti possono essere sinteticamente rappresentati come un continuum che procede da un minimo ad un massimo di pericolosità sociale, laddove la massima lesività è rappresentata da reali abusi sessuali su minori. Per ogni profilo comportamentale delineato sono stati registrati casi simili fra loro ma non è stato possibile individuare una prevalenza assoluta e certa dei singoli profili, in quanto l'attività di contrasto non sempre è in grado di far emergere tutti gli aspetti salienti del comportamento parafilico¹. Nel dettaglio possiamo riassumere i profili individuati:

- a) "scaricatore di materiale pedopornografico alle prime armi": questi soggetti, di età compresa tra i 20 e i 35 anni, cercano materiale di abusi sessuali sui minori all'interno di circuiti di file sharing di grande diffusione come il noto "E-mule". In essi la tipologia di materiale illegale non è difficilmente reperibile ma è di bassa qualità grafica e di vecchia data. L'accumulo di materiale di questo tipo non garantisce all'autore di reati on line un adeguato patrimonio di accredito all'interno delle "comunità pedofile" che usano la rete, ma sarà in grado di soddisfare la "curiosità" embrionale di un parafilico indistinto, di scoraggiare eventuali ulteriori esplorazioni di un erotomane non patologico, e di

¹ In ambito psichiatrico, psicopatologico e sessuologico, con parafilia s'intendono pulsioni erotiche connotate da fantasie o impulsi intensi e ricorrenti, che implicano attività o situazioni specifiche che riguardino oggetti, che comportino sofferenza e/o umiliazione, o che siano rivolte verso minori e/o persone non consenzienti.

soddisfare, temporaneamente, i suoi appetiti sessuali devianti. La denominazione “alle prime armi” può ricondurre a due ordini di inesperienza: da una parte l’imperizia informatica può impedire al neofita di inoltrarsi in servizi di Internet di una certa complessità tecnica; dall’altra potrebbe trattarsi di un soggetto ancora “indeciso” sull’effettiva inclinazione verso cui protendere e che pertanto effettua esplorazioni conoscitive nel mondo dell’abuso sessuale sui minori.

- b) “scaricatore alle prime armi che condivide il materiale pedopornografico con altri utenti”: questi soggetti utilizzano la Rete per reperire il materiale illegale all’interno di circuiti di file sharing di grande diffusione e per cercare una dimensione sociale nei servizi che il Web offre loro, intrattenendo conversazioni con altri che hanno la stessa devianza sessuale. I rapporti di comunanza di intenti criminosi li conducono a condividere e scambiare il materiale illegale di cui sono in possesso, usando i loro reciproci archivi di materiale quali credenziali sull’autenticità delle loro intenzioni perverse. I luoghi virtuali dove avvengono i contatti sono costituiti essenzialmente da “stanze” tematiche di servizi di chat, molte volte gestiti da server esteri, all’interno dei quali non c’è un’attività puntuale di sorveglianza, di monitoraggio e moderazione. L’interazione sociale non è “vis a vie” ma legata all’uso di profili e di nickname, che rendono meno personale l’interazione stessa. Il valore dei contatti con altri *sex offenders* risiede, per questi soggetti, da una parte nel confronto personale che facilita l’attuazione di meccanismi di disimpegno morale, e dall’altra, nell’ottenere informazioni preziose su dove reperire materiale illegale più recente, esclusivo e vicino alle loro inclinazioni. Questo tipo di abusanti on line possono avere una consapevolezza della propria deviazione sessuale superiore alla tipologia precedente, dal momento che riescono a sostenere un’interazione con altri, seppur simili, grazie alla quale raccontano, argomentano e testimoniano una devianza socialmente inaccettabile.
- c) “scaricatore che scambia materiale pedopornografico in circuiti di file-sharing più esclusivi”: il passo successivo a quello delineato al punto b, è costituito essenzialmente dal passaggio in circuiti di file sharing, spesso internazionali, di maggiore complessità tecnica e di accesso limitato. In tali circuiti l’accesso può essere condizionato dalla dimostrazione di possedere materiale nuovo e/o autoprodotta e dalla conoscenza di parole chiave “segrete”, su invito e presentazione di un altro utente già accreditato. Le condizioni sopraelencate producono una selezione dei soggetti che caratterizza questo profilo con elevati livelli di patologia, di organizzazione criminosa e di motivazione. Non è infrequente che a tale profilo appartengano soggetti che hanno disponibilità di minori e stanno progettando o fantasticando di passare all’atto con essi, così come vi appartengano soggetti che pur non avendo minori subito disponibili, si attivano alla ricerca di potenziali vittime. Il contatto con altri *sex offenders* offre, da una parte, una fonte inesauribile di stimolazioni sessuali attraverso la condivisione del materiale in possesso di produttori esperti; dall’altra, il confronto e lo scambio di esperienze costruisce (in un tempo che può essere anche molto breve), un “legame associativo” che talvolta accelera il processo di ideazione e realizzazione di un abuso sessuale concreto, nonché la produzione di immagini e filmati pedopornografici da condividere. La partecipazione a questo tipo di circuiti è sempre subordinata ad una certa competenza informatica che un *sex offender* può costruirsi anche solo a partire dall’uso dei circuiti stessi o può provenire da esperienze lavorative pregresse.
- d) “produttore e abusatore reale di minori, utilizzatore di Internet”. I soggetti che appartengono a questo profilo rappresentano l’apice di una ipotetica gerarchia di autori di reati on-line: hanno disponibilità di minori, ne abusano, producono immagini e filmati pedopornografici, hanno un’adeguata competenza informatica che consente loro di dirigere le relazioni con altri *sex offenders*, hanno un’esperienza sufficiente per valutare la

significatività delle relazioni con altri soggetti e usano la dimensione virtuale per trovare altre vittime da abusare; dispongono, altresì, di buone possibilità economiche che li mettono in condizione di poter affrontare viaggi in Paesi dove lo sfruttamento sessuale è un male endemico e di acquistare sofisticati software utili al mascheramento delle propria attività criminale. Il patrimonio di credito che possiedono, costruito con il materiale pedopornografico accumulato, la conoscenza degli altri utenti, la disponibilità di minori, orienta la loro azione di ricerca e navigazione all'individuazione di altri abusatori, disponibili a scambiare i minori. La dimensione on-line per questi soggetti è fortemente ancorata al passaggio al reale, nella misura in cui essa è sempre strumentale all'opportunità che la navigazione in Internet offre di realizzare nuovi abusi su nuove vittime. Non è inusuale che lo scambio di minori possa prevedere anche il pagamento di somme di denaro. Questi soggetti sono particolarmente accorti nelle conversazioni con gli altri e rispettano una rigida etichetta per la condivisione del materiale proprio e altrui.

Le tipologie così delineate evidenziano come il virtuale e il reale dell'abuso sessuale sui minori non siano due fenomeni distinti e scollegati, ma piuttosto due momenti diversi di un continuum che può partire dall'avvicinamento alle immagini di abuso e arrivare alla strutturazione di uno stile di vita, improntato alla progettazione e alla realizzazione di violenza sessuale su minori. Il passaggio da un profilo all'altro può essere generato da fenomeni intrapsichici di aggravamento patologico personale, così come da contingenze concrete che stimolano tali aggravamenti (es. la conoscenza di una madre single con figli piccoli e in cerca di relazione sentimentale, la conoscenza sul Web di un altro abusante disponibile a scambiare minori, ecc.). I tempi di tali percorsi di aggravamento sono assolutamente soggettivi e non descrivibili in maniera univoca, anche in considerazione dell'età e della confidenza con il mezzo informatico di cui il soggetto dispone. L'approdo al mondo di Internet rappresenta, talvolta, la prima esplorazione nel mondo della pedofilia; talvolta rappresenta una fonte compensativa di stimolazione fantastica e sessuale, in attesa di realizzare nuovi abusi reali; talvolta è una soluzione di ripiego per quei soggetti impossibilitati, per motivi diversi, a realizzare un abuso sessuale concreto (handicap fisici, regimi di semilibertà, ecc.).

La letteratura clinica e i criteri diagnostici che consentono di inquadrare un soggetto all'interno della categoria "pedofilo" (si veda anche il capitolo 2) indicano come caratteristico di questi soggetti l'individuazione di vittime in una fascia di età preferita e la stabilità nel tempo di tale orientamento. I soggetti particolarmente interessati alle fasce di età preadolescenziali e adolescenziali sono più frequentemente quelli che trascorrono molto del loro tempo in interazioni tecno-mediate con i minori stessi. La scelta di una potenziale vittima e la costruzione progressiva di un legame affettivo con essa, quali presupposti di un abuso sessuale reale, possono facilmente essere realizzati dal *sex offender* sfruttando l'innato interesse e la frequente familiarità che le nuove generazioni hanno con Internet e il computer. La fascia di età di potenziali vittime maggiormente esposta ai rischi di adescamento, è costituita da quella preadolescenziale: l'anticipazione fisiologica della pubertà, le sollecitazioni di costume all'assunzione precoce di evidenti caratteri sessualizzati, la scarsa sorveglianza del mondo adulto sull'uso dei nuovi media, la labilità delle nuove acquisizioni cognitive tipiche di questa fascia di età, espongono maggiormente i bambini compresi tra i 10 e 14 anni al rischio di essere oggetto di attenzioni sessuali sul Web. La lucidità e la scarsa percezione della gravità della parafilia che contraddistinguono molti degli abusanti reali e virtuali, fanno sì che essi si presentino spesso come un soggetti capaci e interessanti nell'intrattenere rapporti "epistolari", conversazioni scritte con minori, nonché sessioni di video-chat, supportandole con una conoscenza molto profonda del mondo infantile e adolescenziale. E' difficile dare una definizione generale delle strategie di adescamento on-line tipiche e non; è metodologicamente più corretto indicarne alcune all'interno di un *range* delimitato di condotte illecite, dal momento che diversi soggetti, assimilabili alla stessa parafilia, di fatto possono avere una struttura di personalità piuttosto differente e conseguenti modalità di interazione anche

molto divergenti. Nella casistica raccolta nell'attività investigativa sono stati individuati soggetti con tratti tipici del criminale lucido, caratterizzato da complesse abilità comunicative, che ne fanno un interlocutore attraente e competente nei contatti con minori; e altri, invece, particolarmente diretti e aggressivi nell'interazione on-line, incapaci di attendere i tempi e le difficoltà dei minori più inibiti; così come sono stati trovati soggetti particolarmente immaturi dal punto di vista delle modalità di interazione e di controllo delle emozioni. Di fronte a tale varietà di comportamenti diventa importante ricordare che le tendenze appena illustrate sono indicative e non esaustive, delle condotte di coloro che adescano i minori nel nostro paese. La relazione virtuale con un minore inizia, in genere, con una conversazione su tematiche banali e tipiche della vita di un bambino/ragazzo. La selezione dei profili cui porre attenzione è diventata recentemente più semplice per i *sex offenders*, dal momento che alcuni servizi di Internet come i social network, molto frequentati dai giovani, offrono l'opportunità di visionare immagini degli utenti, conversazioni e considerazioni personali pregresse, nonché luoghi di residenza e/o abitualmente frequentati. Gli autori di questi reati talvolta mentono sulla loro età e dichiarano di essere tardo-adolescenti, salvo rivelare la loro vera identità o qualcosa di vicino alla verità, in un secondo momento, e cioè quando hanno rinsaldato il rapporto di confidenza con il minore. Quando la relazione tra abusante e minore è sufficientemente consolidata, costui può rivelare la sua vera identità e in virtù del legame affettivo costruito è possibile che il minore possa sostenere il peso di una tale rivelazione senza che sia messa in discussione l'esistenza del legame stesso. Alcune ricerche condotte in Nord Europa hanno evidenziato come molti minori accettino comunque contatti con adulti sconosciuti, anche quando vengono messi al corrente della vera età di questi: i social network, le chat e i forum rappresentano per le nuove generazioni cosiddette "native digitali", uno spazio elettivo di socializzazione complementare e di sperimentazione di un'identità in via di strutturazione, dove l'interazione con un adulto può diventare terreno stimolante di esperimenti e tentativi di schermaglia amoroso-sessuale. L'adescatore introduce la tematica sessuale con molta gradualità, puntando soprattutto, in una prima fase, a far raccontare al bambino/ragazzo particolari della sua vita sentimentale e rendendosi disponibile ad accogliere tutte le sue lamentele, ad interessarsi a tutti i suoi problemi e ai suoi dubbi. In seguito, le "conversazioni" saranno progressivamente più centrate sulle tematiche sessuali e su dettagli sempre più precisi della vita "amorosa" del bambino/ragazzo; ogni autore di reati online sceglie un momento specifico in cui chiedere al minore di tenere segreti i contenuti dei loro contatti ed esso coincide spesso col momento in cui il molestatore ritiene di aver portato la discussione su qualcosa di "caldo" per se stesso. In genere gli autori di queste forme di manipolazione si mostrano sempre molto disponibili a rispondere a tutte le domande di natura sessuale poste dal minore, sottolineando continuamente la natura affettuosa e positiva di questo scambio di informazioni. Molti di loro sono interessati a spingere il minore a compiere attività sessuali di tipo masturbatorio, contestualmente alla sessione di chat, realizzando qualcosa di simile ad un abuso "indiretto", mediato dalla presenza del computer. Alcuni chiedono al minore di fotografare parti anatomiche nude o nell'atto di compiere azioni sessuali suggerite dallo stesso abusante. Molti minori hanno in uso telefonini forniti di videocamera e fotocamera, che possono essere utilizzati proprio per questo scopo. Talvolta l'invito a compiere queste azioni e a fotografarle o filmarle, è accompagnato dalla promessa di una ricarica di credito telefonico, anche minima (5 euro). Non è infrequente che i minori rimangano anche a lungo in un'interazione di questo tipo con un adulto, pur comprendendo perfettamente l'inclinazione deviata dell'interlocutore: ciò che li mantiene in tale relazione spesso si concretizza nella sensazione di saper condurre "il gioco" in una posizione di forza e di poter quindi sfruttare in maniera strumentale la "dipendenza" del molestatore. Tale convinzione, nel tempo, si rivela essere una mera illusione dal momento che spesso, quando l'aggressore coglie esitazioni o resistenze nel minore, trasforma l'atteggiamento di accoglienza e di partecipazione affettiva in ricatti e minacce assai circostanziate e terrorizzanti per il destinatario della violenza sessuale; talvolta invia al minore immagini pornografiche o pedopornografiche

per illustrare attività sessuali svolte da adulti o da altri bambini, al fine di vincere le resistenze del minore a parlare o *agire* comportamenti sessuali. Il momento specifico in cui inviare tale materiale è ben ponderato dagli autori dei reati online ed ha la funzione di “testa d’ariete” per rompere le sane strategie di protezione del minore stesso. Una volta che il rapporto “virtuale” tra abusante e minore ha raggiunto un certo grado di stabilità, il primo può decidere di proporre un incontro al secondo. Il momento specifico in cui chiedere tale incontro dipende dalla disponibilità del minore, così come intuita dal *sexual offender* o dichiarata dal minore stesso.

1.5 Gli strumenti normativi di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori (online e offline)

Anche per quanto concerne l’evoluzione normativa sui reati afferenti alla pedopornografia il legislatore ha compiuto a più riprese interventi di adeguamento ai fenomeni emergenti, rispettando la cosiddetta “riserva di codice”, ovvero implementando progressivamente il corpo del codice penale.

Ciò è avvenuto dapprima con la legge n. 66 del 1996 “Norme contro la violenza sessuale”, attraverso la previsione degli artt. da 609-*bis* a 609-*decies* nella sezione II del titolo XII del codice penale, esattamente nell’ambito dei delitti contro la libertà personale; successivamente con la legge 3 agosto 1998, n. 269, con cui si è dato ingresso, nell’ambito dei delitti contro la personalità individuale, inseriti nel più ampio Capo III relativo ai delitti contro la libertà individuale, a quelle fattispecie delineate dagli artt. da 600-*bis* a 600-*septies* in tema di prostituzione minorile e pedopornografia.

In seguito ulteriori interventi legislativi sono intervenuti sui due blocchi di norme, unificati dal bene tutelato della “libertà di determinazione sessuale”, quale corollario della libertà individuale.

L’art. 609-*bis* (“violenza sessuale”) che recita: “*Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni*”, fa rientrare nella condotta incriminata anche le ipotesi in cui non vi sia un contatto fisico tra vittima e aggressore.

A tal proposito, la Cassazione penale ha chiarito che rientra nel concetto di violenza sessuale, “*oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, anche se non esplicito attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell’individuo attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente.*”

Ciò consente di far rientrare a pieno titolo nelle ipotesi dell’art. 609-*bis* anche i casi di così detto “abuso tecno-mediato”, ovvero di condotta perpetrata attraverso il solo contatto con il minore tramite l’utilizzo delle tecnologie.

Accanto alla fattispecie di violenza sessuale delineata dall’art. 609-*bis* il legislatore ha altresì introdotto l’art. 609-*quater*, secondo il quale: “*Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:*

1) *non ha compiuto gli anni quattordici;*

2) *non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.*”

Il comma 2, introdotto dalla l. 38/2006, sancisce che “*Al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 609-*bis*, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.*”

Il co. 3 esclude la punibilità per il minore che, “*al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-*bis*, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni*”; il co. 4 stabilisce che “*nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi*”.

Ai sensi del co. 5, infine, *“Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.”*

Con l’introduzione della l. 3 agosto 1998 n. 269, *“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di schiavitù”* il legislatore ha inteso approntare risposte sul piano sanzionatorio, seguendo altresì la tecnica di avanzare misure anche nel campo della prevenzione.

Il Legislatore compie in tale periodo un passaggio fondamentale cercando di adeguare l’impianto normativo alle dinamiche della Rete Internet, per definizione a-territoriale; vengono infatti introdotte varie figure di reato afferenti alle ipotesi di sfruttamento dei minori a fini sessuali e si prevede la punibilità, tanto per le condotte delineate dalle nuove norme introdotte, tanto per quelle delineate dagli artt. 609-bis al 609-quinquies, anche se commesse dal cittadino italiano all’estero, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano.

La legge ha in particolare reso perseguibili le condotte di induzione e sfruttamento della prostituzione dei minori degli anni 18, anche quando il fine sia quello di produrre materiale pedopornografico, la distribuzione e la divulgazione, anche attraverso il canale telematico, del materiale prodotto o di informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento dei minori, la prostituzione minorile a scopo di turismo sessuale.

La normativa mira a colpire, pertanto, sia chi alimenta il mercato della pedofilia, attraverso la produzione e la diffusione di pornografia minorile, sia chi ricerca questo tipo di materiale per soddisfare un proprio interesse sessuale.

La legge n. 38 del 2006 *“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia anche a mezzo Internet”*, opera un successivo intervento normativo diretto ad affinare la disciplina già delineata.

Da un lato attraverso l’introduzione di alcune modifiche alle disposizioni già formulate dalla precedente legge del 1998 e di nuove fattispecie quali la pedopornografia “virtuale”; dall’altro dando vita a due nuovi organismi: il C.N.C.P.O. presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni e l’Osservatorio per il Contrasto alla Pedofilia e alla Pornografia Minorile presso il Dipartimento per le Pari Opportunità.

L’art. 600-*quater*¹, rubricato *“Pornografia virtuale”*, prevede che *“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”

Il Legislatore ha così esteso la punibilità anche al materiale pornografico che ritragga o rappresenti visivamente una persona reale che sembri essere un bambino, oppure prodotto con immagini realistiche di un bambino inesistente, o rappresentante immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse. L’ipotesi più ricorrente consiste nel fotomontaggio ottenuto con la giustapposizione di parti del corpo di un minore su altre parti di un corpo creato artificialmente od appartenente ad un altro soggetto.

L’ultimo intervento normativo è invece frutto della ratifica della Convenzione di Lanzarote del 2007, avvenuta con la legge 1 ottobre 2012, n. 172, che ha avuto cura di introdurre, al comma 6 dell’art.600 ter, la definizione di pedopornografia che recita: *“Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”*.

La legge ha inoltre introdotto nuove discipline, sia sul piano processuale che sostanziale.

L'art. 600-ter punisce la condotta di "pornografia minorile" prevedendo al primo comma, come modificato dalla legge del 2006 prima e da ultimo dalla legge di ratifica del 2012, la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 24.000 a 240.000 euro per chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; ovvero: 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Il secondo comma punisce con la stessa pena di cui al co. 1 colui che faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Il comma 3 sancisce il principio per cui, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, colui che con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Inoltre, ai sensi del co. 4, chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai primi tre commi, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Il legislatore nel 2012 ha altresì introdotto un co. 5 a norma del quale *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000"*.

La novità introdotta ha riguardo a condotte di "reclutamento" dei minori accanto alla condotta di induzione a partecipare ad esibizioni ed anche a "spettacoli" pornografici.

Le condotte più gravi, punite con la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 24.000 a 240.000 euro, sono quelle di produzione e commercializzazione di materiale pedopornografico nonché la realizzazione di esibizioni o spettacoli pedopornografici.

A tali condotte si equipara quella di "reclutamento" e "induzione" a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici o di trarre altrimenti profitto da essi.

L'ulteriore previsione di cui al co. 6, prevede che, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punibile colui che assista ad esibizioni o a spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori degli anni 18; in tal caso la reclusione è fino a tre anni e la multa da 1.500 a 6.000 euro.

In posizione intermedia, punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 a 51.645 euro, si collocano, invece, le condotte di diffusione, distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione, anche per via telematica, del citato materiale pornografico, ovvero di diffusione o divulgazione delle notizie o informazioni relative all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori.

Per le condotte di cessione o offerta, anche a titolo gratuito, di tale materiale è prevista la reclusione fino a tre anni e la multa da euro 1.549 a 5.164 euro.

Fanno parte del medesimo blocco normativo le condotte descritte dall'art. 600-quinquies, *"Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"*, ai sensi del quale *"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937."*

Con il fine di avanzare gli strumenti di tutela allo sviluppo psicofisico del minore e dare così attuazione all'art. 23 della Convenzione di Lanzarote, il legislatore ha recepito due ulteriori fattispecie di reato, l'adescamento di minorenni delineata dall'art. 609-undecies e l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia prevista con l'art. 414-bis.

Ai sensi dell'art. 609-undecies: *"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il*

fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione".

L'art. 414-bis c.p., rubricato "Pedofilia e pedopornografia culturale", prevede che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da tre a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma".

Le nuove fattispecie rispondono alla finalità di anticipare la punibilità ad azioni che presentino pericoli effettivi per le potenziali vittime, connessi alla massiccia diffusione delle comunicazioni nella Rete e all'esponenziale esposizione ai rischi derivanti dall'abbassamento delle fasce di età degli internauti.

Un ultimo accenno va rivolto alla questione della cosiddetta "pedofilia culturale", presente in appositi siti in Rete sin dagli albori, che rappresenta una pratica che mira alla diffusione di idee a sostegno dell'autolegittimazione della pedofilia e contempla la celebrazione annuale del "boylover day", giornata dell' "orgoglio pedofilo" avente per simbolo una candelina azzurra.

Nei suddetti spazi Web viene argomentato con tesi pseudo scientifiche che i rapporti sessuali precoci con adulti migliorerebbero le prestazioni future e lo sviluppo complessivo del bambino, in quanto naturalmente capace di provare attrazione sessuale verso gli adulti, contrariamente a quanto la società odierna sostiene. Con la legge n. 172 del 2014 di ratifica della Convenzione di Lanzarote, viene istituito il reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.

Va infine sottolineato che il Legislatore ha dato altresì ingresso con questa norma ad un nuovo reato associativo (art. 4, lett. c, l. n. 172), implementando la portata dell'art. 416 c.p., oggi esteso ai reati di sfruttamento sessuale e violenza sessuale in danno di minori.

1.6 Il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online

La legge 6 febbraio 2006 nr. 38, entrata in vigore il successivo 2 marzo, ha istituito il C.N.C.P.O., collocandolo presso Il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, organo centrale del Ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni.

Le attribuzioni demandate a tale organo recepiscono linee evolutive percorse dal settore investigativo negli anni precedenti.

Le funzioni assegnate al C.N.C.P.O. sottendono quale attività fondamentale quella del raccordo di tutte le parti richiamate nella norma sopra citata (Cooperazione internazionale ed interazione sempre più stretta con utenti, enti ed associazioni impegnate nella tutela dei minori), siano esse tenute ad agire per effetto di obblighi giuridici, statutari o semplicemente sociali.

In tal senso si pongono gli obblighi di raccogliere le informazioni relative ai siti pedo-pornografici, ai nominativi dei gestori degli stessi e dei beneficiari di pagamenti connessi all'acquisto di materiale illecito prodotto mediante l'utilizzo sessuale di minori, le informazioni relative ad imprese o soggetti dediti alle attività delittuose incriminabili, nonché quelle riferite a rapporti finanziari e ad operazioni di commercializzazione del suddetto materiale.

Il dettato normativo prevede l'interazione del Centro con i provider ai quali fornire una "black list" dei siti illeciti, per consentirne l'oscuramento mediante la predisposizione di filtri in Rete. Inoltre, tramite l'interscambio di dati con l'Ufficio Italiano Cambi, sono approntati concreti sistemi d'incidenza sui circuiti delle transazioni monetarie illecite, con l'attivazione di meccanismi di risoluzione "ope legis" dei contratti stipulati tra i soggetti implicati nella commercializzazione del materiale pedo-pornografico e gli Istituti di credito e con l'applicazione della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo delle carte di pagamento impiegate negli acquisti illeciti, ai sensi

dell'art. 10 bis della legge 15 dicembre 1990 n. 386 sulla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.

A completamento di queste funzioni di raccordo operativo si pongono ulteriori compiti relativi alle comunicazioni di elementi informativi e di dati statistici che il Centro deve fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, per la predisposizione del "Piano nazionale di contrasto e prevenzione alla pedofilia" e della "Relazione annuale" al Parlamento.

Presso lo stesso Dipartimento, la legge n. 38 istituisce, altresì, *l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile*, quale organo di raccordo tra le Istituzioni per quanto concerne le iniziative di repressione e di prevenzione dei fenomeni illeciti più volte esaminati in questo capitolo.

La legge n. 38, con la disposizione di cui all'articolo 19, introduce gli articoli 14 bis, ter, quater, quinquies alla legge 3 agosto 1998 n. 269, che disciplinano l'istituzione e le competenze del "Centro".

L'organizzazione del medesimo si struttura in aree funzionali nelle quali le attività in prosieguo illustrate vengono gestite in ossequio alle finalità della normativa ed orientate al potenziamento delle attività istituzionali di contrasto.

L'art 14-bis annovera le operazioni di raccolta di tutte le segnalazioni riguardanti i siti che diffondono materiale di pornografia minorile attraverso la rete Internet e altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei pagamenti effettuati attraverso tali spazi virtuali. In caso di riscontro positivo, gli estremi dei siti, dei gestori, e dei beneficiari dei pagamenti sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.

Il Centro ha, altresì, il compito di raccogliere tutte le segnalazioni che provengono in merito anche dagli organi di polizia stranieri, da soggetti privati e dai soggetti pubblici impegnati nella lotta alla pornografia minorile.

La disposizione ha istituzionalizzato un'attività da tempo espletata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, consistente nei servizi di monitoraggio della Rete per l'individuazione dei siti in oggetto e nel conseguente avvio delle iniziative investigative, includendo in tale attività la ricezione delle segnalazioni da parte dei cittadini, delle associazioni di volontariato e dei provider. La legge, quindi, recepisce in pieno l'esigenza prioritaria della trattazione unitaria dei dati in materia e, allorquando impone l'obbligo di procedere alle predette segnalazioni ad opera degli Ufficiali e degli Agenti di polizia giudiziaria, conferma il ruolo del Centro quale struttura di raccordo operativo delle informazioni assunte in merito agli spazi illeciti del Web da ogni struttura di polizia.

Il medesimo articolo 14 bis contempla l'onere di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità – elementi informativi e dati statistici relativi alla pedo-pornografia sulla rete Internet, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all'art. 17, comma I della legge 269/1998, di cui si è fatto cenno.

Presso il citato Dipartimento è istituito un Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, con compiti di acquisizione e monitoraggio dei dati e delle informazioni raccolte riguardanti le iniziative intraprese da tutte le pubbliche amministrazioni. Con decreto del relativo ministero vengono individuate la composizione dell'organo e l'organizzazione di una specifica banca dati in cui avviene la trattazione composita delle acquisizioni, con la finalità di operare il coordinamento istituzionale in materia.

I successivi articoli 14-ter e 14-quater regolano l'interazione tra il Centro ed i provider, consistente principalmente nella segnalazione degli elenchi aggiornati dei siti, per la predisposizione sia di strumenti di filtraggio sia di soluzioni tecnologiche individuati con decreto del Ministero delle Comunicazioni, di concerto con il Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie, sentite le associazioni più rappresentative degli stessi fornitori di connettività.

La previsione, finalizzata a realizzare sistemi di navigazione protetta, con onere a carico dei provider, ha disegnato una via italiana alla regolamentazione "ope legis" degli obblighi di tali soggetti della Rete, sanzionabili peraltro in via amministrativa in caso di inottemperanza.

In precedenza era stata percorsa la diversa soluzione dell'autoregolamentazione per indicare i termini del raccordo tra Istituzioni ed Enti gestori dei servizi dell'informazione, attraverso il Codice "Internet e minori", pubblicato il 19 novembre 2003, avente lo scopo d'"individuare argini da predisporre dalla "Società della Comunicazione" a tutela di tale fascia protetta di utenti.

Anche in capo ai provider insiste l'obbligo di segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che a qualunque titolo diffondono, distribuiscono e commerciano, anche per via telematica, materiale pedo-pornografico; e, su conseguente richiesta, gli stessi debbono fornire senza riserve ogni informazione relativa ai contratti intercorrenti con tali imprese o soggetti. Inoltre, a richiesta del Centro, gli stessi gestori sono tenuti a fornire notizie relative a propri accordi contrattuali con i soggetti oggetto di segnalazione.

Anche le previsioni del successivo articolo 14-quinquies, che tratta delle misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale prodotto con l'utilizzo sessuale di minori, si riconducono alla "ratio" posta a fondamento del Capo II della nuova normativa.

Infatti, il modello d'intervento tracciato nell'ambito dei circuiti di movimentazione monetaria si fonda, in analogia con la normativa in materia di antiriciclaggio, sull'attivazione di sistemi di comunicazione che, tramite l'Ufficio Italiano Cambi, pongono il Centro in condizione di detenere ogni utile informazione circa i rapporti intercorrenti tra le banche, gli istituti di moneta elettronica, le Poste italiane, gli intermediari finanziari che prestano servizi a pagamento e i soggetti beneficiari di transazioni connesse alla commercializzazione del materiale pedo-pornografico, nonché ogni dato circa le operazioni da questi effettuate.

Tale prima parte della previsione di legge mira a predisporre una base informativa esaustiva dei meccanismi che avvengono nei sistemi finanziari, dalla quale trarre spunti investigativi e riscontri alle attività di contrasto condotte.

La seconda parte introduce delle vere e proprie misure sanzionatorie, già menzionate in precedenza, di salvaguardia del sistema finanziario, contemplando la risoluzione di diritto dei contratti stipulati tra operatori finanziari e beneficiari dei pagamenti derivanti dalla commercializzazione del materiale pedopornografico, nonché, con riferimento alla parte utente del mercato illecito, la norma sancisce la possibilità dei suddetti operatori di revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta di pagamento attraverso cui risultino effettuati acquisti illegali, in base alle informazioni fornite dal Centro.

Le operazioni di revoca vengono poi comunicate all'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, disciplinato dall'art. 10-bis della legge 15 dicembre 1990 n. 386.

La Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi verificano l'osservanza delle descritte disposizioni a carattere finanziario, la cui inosservanza comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate dalla stessa Banca d'Italia nei casi relativi all'uso della moneta elettronica o dal Ministro dell'economia e finanze nei rimanenti casi, con le procedure previste dall'articolo 145 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

Come si evidenzia dalla disamina su queste misure adottate dal Legislatore, un unico filo conduttore caratterizza le previsioni, gli oneri e gli obblighi contemplati nelle procedure ricomprese nelle funzioni del Centro. Tutti i sistemi di comunicazione previsti tra i soggetti menzionati dalla normativa rispondono a criteri di completezza d'interscambio delle informazioni, allo scopo di agevolare la concentrazione dei dati nell'unicità del Centro che, in tal guisa, con riferimento alle proprie finalità di prevenzione e di contrasto, è destinato a diventare un punto di riferimento per tutte le Istituzioni.

Prima di concludere il capitolo è necessario soffermarsi su un'esperienza fondamentale condotta dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, rivolta agli operatori impegnati nel contrasto allo

sfruttamento sessuale dei minori a mezzo Internet. Si tratta del progetto di “formazione assistita”, con la finalità di fornire agli investigatori nuovi strumenti strategici per l’implementazione delle proprie metodologie operative.

Nel 2010 gli psicologi dell’Unità di Analisi dei Crimini Informatici presenti all’interno del Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia on-line, partendo dalla consapevolezza che la visione audio e video che riproduce abusi sessuali sui minori ha un suo valore traumatizzante, che investe quotidianamente tutto il personale di Polizia impegnato nella lotta alla pedofilia, hanno dato vita a tale progetto.

L’iniziativa si è sviluppata nella direzione della descrizione e valorizzazione del lavoro degli operatori, attraverso il racconto della loro esperienza lavorativa, costruita negli anni in modo empirico ed eterogeneo. La scarsità di letteratura nazionale e internazionale in materia di effetti dell’esposizione prolungata a materiale perturbante, ha imposto innanzi tutto di chiarire le principali reazioni individuali e di gruppo, nonché di valutare le eventuali reazioni e soluzioni operative adattive.

La realizzazione del progetto ha previsto la somministrazione di un questionario anonimo e la conduzione di colloqui di counseling con tutti gli operatori della polizia postale impegnati nel contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori in Rete. Tale attività si è concentrata prevalentemente sulla comprensione degli effetti dell’esposizione prolungata e massiccia al materiale pedopornografico, attraverso colloqui con operatori in sottocopertura e con chi effettua la perizia tecnica dei supporti informatici sequestrati.

Il progetto “formazione assistita” ha dato impulso, nel 2010, ad una riflessione internazionale durante la conferenza biennale della Virtual Global Task Force, un’ alleanza internazionale di agenzie specialistiche delle forze dell’ordine, di cui fa parte anche la Polizia Postale, e di partner dell’industria, che lavorano insieme per proteggere i minori che navigano in Internet. Tale confronto ha portato all’istituzione della “psychological network”, una rete internazionale di psicologi che, lavorando a stretto contatto con gli investigatori del settore, si stanno impegnando nel progetto denominato “psychological care project”, finalizzato ad individuare le migliori prassi per assicurare la salute psicologica del personale, partendo dalla ricerca e dalla raccolta degli studi finora svolti sull’esposizione al materiale pedopornografico.

Capitolo 2

Valutazione e trattamento degli autori di reati sessuali online sui minori

Carla Maria Xella, Maria Maccarrone

2.1 Introduzione

I reati perpetrati attraverso lo sfruttamento sessuale dei minori hanno da sempre sconvolto l'opinione pubblica; negli ultimi anni, tuttavia, qualcosa è cambiato nella percezione collettiva: il fenomeno appare sempre meno come un problema consumato nell'intimo di una oscura, solitaria e personale deviazione sessuale, assumendo una pericolosità sociale crescente, legata all'uso pervasivo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La Rete è difatti un virtuale in cui, in ogni parte del mondo, si può scambiare in tempo reale materiale illegale in forma più o meno riservata, anche grazie all'impiego di appositi software che rendono non identificabile l'utente e permettono l'accesso all'enorme spazio del cosiddetto *deep web*. Sulle chat o su altri canali di discussione, non solo è possibile inviare e ricevere materiale pedo-pornografico, ma anche tentare di adescare le future giovani vittime

In questo capitolo, verranno presentate le considerazioni teoriche evidenziate nella letteratura internazionale (Fortin et al., 2015) circa le caratteristiche psicologiche di chi consuma materiale pedopornografico, con particolare riguardo per i tratti comuni e le differenze tra chi si rende artefice di veri e propri atti di adescamento on line; e chi, invece, si limita al consumo di materiale pedopornografico. L'analisi condotta in questa sede terrà conto degli esempi clinici tratti dalla casistica presa in esame ai fini del progetto ACSE: 18 soggetti intercettati dalla Polizia Postale e trattati dal C.I.P.M., in sede intramuraria o extramuraria.

I diciotto casi presentano differenze sostanziali in termini anagrafici e di contesto familiare. Per quanto attiene la provenienza geografica, i casi trattati provengono tutti dal Centro e dal Nord Italia, visto che il progetto si è svolto in ambito intramurario dentro il carcere di Rebibbia e di Milano-Bollate e nei due presidi Criminologici Territoriali di Milano e Roma (il presidio romano è stato avviato grazie a questo progetto).

Le riflessioni teoriche svolte nei prossimi paragrafi hanno trovato riscontro sul campo, pur lasciando aperti aspetti su cui si dibatte ancora, inerenti la funzione della pedopornografia come facilitatore vs inibitore del passaggio all'atto: la nostra stessa casistica porta evidenze di entrambi gli aspetti (vedi box caso "Salvo" e box caso "Stefano").

2.2 Un consumo problematico e compulsivo

Il consumo intensivo di pornografia, anche di quella non legata allo sfruttamento di minori, ha sempre caratteristiche problematiche e può servire a diversi scopi. In primo luogo, può essere una sorta di fuga dai problemi quotidiani, per evitare di sentirne il disagio (Young, 2000). L'evitamento emotivo e il momentaneo sollievo rafforzano il comportamento; il consumo regolare può così diventare compulsivo ed essere accompagnato da assuefazione e tolleranza, sintomi che portano ad una ricerca costante di novità per ritrovare sensazioni forti. Il piacere associato a una nuova, eccitante scoperta rafforza infatti in modo intermittente il comportamento, proprio come avviene per l'occasionale vincita di un giocatore d'azzardo: l'ossessione può quindi svilupparsi con un aumento della raccolta del materiale.

Un altro fattore importante è la compulsività sessuale, che consiste in dipendenza dal sesso e sintomi da mancanza dello stesso: il 17% dei consumatori di pornografia su Internet risponde a questo criterio (Cooper e altri 2000 e 2001). L'interesse eccessivo per il sesso è, come noto, uno dei fattori dinamici di rischio per il comportamento sessuale deviante (Eher, Matthes e altri, 2012; Harris, 2011)

Spesso quindi il consumatore di pedopornografia arriva dal consumo di pornografia generica, mosso dalla ricerca di sensazioni sempre più forti, come riportano Ray, Kimonis, & Seto, (2013). Il 18% dei 227 soggetti della loro ricerca – consumatori di pornografia generica - ha ammesso di aver consumato anche pornografia minorile.

Una parte di consumatori di pornografia minorile arriva invece alla pedopornografia in ragione di una preferenza sessuale già presente (e più o meno esclusiva) per i minori.

2.3 Il rapporto tra consumo di pedopornografia e aggressione sessuale

I risultati delle ricerche sul nesso esistente tra consumo di materiale pedopornografico e aggressioni sessuali non sono univoci. Secondo Hanson e Babchshin (2009), il 18,5% dei consumatori di pornografia minorile ha anche commesso abusi sessuali su minori. Seto, Hanson e Babchishin (2011) documentano in un altro studio che il 12% degli aggressori online ha anche antecedenti di abusi diretti su minori, ma la percentuale di abusi diretti diventa del 55% se si considerano gli atti mai arrivati al sistema giudiziario. Secondo Bourke ed Hernandez (Bourke & Hernandez, 2008), le percentuali di abusi antecedenti conosciuti e di quelli confessati successivamente (dopo essere stati sottoposti ad analisi poligrafica²) sono invece rispettivamente del 24% e dell'85%.

Il 36% degli autori di reati sessuali ha ad ogni modo utilizzato la pedopornografia come "stimolazione" primadi commettere il reato (Hill, Briker e Berner 2006).

Dalla letteratura più recente, si evince che il tasso di recidiva per gli autori di reati di pedopornografia (Seto&Eke, 2005) su 5 anni è del 3%,per quanto riguarda la recidiva sessuale con contatto; mentre è del 9% per quanto riguarda la recidiva sessuale tramite Internet.

Come si vede, non si tratta di percentuali molto elevate: è da tener presente, peraltro, che la probabilità che un autore di reato sessuale con contatto ripeta il reato dopo la carcerazione è di circa il 17% (K. R. Hanson&Bussière, 1998).Sembra quindi che i consumatori di pedopornografia senza precedente storia di abuso sessuale ricorrano meno a un successivo *agito*. Secondo alcune ricerche, la frequenza di consumo di pedopornografia contribuisce ad una riduzione, almeno temporanea, degli atti di violenza sessuale nei soggetti ad alto rischio (Kingston et al 2011).

Di seguito, viene sintetizzato il caso di "Salvo"³: il soggetto inizia a consumare materiale pedopornografico allo scopo di tenere maggiormente sotto controllo il passaggio all'atto.

Il caso di "Salvo"

Salvo ha 43 anni e un handicap fisico congenito. Vive da solo e non ha mai avuto relazioni sentimentali né di amicizia. Al momento dell'arresto, viene trovato in possesso di una grande quantità di materiale, tutto scrupolosamente archiviato.

Salvo proviene da una famiglia della piccola borghesia di una città del Nord. I genitori, poco protettivi e svalutanti, non hanno mai sostenuto il suo bisogno di autonomia e di parità con i coetanei, sottolineando invece le sue difficoltà fisiche. Inizia molto precocemente (intorno ai 6 anni) a praticare giochi sessuali con altri bambini, prevalentemente maschi, prima coetanei, poi man mano che la sua età avanza, sempre più giovani.

Intorno ai 20 anni, partecipa ad una associazione che si occupa di minori stranieri; è accusato di molestie su minori e non viene denunciato ma allontanato. Da allora, risulta sempre sessualmente interessato a ragazzini tra i 12 e i 15 anni. Comincia a scaricare materiale pedopornografico con l'intento di evitare gli *agiti*, le fantasie però sono sempre presenti in modo invasivo. La probabilità che abbia commesso comunque altri *agiti* è molto alta. Salvo è seguito con una terapia di gruppo e con un intervento individuale, che mira alla costruzione di una migliore capacità relazionale con persone di età adeguata e al decondizionamento comportamentale.

² La cosiddetta "macchina della verità".

³ I nomi attribuiti ai soggetti trattati nel progetto ACSE sono fittizi, per comprensibili ragioni deontologiche e giuridiche.

Questi dati non debbono tuttavia ingannare rispetto alla pericolosità sociale di soggetti come “Salvo”: il consumo di pedopornografia favorisce infatti, grazie all’ampia richiesta di stimoli sempre più forti, la *produzione* di immagini e video, cioè di abusi sessuali veri e propri, sempre più perversi e violenti su bambini sempre più piccoli. Inoltre, spesso i consumatori di pedopornografia diventano essi stessi produttori di video in cui commettono reati di abuso sessuale sui minori, utilizzati come “moneta di scambio” nelle community o nei circuiti pedopornografici per accreditarsi e ottenere nuovo materiale da condividere e scambiare.

2.4 Le differenze tra abusanti di minori e consumatori di pedopornografia

Gli abusanti di minori hanno più spesso dei consumatori di pedopornografia una storia di vittimizzazione (soprattutto abuso fisico o sessuale) durante l’infanzia. La presenza in anamnesi di abusi sessuali nel corso dell’infanzia e di esposizione precoce alla pornografia (prima dei 12 anni) rende più alto il rischio di commettere abusi sessuali in età adulta (Elliott, Beech, Mandeville-Norden, & Hayes, 2009).

Tra gli abusanti di minori sono in genere presenti maggiori problemi di adattamento sociale: problemi scolastici (disciplina, ritardo, sospensione, espulsione); difficoltà nell’intrattenere relazioni sul lavoro; instabilità occupazionale. Possono essere presenti problemi di autoregolazione legati a una maggiore impulsività emotiva o al consumo di alcol o di droga; vi sono anche casi in cui affiorano tratti antisociali, con un livello di psicopatia più elevato (Webb, Craissati, & Keen, 2007).

Come si è detto, tra gli abusanti di minori sono presenti più di frequente condotte criminali: reati sessuali con contatto, reati contro la persona o la proprietà; minor empatia (generale e per le vittime), maggiori distorsioni cognitive rispetto alla violenza sessuale sui bambini (Elliott et al., 2009). Si possono evidenziare maggior congruenza emozionale con i bambini e maggiori opportunità di essere in contatto con loro. Tutti questi elementi possono essere considerati come fattori di rischio di violenza sessuale.

Di seguito viene illustrato il caso di “Emanuele”, dove la violenza psicologica e fisica subita nell’infanzia, in un contesto familiare maltrattante, porta il soggetto a grandi lacune psicologiche.

<i>Il caso di “Emanuele”</i>
<p>Emanuele cresce in un contesto familiare gravemente disfunzionale, con un padre ipercontrollante e maltrattante, soggetto a improvvisi e violenti scoppi di collera. La madre è sempre stata passiva. La famiglia provvede a tutti i bisogni materiali del figlio, anche in modo eccessivo, non permettendogli una reale autonomia. Si presenta come una persona evitante e con tratti paranoidei.</p> <p>Emanuele tenta un distacco dalla famiglia con il matrimonio, che però fallisce dopo due anni. Poco tempo dopo, commette un pesante abuso sul figlio di 8 anni, con possesso, produzione e scambio di materiale pedopornografico.</p> <p>Proviene da un percorso di psicoterapia individuale, che Emanuele nomina spesso, ma di cui non si conoscono i contenuti. Nel corso del trattamento, avvenuto in contesto intramurario, il soggetto ha potuto iniziare una riflessione circa il reato commesso e ha potuto gradualmente aprirsi, anche di fronte al gruppo. Il percorso trattamentale dovrebbe proseguire visto il delicato equilibrio psicologico e le scarse capacità relazionali di Emanuele.</p>

I consumatori di pedopornografia che non hanno commesso aggressioni presentano maggiori problematiche di regolazione sessuale e usano più spesso il sesso come strategia di *coping*⁴. Nei loro archivi vi è spesso una maggior quantità complessiva di immagini, ma un minor numero di immagini "esplicite" o di immagini di bambini in età prepubere rispetto ai consumatori che sono passati all'atto.

In estrema sintesi, la loro condotta criminale si limita alla pedopornografia; è inoltre meno frequente il consumo di sostanze, l'orientamento sessuale è definito in senso etero- o omosessuale e hanno maggiori possibilità di accesso a Internet.

Di seguito viene riportata la storia di "Michele" che descrive l'ipersessualità e la pervasività delle fantasie sessuali devianti legate alla ricerca di materiale pedopornografico.

Il caso di "Michele"

Michele è un uomo di circa 40 anni. La madre è sempre stata molto protettiva e il padre emotivamente distante. Ha buone capacità di socializzazione, anche se pochi amici intimi, ed è sempre stato molto dipendente dalle opinioni dei genitori, tanto da scegliere scuola e lavoro solo in base alle loro preferenze. A 30 anni Michele si sposa ed ha un figlio, che ora ha 9 anni. Quattro anni dopo si separa dalla moglie e torna a vivere con i genitori. Da allora, non ha più relazioni sentimentali, frequenta prostitute ed ha un'intensa attività masturbatoria, sempre legata a fantasie sessuali devianti che riguardano, cioè, atti sessuali con soggetti femminili in età compresa tra gli 8 e i 15 anni. Michele fa risalire questa preferenza alla "cotta" mai ricambiata per una coetanea, quando aveva tra i 12 e i 15 anni. Al momento dell'arresto, viene trovato in possesso di una grande quantità di materiale illecito, che però sostiene di non aver mai scambiato, ma solo collezionato. La raccolta dura da circa 15 anni.

2.5 Il consumo di pornografia deviante e il passaggio all'atto

Anche nel caso della pornografia generica il consumo frequente può essere problematico. In un campione di studenti universitari è stata riscontrata una correlazione positiva tra consumo frequente di pornografia generica e numero di aggressioni sessuali riferite spontaneamente (Malamuth et al., 2000). L'esposizione alla pornografia violenta (nell'ambito di una ricerca condotta in laboratorio) provoca nei soggetti un aumento temporaneo di distorsioni cognitive favorevoli all'aggressione sessuale (Allen et al. 1995), all'aumento di aggressività fisica (Malamuth et al., 2000), all'accrescimento di eccitazione sessuale davanti a stimoli di aggressività sessuale (Kingston et al, 2009).

L'apprendimento sociale generato dal vedere, nei film pornografici, le attrici rispondere favorevolmente ad approcci maschili, anche violenti e coercitivi, può portare alcuni individui più a rischio a pensare che le donne possano reagire nello stesso modo anche nella realtà. Vedere uomini che mettono in atto gesti violenti e coercitivi, senza conseguenze negative, può inoltre portare a pensare che questi comportamenti siano normali o quantomeno tollerati.

Anche la corretta decodifica dei segnali da parte dell'altro può essere compromessa: alcuni uomini possono concentrare la propria attenzione solo su segnali non verbali, interpretati come consenso, senza prestare invece attenzione a quelli di disaccordo o di disagio. Nei soggetti più impulsivi, l'eccitazione causata dalla visione di pornografia può facilitare l'aggressione se, in un contesto di prossimità, si sentono "provocati" da una donna.

L'esposizione alla pornografia aumenta le probabilità di aggressione sessuale negli individui ritenuti più a rischio, come ad esempio:

⁴ Le strategie di *coping* fanno riferimento alle modalità di adattamento con le quali si fronteggiano situazioni stressanti. A seconda dell'esito positivo o negativo il *coping* potrà essere definito funzionale (adattamento) o disfunzionale (aumento dello stress).

- chi presenta attitudini ostili (dominante, controllante, svalutante) verso le donne (mascolinità ostile);
- chi è portato a vivere una sessualità impersonale con numerosi partner sessuali e non investe nella relazione (Vega e Malamuth 2007);
- soggetti predisposti a una sessualità deviante, che dalla visione di pornografia traggono un modello e un rinforzo della loro attitudine a dominare o controllare l'altro.

Anche nel caso della pedopornografia, la masturbazione ripetuta, associata a immagini di minori impegnati in attività sessuali, può portare allo sviluppo progressivo di un'eccitazione sessuale per tali immagini, o rinforzare un'attrazione sessuale per i bambini già presente. La visione ripetuta di pedopornografia desensibilizza i consumatori al tipo di pratiche sessuali presentate, abituandoli a percepirle come "normali".

E, come per la pornografia generica, vedere dei bambini partecipare "con piacere" ad attività sessuali con adulti può portare gli individui più a rischio a pensare che anche nella realtà questo possa avvenire, nonché a interpretare come curiosità sessuale i segnali non verbali, senza considerare quelli di disagio, o a passare all'atto in modo impulsivo se sono eccitati o disinibiti, per esempio grazie all'uso di alcol o sostanze stupefacenti. Per i consumatori che accedono alla pedopornografia, i bambini fotografati o filmati sono disumanizzati, sono "solo immagini", o creature gioiose che si divertono e provano piacere. I consumatori ignorano le conseguenze ed il danno causato alle vittime e non sentono di fare qualcosa di sbagliato, tantomeno un reato: in fondo, non sono loro a commettere violenza sessuale poiché le immagini sono già presenti sul Web. La corrispondenza e lo scambio con altri consumatori e distributori di pedopornografia contribuisce a farli sentire più accettati e inseriti nella vita reale e, al tempo stesso, ad allontanarli da un mondo in cui si sentono spesso diversi o emarginati; talvolta si sentono addirittura rinforzati e valorizzati se immettono "nuovo materiale" nei circuiti pedopornografici.

Alcuni tra essi cercano di entrare in contatto con minori in rete, per stimolare le proprie fantasie e masturbarsi (*Fantasy Driven Offender*), oppure per chiedere loro un incontro e avere rapporti o contatti sessuali (*Contact Driven Offenders*) (Briggs et al 2011). Tra questi ultimi, alcuni svilupperanno con le loro vittime una relazione di pseudo-intimità (*Grooming*, adescamento informatico) per portarle progressivamente all'atto sessuale. L'impressione e la concreta possibilità di anonimato su Internet favorisce una diminuzione delle inibizioni sia nelle vittime che negli aggressori, che pensano di essere meno a rischio di essere scoperti e arrestati.

In uno studio di Wolak et al. (2003), su un campione di 2.577 persone arrestate per reati sessuali su Internet:

- 935 (36%) possedevano e scambiavano materiale pedopornografico;
- 644 (25%) avevano chiesto (ad agenti di polizia sotto copertura) contatti sessuali online o offline;
- 998 (39%) avevano cercato di adescare e poi incontrare potenziali vittime;
- il 71% dei *groomers* aveva precedenti per reati sessuali con contatto (Malesky 2007).

La possibilità di passaggio all'atto è maggiore tra coloro che presentano i fattori di rischio esposti più sopra. Nel 63% dei casi sono soggetti celibi e più della metà ha meno di 25 anni. I cosiddetti *Dual Offenders* (pedopornografia e reati con contatto) hanno in precedenza preso parte a forum pro-abusanti di minori, ed hanno contattato minori o inviato pornografia (adulta o minorile) a minori (McCarthy 2010).

Di seguito si espone il caso di Stefano e la sua testimonianza in merito al *grooming*.

Il caso di "Stefano"

Stefano è un uomo di circa 50 anni. Proviene da una famiglia senza grosse problematiche, ma con una madre più autoritaria ed un padre remissivo.

Stefano è sposato, non ha mai tradito la moglie e sostiene di amarla molto. Fa uso di pedopornografia da lungo tempo, alla ricerca di stimoli sessuali nuovi: la visione di pornografia generica entrava infatti nelle abitudini sessuali della coppia. La moglie è stata tenuta all'oscuro di questo viraggio verso la pedopornografia.

Successivamente, Stefano entra in una chat, spacciandosi per una ragazzina, con lo scopo iniziale di contattare "coetanee" e parlare di sesso. Successivamente comincia a chiedere loro foto intime o a contenuto sessuale. L'uso di materiale pedopornografico continua.

Stefano ha cercato a lungo un aiuto psicologico ed è infine approdato al Presidio Criminologico Territoriale del Comune di Milano su invio di un professionista privato.

2.6 Caratteristiche dei sex offenders online vs popolazione normale

Gli *online offenders* sono stati spesso vittime, durante l'infanzia, di abusi fisici e sessuali, hanno difficoltà relazionali; sono infatti single o hanno rapporti insoddisfacenti. Possono avere precedenti di abuso di droga o alcool (Babchishin, Karl Hanson, & Hermann, 2011).

Possono inoltre presentare:

- disturbi dell'umore;
- bassa autostima;
- solitudine emotiva (accentuata dal consumo di porno);
- tratti di personalità del cluster C (evitante, ossessivo – compulsivo);
- difficoltà interpersonali e di affermazione di sé (Laulik et al 2007);
- preoccupazioni sessuali e problemi di autoregolazione sessuale (Webb et al 2007);
- eccitazione sessuale deviante.

Altre caratteristiche da indagare potrebbero essere:

- esposizione precoce alla pornografia;
- tempo totale passato online;
- tipo, uso e frequenza del consumo di pornografia;
- canali attraverso i quali sono state ottenute immagini e video;
- uso di pseudonimi o false identità, conoscenze relative all'anonimato in internet, presenza di materiale criptato;
- tipo di materiale reperito: da quando, organizzato/disorganizzato, rapporto tra pornografia minorile e altro tipo di pornografia.

2.7 Linee generali di intervento utilizzate nel progetto ACSE

A partire dalla seconda metà degli anni '70 c'è stato nel mondo un progressivo sviluppo della ricerca e della clinica relativa all'aggressione sessuale, alla sua eziologia e al suo trattamento, che ha portato alla nascita e alla diffusione, prima in Canada e negli Stati Uniti, successivamente anche in molti Paesi europei, di programmi trattamentali volti a prevenire la recidiva nei soggetti autori di reati sessuali, sia durante il periodo di carcerazione, sia in regime extramurario, come misura alternativa alla detenzione o come proseguimento di un programma iniziato durante la detenzione stessa. Ne è un esempio il *suivi socio-judiciaire* francese: al termine della pena, è previsto per chi ha compiuto un reato sessuale un periodo, anche molto lungo, di supervisione ed eventualmente di trattamento. Nulla di tutto questo avviene nel nostro Paese, dove la situazione è particolarmente schizofrenica: mentre da un lato cresce l'allarme sociale rispetto alle violenze sessuali e agli abusi sui minori, la nostra legislazione – malgrado l'adesione formale alla Convenzione di Lanzarote, recepita nel 2012, che invece ne sollecita l'implementazione - non prevede *alcun intervento*

sull'autore di reato sessuale che vada al di là della carcerazione.

L'Unità di Trattamento Intensificato della CR di Milano-Bollate, fondata nel 2005 dal C.I.P.M. (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione) e il Presidio Criminologico Territoriale di Milano, gestito dallo stesso C.I.P.M. in convenzione con il Settore Sicurezza del Comune di Milano, costituiscono due delle pochissime realtà italiane dedicate al trattamento di questi soggetti, e certamente le uniche che si basano su un programma trattamentale integrato e completo, all'interno e all'esterno del carcere (Giulini e Xella, 2011). La continua riduzione dei finanziamenti, che comunque sono e sono sempre stati di carattere locale, rende purtroppo molto precario il futuro di questi programmi, che sono ormai divenuti un punto di riferimento per le Amministrazioni Penitenziarie italiane e un centro di formazione per gli operatori di vari Istituti. Il progetto ACSE ha permesso l'attivazione di un'unità trattamentale coordinata dal C.I.P.M. anche all'interno della Casa Circondariale di Rebibbia (Roma) e di un Presidio Territoriale extramurario⁵. Tuttavia, mentre l'esperienza pluriennale di Bollate si è sviluppata all'interno di un contesto penitenziario a forte impronta trattamentale, con una struttura particolarmente aperta e moderna, senza problemi di sovraffollamento, l'Istituto romano di Rebibbia è stato un "terreno" sperimentale, dove è stato difficile attuare alcune precondizioni che in quello milanese erano date per scontate, come ad esempio la possibilità di utilizzare una sezione del carcere esclusivamente dedicata al trattamento ed occupata solo dai detenuti che vi prendevano parte. Ciò ha reso il lavoro più complesso, ma ha anche dato la possibilità di confermare la forza metodologica dell'impianto trattamentale. Gli operatori, il personale del carcere e i detenuti stessi si sono trovati coinvolti in un percorso dalle caratteristiche fortemente innovative, in uno sforzo comune di collaborazione che ha permesso di trarre il massimo possibile dalla situazione esistente.

I programmi trattamentali per *sex offenders* costituiscono un mezzo di prevenzione relativamente a basso costo⁶, specie se si considerano i costi sociali di un reato come quello sessuale, che invece sono enormi. Essi si estendono dalla vittima diretta alla sua famiglia, alla famiglia dell'aggressore, fino alle generazioni future: il 68% delle mogli o compagne di uomini che abusano sessualmente dei figli o dei figliastri ha una storia pregressa di abusi sessuali (M. Couture & Couture, 2011). L'ATSA calcola in oltre 1,5 milioni di dollari i danni, tangibili e non, provocati da un *sex offender* "medio" nel corso della propria vita: peraltro, anche considerando i puri costi "vivi", una ricerca del Ministero della Sicurezza Sociale canadese ha valutato che, per ogni dollaro speso in un programma trattamentale per *sex offenders*, il contribuente e le vittime risparmiano una cifra che varia da 1,19 a 5,27 dollari.

La struttura di questi programmi, che si richiamano alla tradizione internazionale, soprattutto canadese, è una struttura di gruppo e nella maggior parte dei casi si svolge all'interno di un iter giudiziario, anche se non mancano, specialmente negli ultimi anni e specialmente per autori di reati online, le richieste ai Presidi esterni di prese in carico da parte di soggetti che si percepiscono *a rischio* di commettere reati sessuali, ma che di fatto non sono ancora passati all'atto. Non è pensabile poter trattare questo tipo di problematica, ai fini della prevenzione della recidiva, in un rapporto terapeutico individuale di natura privata, basato sulla libera scelta e sull'alleanza terapeutica, anzi questa rischia di diventare una trappola pericolosa per il terapeuta.

La minimizzazione e la negazione, caratteristiche specifiche del funzionamento psichico di questi soggetti rischia di manipolare il vissuto stesso della terapia, senza parlare delle possibili implicazioni sul "legame terapeutico" se emergono degli elementi punibili penalmente.

⁵ Nel corso del progetto sono stati complessivamente trattati, a Milano e Roma, 85 condannati per reati sessuali.

⁶ Secondo l'ATSA (Association for the Treatment of Sexual Abusers) un programma trattamentale intramurario aumenta di circa il 20% il costo di una carcerazione e il costo complessivo annuo di un programma trattamentale, intra- ed extramurario, è stimato tra i 6000 e i 7500 dollari per detenuto.

I programmi sono realizzati in stretta collaborazione con l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e prevedono anche, quando possibile per ragioni di budget, un supporto individuale. Se infatti l'ascolto empatico è una parte essenziale di ogni tipo di terapia, non è solo con questo che si possono affrontare problematiche così delicate e complesse. Anzi, l'ascolto empatico tout-court, non accompagnato cioè da un confronto costante con il reato commesso rischia di favorire una collusione controproducente e pericolosa.

Il contesto giudiziario (detenuti definitivi, in attesa di giudizio, in misura alternativa ecc.) permette invece di non perdere il focus su alcuni punti base:

- ciò di cui si parla non è una fantasia, non è un evento casuale, non è un "problema": è un reato punito dal codice penale;
- il reato è stato commesso dall'utente, che è detenuto, o lo sarà, o lo è stato.
- il reato è commesso "contro la persona", cioè ha prodotto una o più vittime, che ne stanno scontando le conseguenze e probabilmente le sconteranno per il resto della loro vita.

Accettare il contesto rende implicitamente vere queste asserzioni e dunque fornisce una prima cornice cognitiva al trattamento. La pena diventa così un primo, possibile, fattore trattamentale.

Il secondo fattore trattamentale è la costruzione della motivazione, che all'inizio è prevalentemente, se non esclusivamente, utilitaristica, e ciò sia per quanto riguarda il programma intramurario che quello extramurario.

Essere trasferiti in un Istituto più confortevole e all'avanguardia, come Milano-Bollate, o in una sezione più tranquilla, come a Rebibbia (dove la sezione che ospitava il trattamento era chiamata dai detenuti "l'Italia", mentre le altre sezioni erano considerate come paesi in guerra, es: la "Siria"); oppure presentare al Magistrato inquirente la prova di buona volontà di partecipare a un trattamento quando si è ancora in attesa di giudizio. Spesso sono queste le motivazioni iniziali.

Tuttavia, per poter essere ammesso al programma trattamentale, durante un colloquio iniziale il detenuto deve ammettere (anche solo parzialmente) di aver commesso il reato di cui lo accusano, e di voler iniziare un trattamento di prevenzione della recidiva. Certo, lo fa di solito con ampie riserve mentali, pensando che potrà sempre ritrattare, o dire che ha ammesso solo per convenienza; ma entra comunque nella prospettiva cognitiva ed emotiva della possibilità di riconoscere la propria responsabilità.

Per l'amministrazione penitenziaria il percorso trattamentale vale come *osservazione scientifica della personalità*, per alcuni reati prerequisito necessario per poter richiedere i benefici di legge (legge 38/2009). Alla fine del trattamento - e quindi dell'anno di osservazione - a fronte di una relazione di sintesi da parte dell'équipe trattamentale sulla sua partecipazione alle attività previste, il detenuto può fare richiesta di permessi. Questa diventa una leva motivazionale in più per richiedere di accedere al percorso trattamentale.

E' chiaro che si tratta di una richiesta strumentale, motivata dalla convinzione che il trattamento servirà per avere più facilmente i benefici, ma è comunque un modo di creare un primo contatto: una motivazione più profonda e convinta dovrà svilupparsi ed essere valutata positivamente dall'équipe trattamentale nel corso dei primi due mesi di lavoro, che costituiscono una sorta di "periodo di prova", per poter accedere al trattamento vero e proprio.

Il trattamento ha presentato alcune variazioni, a seconda che si sia svolto all'interno del carcere o sul territorio, o anche in relazione alle possibilità offerte dai diversi Istituti (Milano e Roma, ad esempio). Nel complesso, comunque, si basa su un modello di prevenzione della recidiva (*Relapse Prevention, RP*), modificato e "arricchito" dalla teoria applicata del *Good Lives Model* ed integrato da altri interventi, come l'arteterapia, la musicoterapia, la *mindfulness*, la meditazione, l'attività motoria.

Il modello classico RP per i *sex offenders* è strutturato sulla base di quelli già utilizzati per la prevenzione delle ricadute nelle tossicodipendenze. Esso si basa sull'assunto che l'atto deviante non avvenga mai all'improvviso, ma sia il risultato di una serie di azioni dapprima apparentemente anodine, poi sempre più connotate in senso deviante, fino al reato vero e

proprio. Il trattamento consiste quindi nello sviluppo della capacità di identificare, e conseguentemente di evitare, le situazioni a rischio (cioè i cosiddetti fattori *dinamici* di rischio) fin dall'inizio del processo, a cominciare dagli stati d'animo problematici che ne sono alla base (frustrazione, umiliazione, rabbia, depressione ecc). Secondo il modello modificato da Marshall, Anderson e Fernandez (1999), il processo che porta all'aggressione parte da uno stato emotivo problematico, che genera una focalizzazione sui pensieri relativi all'aggressione (semplificazione cognitiva) e l'esclusione di pensieri relativi alle conseguenze possibili (dolore della vittima, denuncia dell'aggressore, ecc). Una volta compiuto il reato, il soggetto mette in atto negazione e minimizzazione per giustificare l'atto commesso. Questo approccio è risultato efficace nel ridurre il rischio di recidiva dal 17,3% al 9,9% (R. K. Hanson et al., 2002) ed è quello più diffuso e conosciuto.

Negli ultimi anni, tuttavia, sono state mosse alcune critiche a questo modello, basato essenzialmente sull'evitamento, in quanto questo viene considerato necessario, ma non sufficiente a trattare un fenomeno così complesso. E' nato così il *Good Lives Model*, che, sulla base della teoria integrata dell'aggressione sessuale proposta da Ward e altri (Ward & Beech, 2006; Ward, Mann, & Gannon, 2007) considera il reato sessuale come *un mezzo sbagliato, disfunzionale e dannoso di soddisfare bisogni normali*, bisogni che gli aggressori sessuali hanno in comune con tutti gli esseri umani.

Punto centrale dell'intervento è aiutare il soggetto a costruire un programma di vita efficace e soddisfacente, che passi da obiettivi intermedi raggiungibili e realistici, come ad esempio il miglioramento delle abilità sociali di base, che rafforzino l'autostima e rendano meno probabile il ricorso al reato sessuale come mezzo per evitare stati emotivi intollerabilmente disturbanti. La ricostruzione dei fatti che hanno portato al reato è un aspetto che resta importante, ma non è centrale. Si bada piuttosto a ricostruire lo stato d'animo, i pensieri e le emozioni che hanno preceduto la commissione del reato.

2.7.1 La valutazione del rischio di recidiva

Una parte importante del lavoro trattamentale, svolto all'interno del progetto ACSE, è la valutazione iniziale del rischio di recidiva di ciascun soggetto che entra in trattamento. Lo scopo di tale valutazione non è solo quello di ottenere un dato sulla pericolosità del soggetto, ma soprattutto quello di tracciare un *profilo personale* sia dei bisogni criminogeni, sia dei fattori di protezione per ciascun soggetto. Il trattamento può in questo modo essere mirato ed efficace, secondo il principio Risk- Need- Responsivity (RNR) di Andrews e Bonta (Bonta & Andrews, 2007)⁷. Gli strumenti utilizzati nei programmi del CIPM sono la STATIC 99-R e la STABLE 2007.

La STATIC-99R definisce 10 fattori di rischio noti per avere influenza sulla recidiva:

- età alla fine della carcerazione: il rischio aumenta quanto più giovane è il soggetto;
- convivenze (costituiscono un fattore protettivo);
- tendenza ad esercitare violenza anche non sessuale: la presenza di reati di violenza non sessuale nell'attuale condanna o reati violenti precedenti;
- presenza nel fascicolo personale di reati sessuali precedenti e presenza di reati sessuali senza contatto;
- numero di condanne riportate per qualsiasi reato;
- tipo di vittime: l'aver fatto vittime extrafamiliari, o sconosciute, o di sesso maschile aumenta il rischio di recidiva.

Le categorie di rischio vanno da bassa (punteggio 0-1) a alta (punteggio >6).

⁷ Il trattamento, per essere efficace, deve essere commisurato alla gravità del rischio di recidiva, deve essere mirato ai bisogni criminogeni effettivi e dev'essere strutturato in modo che il soggetto possa trarne il massimo beneficio in base alle sue possibilità.

La STATIC-99R possiede una buona predittività, ma ha il difetto di essere, appunto, statica, cioè di non dare alcuna indicazione clinica su come maneggiare il rischio ed intervenire su di esso attraverso il trattamento: essendo basata sulla storia passata del soggetto, non si può che prendere atto della sua maggiore o minore pericolosità. Per questo motivo è stato introdotto nella valutazione del rischio il concetto di predittori dinamici: si intendono con questo termine caratteristiche di personalità relativamente stabili, ma suscettibili di trattamento e perciò modificabili. In base al principio del rischio, proprio su questi fattori è necessario indirizzare gli sforzi per ottenere risultati positivi.

Nascono così dal lavoro di Harris e Hanson (Hanson et al., 2007) le scale STABLE-2000 e STABLE-2007. Lo scopo è quello di fornire agli operatori una guida semi-strutturata che mira a definire un profilo personale di rischio per ciascun soggetto. Sarebbe però limitante giudicare la STABLE solo come uno strumento di valutazione in negativo: in realtà si parla già qui - come sempre più si farà in futuro - di fattori protettivi, come la presenza di un lavoro stabile, di una buona rete sociale e di una stabilità affettiva e si evidenzia la necessità di un piano di trattamento individualizzato in base al tipo di rischio presentato. Appunto perché dinamici, e quindi soggetti a cambiamento, i fattori di rischio andrebbero rivalutati con una periodicità annuale (Hanson, Gordon, Harris, et al. 2002)

I 13 item della scala sono raggruppati in 5 cluster:

- influenze sociali significative;
- deficit di intimità (capacità di relazioni stabili, identificazione emotiva con i bambini, ostilità verso le donne, rifiuto sociale/solitudine, mancanza di interesse per gli altri);
- autocontrollo generale (impulsività, scarse capacità di *problem solving*, emozioni negative/ostilità);
- autocontrollo sessuale (ipersessualità, uso del sesso come strategia di coping, interessi sessuali devianti);
- collaborazione con la supervisione.

Il punteggio di ogni item va da 0 a 2 e anche qui le categorie di rischio variano da bassa (punteggio 0-2) ad alta (punteggio >13).

Il rischio complessivo è dato dall'integrazione dei dati della STATIC-99R con quelli della STABLE. In questo modo, per la recidiva sessuale si ottiene un livello di predittività di .81, più elevato quindi di quello ottenuto con l'uso della sola STATIC.

La combinazione STATIC/STABLE viene usata anche per valutare il rischio di recidiva non strettamente sessuale, cioè la recidiva per reati violenti di qualunque tipo e per reati in genere, la cui incidenza, come abbiamo detto, è per i *sex offenders* assai più alta di quella dei reati sessuali in sé: rispettivamente di circa il doppio e di circa il triplo per ogni categoria di rischio (Fernandez, Harris, Hanson et al., 2012).

Ancora migliore è la predittività quando viene usato anche un altro strumento, la scala ACUTE, che ha lo scopo di segnalare i fattori di rischio acuti e contingenti:

- l'accesso a potenziali vittime (per esempio, andare ad abitare davanti a una scuola per un soggetto che ha commesso reati contro minori);
- uno stato d'animo particolarmente ostile;
- la presenza di fantasie sessuali invasive;
- il rifiuto del trattamento.

Questi fattori sono collegati sia al rischio di recidiva sessuale e/o violenta, sia al rischio di recidiva generica. Specificamente legati alla recidiva generica sono invece gli altri tre fattori (Hanson, Gordon, Harris, et al. 2002; Hanson e Harris, 2010):

- crollo emotivo (depressione, pensieri suicidi, grave confusione, agitazione, vissuti persecutori);
- perdita improvvisa di sostegno sociale (perdita di una o più relazioni significative, esperienze di rifiuto sociale o contatti con compagnie pericolose);

- abuso di sostanze.

Utilizzata, com'è ovvio, nella supervisione di soggetti a piede libero, la scala ACUTE migliora ulteriormente la possibilità di prevedere correttamente il rischio di una recidiva (in questo caso, trattandosi appunto di fattori acuti, relativamente all'immediato futuro): il livello di predittività a 45 giorni è .92. A differenza della STABLE, come abbiamo visto, la scala ACUTE considera anche il rischio di recidiva generica.

2.7.2 Il trattamento specifico dei fruitori di pedopornografia

Per quanto riguarda i cosiddetti *Dual Offenders*, cioè i soggetti per i quali la consumazione di pedopornografia è solo una parte dell'attività sessuale deviante, che comprende anche reati di contatto, il programma trattamentale non è diverso da quello destinato a chi ha commesso solo reati di contatto.

Per coloro che invece hanno commesso "solo" reati relativi all'uso e allo scambio di materiale pedopornografico, senza vittime dirette, il trattamento potrebbe essere mirato a obiettivi specifici. Non c'è accordo in letteratura rispetto al fatto di trattare i pedopornografi "puri" insieme agli autori di reati di contatto: secondo alcuni, i soggetti meno a rischio potrebbero addirittura essere stimolati all'*agito* nel partecipare a tali gruppi "misti" (Munro, 2013).

Nell'esperienza di trattamento svolta, i gruppi misti hanno dato buoni risultati sul piano del cambiamento di prospettiva e dell'evitamento della recidiva, ma questo potrebbe essere un ulteriore oggetto di ricerca.

In base a quanto sin qui detto, gli obiettivi specifici di un intervento con i consumatori di pedopornografia potrebbero essere:

- i deficit a livello di abilità sociali e di intimità;
- i problemi di regolazione emotiva;
- l'uso della pornografia deviante per gestire il disagio e fuggire dalle difficoltà (evitamento emotivo);
- la gestione delle fantasie e dell'eccitazione devianti;
- le distorsioni cognitive:
 - giustificazioni: "Sono solo immagini"
 - normalizzazione: "È tutto materiale disponibile sul Web" "Lo fanno tutti" "È meno grave di un abuso"
 - oggettivizzazione del bambino;
- relazioni e collusione con altri utenti.

Durante il progetto si è avuto modo di sviluppare un approccio in linea con il *GoodLives Model*, mirante a diminuire diniego e minimizzazione, e ad aumentare il livello di consapevolezza rispetto alle conseguenze del comportamento deviante per il soggetto stesso e per la sua famiglia, nonché la dissonanza cognitiva con i suoi valori e le sue aspirazioni. Precisare ed individuare tali valori e tali aspirazioni costituisce una parte essenziale dell'intervento.

Il passo successivo è quello di identificare mezzi concreti, cioè comportamenti da mettere in atto e limiti da rispettare, al fine di diminuire tale dissonanza. L'automonitoraggio dei momenti più a rischio e delle situazioni scatenanti può essere molto utile, così come porre limiti concreti all'uso del computer.

L'individuazione e la confutazione delle distorsioni cognitive che favoriscono il consumo ("Non è poi così grave, una volta sola, è tanto che non lo faccio, me lo merito, mi fa star bene...") è una parte altrettanto importante dell'intervento.

L'evitamento delle emozioni disforiche⁸ è un tratto comune in questi soggetti: nella strategia trattamentale rientra quindi l'educazione a riconoscere, osservare e descrivere le emozioni stesse – compreso il desiderio deviante -anziché fuggirle attraverso la pornografia. La pratica della *mindfulness* può in questo fornire un valido aiuto.

È quindi necessario individuare i bisogni soddisfatti attraverso l'atto deviante e aiutare la persona a scoprire vie lecite per ottenere lo stesso scopo, ad esempio:

- sedare l'ansia: attraverso il rilassamento, l'esercizio fisico, la meditazione ecc.;
- vincere la noia: con nuove attività sociali e/o soddisfacenti e valorizzanti;
- superare i momenti di depressione: con tecniche psicologiche o farmaci adeguati;
- colmare i bisogni di appartenenza e di riconoscimento: favorendo le relazioni *reali* con persone di età adeguata.

Tutto questo implica la necessità di *rinunciare ad un'attività piacevole e fortemente investita*, riconoscendo la propria vulnerabilità: un lutto non facile da elaborare, che presenta sempre il rischio di ricadute. E anche le ricadute dovranno essere affrontate nel trattamento, prima che si trasformino in una vera recidiva o anche dopo che questo è avvenuto: i vissuti di scoraggiamento, la voglia di lasciar perdere tutto, l'idea di essere afflitti da qualcosa su cui non si ha alcun controllo, altro non sono che la riproposizione di distorsioni cognitive che potranno essere superate individuando con precisione i fattori che hanno portato al nuovo *agito*.

In conclusione, con questi soggetti si manifesta in modo particolare la necessità di istituire Servizi territoriali che offrano un punto di riferimento costante, anche dopo il termine di un trattamento intensivo effettuato in ambito intramurario, in stretta collaborazione con il sistema giudiziario e le risorse presenti sul territorio.

⁸ Il termine "disforia" viene utilizzato in psichiatria per indicare un'alterazione dell'umore in senso depressivo, accompagnata da agitazione, irritabilità, nervosismo.

Capitolo 3

La formazione e la sensibilizzazione del personale carcerario, dei magistrati e degli avvocati

Silvia Allegro

3.1 Introduzione

Il progetto ACSE si basa sull'assunto che i soggetti condannati per reati di natura sessuale nei confronti di minorenni riducono la loro recidiva se hanno la possibilità di avvalersi di un percorso di trattamento specifico. La normativa italiana stabilisce, inoltre, che l'accesso a tale trattamento deve essere volontario. In tal senso è necessario agire su due livelli: a) fare in modo che il percorso di trattamento sia consigliato da coloro che decidono la pena in caso di condanna ; b) sensibilizzare coloro a contatto costante con i condannati (sia dentro che fuori le carceri), al fine di ridurre la stigmatizzazione e i pregiudizi nei loro confronti. Questi atteggiamenti, infatti, aumentano l'isolamento e la sfiducia dei condannati e incidono negativamente sulla loro volontà di aderire ad un percorso di recupero.

La formazione sul tema dell'abuso sessuale è stata considerata la risposta più adeguata per sensibilizzare le figure professionali (personale carcerario, magistrati, avvocati) che operano a vario titolo con i *sex offenders*. L'obiettivo di fondo di questa attività formativa è stato, sin dal principio, quello di far aumentare la consapevolezza degli operatori del sistema giudiziario su quanto sia utile il trattamento come strumento per abbassare il tasso di recidiva in questo tipo di reati. Una consapevolezza e una sensibilità che sono, a loro volta, un elemento chiave per accrescere il numero degli autori di reati sessuali online inviati presso i gruppi di sostegno psicologico interni ai carceri di Milano e Roma, oltre che presso le unità trattamentali esterne situate in entrambi i comuni⁹.

L'attività di formazione prevista dal progetto ha, quindi, cercato di agire su entrambi i livelli e può essere suddivisa in una serie di passaggi sequenziali:

1. in una prima fase, i partner hanno dettagliato le figure professionali da coinvolgere in un percorso di formazione, distinguendo tra: a) gli psicologi che avrebbero operato nel Presidio territoriale esterno e nelle carceri; b) nelle carceri – gli operatori socio-sanitari (la loro funzione è quella di supportare le decisioni dei magistrati monitorando il percorso dei detenuti) e la polizia penitenziaria (operatori che sono in contatto costante con i detenuti); c) fuori dalle carceri – gli operatori dell'ufficio penitenziario (controllano i detenuti che scontano le pene alternative al carcere e, come gli operatori in carcere, hanno la funzione di supportare i magistrati nelle decisioni che riguardano le persone coinvolte); d) nell'area giudiziaria– la magistratura di sorveglianza, la magistratura ordinaria e l'avvocatura;
2. una volta identificati i destinatari dell'intervento, sono stati definiti i contenuti da inserire nel modulo di formazione. L'elaborazione del modulo formativo ha richiesto una negoziazione, in particolare con le strutture carcerarie coinvolte, per concertarne i tempi e modalità, al fine di garantire la massima partecipazione possibile. Inoltre, metodologie diverse sono state adottate per i diversi target nelle due città di Roma e Milano:
 - 2.1 per gli psicologi che hanno condotto i gruppi trattamentali sono state organizzate alcune giornate formative, con l'obiettivo di fornire loro le informazioni necessarie sul metodo trattamentale utilizzato dal C.I.P.M. con gli autori di reati sessuali (in proposito si veda il paragrafo 2.7 del Libro Bianco).

⁹ A Milano tale presidio esterno operava già da alcuni anni, mentre a Roma la nuova unità trattamentale è nata grazie all'avvio del progetto ACSE.

2.2 a Roma, per il personale delle strutture penitenziarie di Rebibbia e Regina Coeli, che opera fuori e dentro le carceri, sono stati organizzati due momenti strutturati e frontali di un'intera giornata. Per i magistrati di sorveglianza si è scelto di adottare una formula più partecipativa come quella della tavola rotonda. Ugualmente si è scelta la modalità della tavola rotonda per il momento di confronto con gli avvocati;

2.3 a Milano, poiché il personale coinvolto era già sensibilizzato e formato su molti degli aspetti oggetto della formazione – grazie all'attività pluriennale svolta in loco dal C.I.P.M. –, si è scelta una modalità seminariale unica per tutti gli attori coinvolti, focalizzando l'attenzione sui contenuti meno noti della dimensione online dell'abuso sessuale e delle sue caratteristiche specifiche.

3.2 La formazione al personale carcerario

Due giornate formative sono state dedicate al trattamento dei reati sessuali e dei pedopornografi, nell'ambito della formazione dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari rivolta agli psicologi penitenziari assunti e di nuova nomina; tale attività formativa ha inoltre coinvolto, per il Provveditorato Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria del Lazio a Regina Coeli, gli educatori e assistenti sociali dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, nonché gli operatori della polizia Penitenziaria e i direttori di carcere.

Il carattere informativo degli incontri, insieme ai casi studio forniti e ai diversi punti di vista proposti dai partner del progetto ACSE su autori di reato, vittime e servizi di tutela, hanno offerto ai partecipanti una panoramica esaustiva delle tematiche connesse all'abuso sessuale online.

Gli operatori penitenziari hanno mostrato molto interesse per i temi trattati, mostrandosi aperti e disponibili, sia ad apprendere i contenuti formativi che a collaborare all'avvio delle attività del progetto.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è emersa una forte esigenza formativa da parte di tutto il personale penitenziario in merito alle nuove forme di abuso sessuale online, con particolare interesse rispetto alle modalità di relazione con i soggetti autori di reato e agli approcci trattamentali sulla criminogenesi e sulla criminodinamica delle condotte sessuali devianti, senza sottacere il desiderio di conoscere meglio gli strumenti per l'ascolto e la valutazione dei *sex offenders*.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, di collaborazione attiva al progetto, l'attività formativa ha svolto un ruolo significativo perché le attività trattamentali proposte incontrassero una positiva accoglienza da parte della Direzione della Polizia Penitenziaria e dell'Area Educativa degli Istituti di Regina Coeli e Rebibbia.

Alla luce degli interventi dei partecipanti alle giornate formative, è emerso che l'integrazione tra le diverse figure operanti all'interno delle strutture carcerarie è una chiave di volta per il successo delle attività trattamentali sviluppate nel progetto.

I partecipanti ricoprivano ruoli diversi all'interno dell'istituzione penitenziaria: proprio l'eterogeneità della formazione e dell'esperienza di ciascuno ha reso particolarmente proficuo lo scambio di prospettive e di approccio al nuovo fenomeno.

La valutazione di questa formazione può considerarsi dunque positiva, tanto da rendere auspicabile dare continuità a seminari formativi sulle stesse tematiche, con cadenza annuale, nelle istituzioni penitenziarie

Una piccola criticità è stata evidenziata nella diversità delle esperienze dei partecipanti, dove le stesse informazioni possono risultare ridondanti per alcuni, troppo tecniche per altri, a seconda delle competenze e dei ruoli. Questo problema potrebbe essere superato predisponendo moduli formativi in cui, a una sessione formativa in plenaria, si affianchino sessioni specifiche per ogni tipologia professionale, sviluppate in base al curriculum e alle mansioni svolte.

3.3 La sensibilizzazione dei magistrati di sorveglianza

La magistratura di sorveglianza, nell'ordinamento giudiziario italiano, individua una parte della magistratura che ha la funzione di sorvegliare la corretta esecuzione della pena. Essa è nata con la legge di Riforma dell'Ordinamento Penitenziario, legge 26 luglio 1975 n. 354, attuativa dell'articolo 27 della Costituzione. Il suo ruolo è esteso, oltre che alle questioni relative ai diritti dei detenuti durante l'esecuzione della pena, anche alla concessione e alla gestione delle pene alternative alla detenzione, sia per la parte finale della pena sia prima dell'inizio della sua esecuzione.

In occasione di due tavole rotonde organizzate dai partner a Roma, la Magistratura di Sorveglianza di Roma si è mostrata interessata alle risorse offerte dal progetto a supporto del lavoro dei magistrati, in particolare quelle del Presidio Criminologico Territoriale¹⁰, in virtù delle opportunità in termini di diminuzione della recidiva offerte da interventi terapeutici efficaci (e percorsi tratta mentali) per i soggetti su cui si trova a esercitare la propria giurisdizione.

I partner hanno individuato, come aspetto critico, l'atteggiamento di diffidenza di alcuni magistrati, legato alla apparente mancanza di dati circa la reale efficacia del trattamento sui soggetti autori di reati sessuali. Per ovviare a questa difficoltà sarebbe stato opportuno prevedere incontri di monitoraggio periodici con i magistrati, in continuità con le attività trattamentali previste dal progetto, durante i quali analizzare i dati raccolti e discutere i risultati ottenuti sui singoli casi.

Per garantire la sostenibilità nel tempo delle attività avviate con il progetto è indispensabile dare continuità ai contatti avviati con la Magistratura di Sorveglianza e alla cooperazione interistituzionale, trasformando questa forma di collaborazione occasionale in un'attività di cooperazione più stabile che, nel tempo, consenta di rendere più sistematico l'invio al Presidio esterno di condannati per reati sessuali online.

3.4 La formazione degli avvocati

Gli avvocati che assistono legalmente gli autori di reati sessuali online possono assumere un ruolo importante nella decisione della magistratura di concedere ai soggetti l'accesso alla psicoterapia, come misura alternativa alla pena; la sensibilizzazione dell'avvocatura rappresenta quindi un canale preferenziale di invio alle attività trattamentali proposte dal progetto.

Gli avvocati che hanno partecipato all'incontro formativo previsto dal progetto hanno mostrato interesse ad approfondire le tematiche connesse all'abuso sessuale online, agli aspetti inerenti la valutazione della recidiva dei soggetti e all'integrazione tra questa e gli interventi trattamentali.

Anche in questo caso, per dare continuità e sostenibilità alle attività avviate dal progetto, sarebbe auspicabile progettare altri momenti seminariali o di confronto con l'Ordine degli Avvocati, che possano contribuire alla costruzione di un'alleanza che vada nella direzione sia degli obiettivi dei partner che degli interessi degli assistiti degli avvocati.

3.5 La formazione mista a Milano

Nella città di Milano il C.I.P.M. ha attivato da molti anni un presidio trattamentale esterno al carcere per il trattamento degli autori di reati sessuali: la rete dei professionisti è consolidata e ha permesso, quindi, di organizzare una giornata formativa unica in cui far confluire tutte le figure professionali coinvolte, a vario titolo, sul tema del trattamento degli autori di reati sessuali online.

¹⁰ Il "Presidio criminologico territoriale" svolge un'attività clinico-trattamentale orientata alla prevenzione, rivolta a soggetti che hanno compiuto reati violenti a rischio di recidiva o che sono coinvolti in situazioni di conflittualità a rischio di condotte antisociali. Vengono effettuati interventi pluridisciplinari (criminologici, psicologici, socioeducativi, di educazione alla legalità) di valutazione, trattamento e monitoraggio dei comportamenti violenti e delle condotte antisociali, interagendo costantemente con le Forze dell'Ordine e con la Magistratura.

Il convegno ha avuto una partecipazione numericamente rilevante ed eterogenea: rappresentanti della magistratura di sorveglianza e di quella ordinaria, avvocati, operatori delle forze dell'ordine, assistenti sociali, educatori delle aree trattamentali delle carceri milanesi.

L'eterogeneità e la numerosità dell'uditorio è stata espressione di un interesse già diffuso localmente per la tematica e di una integrazione già avviata tra i nodi della rete (istituti penitenziari, magistratura, servizi territoriali e avvocati).

Un bisogno manifestato in quella sede dai partecipanti è stato quello di avviare un'azione di integrazione con gli operatori attivi sul territorio di Roma, attraverso la formazione e il confronto a vari livelli, che permettesse un proficuo confronto tra le esperienze degli addetti ai lavori che operano nei due diversi contesti territoriali

3.6 Conclusioni

Alcuni risultati positivi sono stati raggiunti dai partner attraverso le attività di formazione, in termini di sensibilizzazione e coinvolgimento delle figure professionali con un ruolo attivo nella gestione degli autori di reati sessuali online (magistrati, operatori penitenziari, avvocati).

Infatti, al Presidio Territoriale di Roma sono arrivati nel corso del progetto 7 nuovi utenti: 5 richieste di invii sono arrivate all'equipe trattamentale da parte dell'area educativa del carcere di Rebibbia, con avallo della magistratura di sorveglianza ; inoltre 2 invii sono stati fatti all'equipe trattamentale da parte degli avvocati difensori.

Al presidio territoriale di Milano invece, nel corso progetto, sono giunti 19 nuovi utenti, inviati da: avvocato difensore (8), UEPE (7), area educativa carcere (2), Polizia Postale (1), Servizi Territoriali (1). Si tratta di primi risultati che hanno certamente bisogno di essere consolidati.

A fronte di una scarsa conoscenza del fenomeno degli abusi sessuali on line contro i minori, comune a tutte le figure professionali sopra menzionate, è emerso un forte bisogno formativo da parte dei partecipanti alle giornate seminariali, con particolare riferimento al tema della pedopornografia all'interno dei reati di tipo sessuale, e le possibilità connesse al trattamento dei soggetti che compiono tali reati attraverso il Web.

Il primo aspetto critico su cui continuare a orientare l'opera di sensibilizzazione è l'abbattimento dei pregiudizi diffusi in materia di reati sessuali attraverso l'azione formativa rivolta agli operatori del settore, in un'ottica di diffusione di una cultura favorevole al trattamento degli autori di reati sessuali.

Gli incontri formativi realizzati durante il progetto rappresentano una base per promuovere una formazione continua che permetta di creare una cultura di rete tra istituzioni coinvolte a vario titolo e in diverse fasi, nella gestione dei casi di abuso sessuale online. Soltanto se tutte le istituzioni e i professionisti che, con diverse responsabilità, entrano in contatto con gli autori di reati sessuali online verranno sensibilizzate sul fenomeno e sull'importanza del trattamento come strumento di diminuzione della recidiva, questi soggetti non rappresenteranno un pericolo per nuove vittime, una volta usciti dal circuito penale e reinseriti nel contesto sociale.

In quanto esperienza pilota, il progetto ACSE ha dunque avviato un serie di attività (formative e trattamentali), che sarebbe auspicabile potessero essere sostenibili a medio e lungo termine, oltre i limiti temporali imposti dal finanziamento del progetto stesso, grazie al supporto delle istituzioni locali.

Sarebbe altresì auspicabile che l'esperienza del progetto potesse essere estesa ad altre città e contesti, sempre grazie al sostegno delle istituzioni locali e nazionali.

Se questa strada potesse essere percorsa, sarebbe interessante sviluppare ulteriormente moduli e momenti di formazione permanente sul tema rivolti ai target di riferimento individuati dal progetto, che contribuiscano alla diffusione di buone prassi metodologiche. Inoltre, sarebbe importante stabilire tavoli di lavoro permanenti e strumenti di monitoraggio sull'invio di soggetti ai Presidi esterni e verso il trattamento intramurario, al fine di individuare soluzioni praticabili per incrementare i casi di trattamento. Sarebbe, infine, essenziale promuovere sia incontri di

intervisione tra i professionisti di Roma e Milano e di altri territori, sia di confronto periodico tra magistrati, avvocati e operatori penitenziari dei diversi contesti. Questo consentirebbe di valutare i risultati via via raggiunti e modificare le azioni ove necessario, oltre che raccogliere tutti gli elementi utili a supportare un ampliamento su scala nazionale delle attività avviate dal progetto nel medio e lungo periodo.

Capitolo 4

Percorsi trattamentali e profilazione degli autori di reati di natura sessuale: l'esperienza del progetto ACSE¹¹

La riduzione del rischio di recidiva negli autori di reati sessuali on line contro minori rappresenta l'obiettivo a lungo termine del progetto ACSE (Progetto).

Per raggiungere tale finalità, la strategia che il Progetto suggerisce è quella di includere precocemente questi soggetti in percorsi trattamentali, mutuando metodi ed esperienze internazionali efficaci nella prevenzione delle recidive specifiche.

L'individuazione del percorso trattamentale più adatto ad un determinato soggetto e la sua progettazione si basano su un'accurata valutazione del rischio di recidiva del soggetto stesso, che necessita di informazioni determinanti in ordine a questi elementi: dati anagrafici, dati relativi al tipo di reato commesso, all'esistenza o meno di una storia giudiziaria pregressa, ai vissuti familiari e personali dell'autore di reato.

Una conoscenza dettagliata del *modus operandi*, delle motivazioni sottostanti alla devianza, delle circostanze pregresse e attuali del reato, può derivare da quanto emerge in un percorso trattamentale e costituisce un bagaglio informativo importante per eventuali attività investigative successive, anche in modalità sottocopertura, qualora nuove indagini coinvolgano soggetti già condannati.

L'insieme delle informazioni raccolte potrebbe costituire un modello di profilatura utile ad orientare la scelta delle misure alternative alla detenzione che, a fini riabilitativi, possono essere richieste o adottate dal Tribunale di Sorveglianza, accordandole alle particolari caratteristiche dei soggetti.

A fronte della individuazione di tali elementi strategici, sono state sviluppate attività finalizzate ad assicurare che gli autori di reato, nelle città coinvolte dal progetto (Roma e Milano), fossero messi a conoscenza della possibilità di ricevere gratuitamente un trattamento intra ed extra murario, sia se sottoposti a provvedimenti di arresti domiciliari che di libertà vigilata.

Tale obiettivo è stato perseguito attraverso la realizzazione di giornate formative dedicate al personale carcerario dell'area educativa e di quella penitenziaria, dove tutti i partner hanno illustrato i rispettivi ambiti di intervento e le strategie messe in atto in riferimento all'abuso sessuale online di minori.

Il carattere recente delle nuove fenomenologie tecno-mediate di abuso sessuale nei confronti dei minori, e la scarsità di letteratura italiana relativa a questa tipologia di abusanti, hanno indotto a condurre uno studio di 18 profili di soggetti indagati dalla Polizia Postale e sottoposti al trattamento da parte del CIPM, attraverso la condivisione delle informazioni in possesso dei partner.

A tale scopo sono stati costruiti strumenti di rilevazione *ad hoc* per facilitare la condivisione protetta delle informazioni importanti per la profilatura e la ricostruzione dei percorsi delinquenziali e giudiziari.

Di particolare rilevanza, ai fini di una progettazione puntuale degli interventi trattamentali, potrebbero essere i dati raccolti durante le osservazioni specialistiche tenute delle Aree Educative del carcere per i soggetti condannati e che richiedono l'accesso a benefici. In sede di Progetto non è stato possibile integrare questa tipologia di dati con quelli del C.I.P.M. e del C.N.C.P.O.

¹¹ Questo capitolo è il risultato del lavoro congiunto di tutti gli autori del Libro Bianco.

A fronte di un maggior numero di casi da analizzare previsti dal Progetto, si è reso necessario un ridimensionamento numerico a causa di numerosi fattori concomitanti e contingenti quali quelli di seguito esposti: il carattere pilota del Progetto, con coinvolgimento delle sole città di Roma e Milano, ha concorso a ridurre il numero dei soggetti indagati dal C.N.C.P.O. e poi presi in carico dal C.I.P.M.; il carattere a-territoriale delle investigazioni sul Web spesso determina che, a fronte dell'avvio di un'indagine in un dato territorio, si giunga poi ad individuare i responsabili in altre regioni, con evidenti ripercussioni relative alla competenza giuridica territoriale; l'attuale situazione di sovraffollamento delle carceri e la specifica tipologia degli autori di reato che necessita di una collocazione "protetta", facilitano il trasferimento dalle strutture carcerarie delle principali città ad altre con posti protetti disponibili, rendendo impossibile la somministrazione gratuita del trattamento prevista dal Progetto; in alcuni casi i nuovi invii ai presidi del C.I.P.M., determinati dalla sensibilizzazione introdotta con le iniziative formative del settore giudiziario e sociale (si veda il capitolo 3), non hanno consentito di ampliare il campione comune di studio poiché hanno riguardato anche soggetti sottoposti a indagine da parte di altre forze di polizia o in riferimento a reati non di competenza della Polizia Postale; altro elemento determinante in ordine al ridimensionamento del campione è da ascrivere al tempo, in media molto lungo, che intercorre tra la fase di indagine e quella di condanna definitiva e dunque di ingresso nel sistema carcerario. Pur con questi limiti, la ricostruzione delle storie dei 18 casi si è rivelata fruttuosa per la comprensione di quali criticità e risorse sono attualmente disponibili per la gestione e il trattamento di abusanti online.

E' stato possibile inoltre chiarire la qualità e la quantità di distorsioni e manipolazioni, più o meno consapevoli, che i soggetti indagati per reati sessuali online mettono in atto.

Grazie allo scambio di dati, in diversi casi sono emerse differenze tra quanto conosciuto e rilevato in fase di indagine dalla Polizia Postale e quanto raccontato dai soggetti in fase trattamentale. Il confronto dei dati è sempre stato condotto nel massimo rispetto del setting terapeutico e delle vigenti norme sulla tutela della privacy, attraverso l'adozione di strumenti atti ad anonimizzare le informazioni, a condividere solo quanto autorizzato dai soggetti stessi in fase trattamentale, in riferimento a fasi processuali già concluse. Le discrepanze si sono rilevate sia in un senso che nell'altro: ovvero, in alcuni casi i dati giudiziari in possesso della Polizia non coincidevano con il racconto della propria storia fatto dal soggetto, in altri casi invece emergevano, in sede di trattamento, particolari relativi a condotte criminose non note alla Polizia.

La condivisione delle informazioni si è rivelata fondamentale per il terapeuta che costruisce il progetto trattamentale dal momento che esso, come già illustrato nel capitolo 2, è mirato non ad un generico sostegno psicologico alla persona, ma a ridurre la pericolosità sociale e il rischio di recidiva. In un percorso trattamentale così costruito i dati di realtà sono elementi determinanti, per orientare il lavoro di riconoscimento della gravità delle condotte criminali e la promozione di nuove strategie di *coping*.

In particolare i *dual offenders* (si veda il Capitolo 2) spesso non considerano le condotte di detenzione e condivisione di immagini pedopornografiche come una forma di abuso.

Nel campione in esame il 20% dei soggetti ha *agito* condotte di abuso reale precedentemente o contemporaneamente alla ricerca, detenzione e condivisione in rete di immagini pedopornografiche.

Di essi alcuni hanno contattato le vittime via Web, per poi indurle a comportamenti sessuali tecno-mediati sino a progettare e realizzare un abuso reale. Altri, invece, si sono resi responsabili di abusi sessuali ai danni di figli o minori in disponibilità che hanno documentato con immagini e video, successivamente scambiate in rete con altri abusanti.

Emerge quindi da questo progetto come l'efficacia del trattamento possa essere massimizzata se il terapeuta è a conoscenza di tutti i nuclei problematici connessi con i comportamenti devianti presenti, ma anche passati. Il livello di approfondimento che un trattamento così strutturato può

raggiungere è tale da costruire una profilazione esaustiva e utile anche all'azione penale, laddove si verificano delle recidive.

Di seguito sono riportati alcuni esempi della tipologia di distorsioni, omissioni, manipolazioni che, in modo variabilmente consapevole, gli autori di reato hanno messo in atto:

S01: il soggetto in terapia omette i due procedimenti penali per molestie di minori in cui era stato coinvolto prima dell'arresto per detenzione di una ingente quantità di materiale pedopornografico. Questo nucleo problematico quindi non viene analizzato durante il trattamento.

S14: è uno dei casi in cui le procedure di scambio delle informazioni poste in essere per il Progetto hanno consentito di appurare dati relativi a pregressi comportamenti significativi in ordine agli aspetti clinici della parafilia del soggetto affrontati in terapia, che però non avevano prodotto indagini di Polizia. In terapia infatti viene riferito di approcci sessuali precoci reiterati subito dal soggetto e perpetrati da un cugino minorenni mai denunciati.

S06: giunto volontariamente al trattamento extramurario, dopo aver scontato una condanna nel 2006, aveva sempre omissso di citare la prima condanna per detenzione di materiale pedopornografico, violenza sessuale su minore. I terapeuti non hanno mai avuto dettagli e informazioni dell'indagine e della successiva condanna da fonti carcerarie. Nel 2005 il soggetto aveva adescato e indotto a comportamenti sessuali minorenni tra i 12 e i 16 anni, contattandole attraverso un servizio di messaggistica istantanea, reato molto simile a quello per cui era stato denunciato nel momento in cui accede al trattamento.

S16: durante il trattamento riferisce di essere attratto da bambini prepuberi di sesso maschile e di aver molestato, senza essere denunciato, molti anni prima, un bambino straniero. Il soggetto tuttavia viene indagato dalla Polizia Postale nel 2013 solo per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico sulla rete Internet.

Dei 18 casi analizzati, circa il 30%, prima di accedere al trattamento, aveva già commesso in precedenza reati di tipo sessuale (con o senza contatto); si arriva ad un 50% se si considerano anche comportamenti assimilabili a quelli devianti, che non sono però stati oggetto di azione penale.

In alcuni casi l'applicazione di misure attenuate o sospensive non si è dimostrata sufficientemente efficace a pervenire recidive specifiche, in particolar modo per i soggetti con tratti ossessivo compulsivi legati alla ricerca del materiale pedopornografico in Internet.

La precocità della presa in carico e della valutazione del rischio di recidiva possono aumentare l'efficacia del trattamento stesso, minimizzando il rischio di reiterazione del reato da parte dell'indagato/condannato. Secondo quanto previsto dall'art. 282-quater C.p.p., l'accesso ad interventi trattamentali per autori di reati di violenza e abuso, può essere consentita in qualsiasi momento per i soggetti in attesa di giudizio ed è valutata positivamente.

Attraverso la riflessione condivisa con Magistratura di Sorveglianza e Ordine degli Avvocati, i partner del Progetto hanno potuto evidenziare quanto possa essere, in realtà, non tutelante per l'indagato e per le potenziali ulteriori vittime una collusione con le strumentalizzazioni tipiche dei *sex offender* online.

Alcuni casi mostrano chiaramente come la risposta penale e i tempi in cui viene erogata, debbano accordarsi alle particolari caratteristiche del soggetto a cui si applicano (es. livello di rischio recidiva), per evitare effetti disfunzionali di inefficacia.

S01: è recidivo poiché viene segnalato una prima volta nel 2005 per tentata corruzione minorile e tentata violenza sessuale aggravata; nel 2006 viene di nuovo accusato e condannato nel 2009, per molestia aggravata e detenzione di materiale pedopornografico.

Nel 2010, dopo aver finito di scontare da poco più di un anno la sua pena, viene di nuovo indagato con l'accusa di tentata violenza sessuale su minore (609 ter) per aver contattato e intrattenuto conversazioni via Web con un minorenni di 14 anni su FB e preso accordi per un incontro reale presso un albergo gestito da una persona già condannata per favoreggiamento della prostituzione minorile. Viene arrestato perché in possesso di un'ingente quantità di materiale pedopornografico, perché recidivo alla detenzione di questa tipologia di materiale e per aver adescato in Rete il minore.

Il soggetto richiede ed ottiene il patteggiamento e nella sentenza di condanna ottiene la pena accessoria dell'interdizione perpetua da incarichi di contatto con minori e dai pubblici uffici, pena però che sarà sospesa al momento della scarcerazione.

Per questo soggetto, che aveva messo in atto comportamenti recidivi così ravvicinati nel tempo, poteva essere particolarmente importante assicurare un allontanamento da situazioni di vicinanza con i minori.

S14: è recidivo poiché coinvolto in tre procedimenti in tutto. Uno risale al 2001 e si riferisce allo scarico di materiale pedopornografico da un sito monitorato. Vi è un secondo reato nel 2004 per acquisto con carta di credito di immagini pedopornografiche su Internet. E' stata comminata una pena di 6 mesi con pena sospesa.

L'ultimo reato si riferisce ad un'indagine del 2011 per detenzione di materiale pedopornografico; il materiale illegale detenuto non è stato condiviso con altri ed è presente in minima quantità e quindi il soggetto viene denunciato a piede libero. La condanna arriva nel 2013 e consiste in circa 1 anno di reclusione con pena sospesa.

La risposta penale che ha previsto la sospensione della pena sembrerebbe non aver scoraggiato il soggetto a reiterare il reato. Una valutazione di inefficacia della pena sarebbe plausibile, ma appare ugualmente importante ribadire come la reiterazione del reato possa aver spinto il soggetto a cercare un intervento terapeutico perché disturbato dalla pervasività delle fantasie deviate e dei comportamenti di ricerca del materiale connessi.

Il soggetto arriva al trattamento su invio di una terapeuta privata, contattata dall'avvocato difensore in sede processuale come CTP, la quale a seguito della consulenza ha consigliato un percorso trattamentale specificamente legato alla prevenzione della recidiva.

S06: è recidivo, tre procedimenti passati in giudicato ed uno aperto recentemente. La prima condanna risale al 1998, per molestie sessuali su una minore di 12 anni e prevede un periodo di detenzione. In prossimità della scadenza delle misure attenuate, nel 2005, il soggetto adesca e molesta via telefono innumerevoli minorenni inducendole a compiere azioni sessuali, a fotografarsi per inviare tale materiale a lui. La seconda condanna per 600 ter, sexies e 609 bis a 4 anni e 4 mesi comporta anch'essa un periodo di reclusione durante il quale però al soggetto non viene intimato di sottoporsi ad un trattamento terapeutico nonostante egli abbia affermato di essere ossessionato dai contatti sessuali con minorenni. Nel 2013 ha una terza condanna a 7 anni di reclusione per 609 bis, ter e quater ma, nell'estate 2015, il soggetto viene indagato per adescamento di una minorenni da cui si è fatto inviare foto a contenuto sessuale e che avrebbe avuto modo di contattare via Web mentre detenuto.

S09: è recidivo poiché sottoposto a due procedimenti penali nel 2003 e nel 2013. Il primo procedimento ha condotto ad accuse per maltrattamenti in famiglia e per i reati 600ter (pornografia minorile) e 609quater (atti sessuali con minorenni), per aver abusato della figlia minore di anni 10. Per queste accuse viene dapprima arrestato nel 2004, ma dopo qualche mese viene revocata la custodia cautelare in carcere.

Nel 2007 viene condannato per i reati sopra riportati ed ha l'interdizione dai pubblici uffici. Nel 2009 il GIP emette l'ordine d'arresto di 1 anno e 9 mesi, ma nel 2010 ottiene l'affidamento prova ai servizi sociali che dura circa tre mesi.

Nel 2013 viene indagato, perquisito, arrestato e condannato a 5 anni e 8 mesi di carcere per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e per divulgazione dello stesso sulla rete Internet, in seguito ad un'indagine della Polizia Postale. La fine della pena è prevista nel 2018.

L'attività delittuosa messa in atto dal soggetto prevedeva lo scambio di materiale pedopornografico con altri utenti attraverso programmi di file sharing online e l'intrattenimento in conversazioni sessuali in chat con minori, sino ad indurre le vittime a compiere atti di autoerotismo, fotografandosi e filmandosi.

Il soggetto ha divulgato numerosi file illegali sul Web (nel 2012 divulgava più di 7,500 file immagine), che ritraggono minori di anni 18 nei confronti dei quali è stata usata violenza e deteneva un ingente quantità di materiale (almeno 20.000 file tra immagini e video) in cui erano raffigurati bambini nudi, impegnati in attività sessuali con adulti, in attività sessuali con altri bambini, e con animali, foto di parti anatomiche degli stessi, filmati di tortura, foto di tortura, snuff movies.

Il soggetto organizzava il materiale pedopornografico all'interno del proprio computer in un contenitore virtuale criptato, non visionabile senza password in cartelle organizzate per tipologia di materiale.

Il soggetto gestiva anche un sito dove erano raccolti racconti a sfondo pedopornografico scritti da lui e da altri.

Il rischio di recidiva è legato al livello di compulsività dichiarato dallo stesso soggetto che lo porta al bisogno, non controllabile, di scaricare quotidianamente materiale pedopornografico "sempre più forte".

Il soggetto, pur riconoscendo questa dipendenza, non mostra né afflizione in merito ai pregressi comportamenti di abuso, né a quelli presenti di ricerca, scarico e diffusione di materiale pedopornografico. Al momento della perquisizione si spinge addirittura ad esprimere considerazioni circa una futura rivisitazione del reato di pedofilia come già accaduto per "l'omosessualità".

In sede trattamentale riconosce i reati addebitati limitatamente a quanto commesso online, negando la violenza sessuale sulla figlia, e comunque, in ordine a quanto connesso con immagini illegali, ne parla minimizzandone la gravità e tralasciando di trattare gli aspetti perversi che invece sono riportati nella sentenza di condanna e che erano già emersi durante l'attività investigativa.

S10: è recidivo perché coinvolto in due procedimenti penali: uno nel 2001, per il reato di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.) e uno nel marzo 2008, in relazione al quale viene arrestato in flagranza di reato per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e condannato a 1 anno e 8 mesi.

Sarà detenuto in carcere fino a giugno del 2008, quando sarà posto agli arresti domiciliari a condizione che intraprenda un percorso trattamentale.

Il soggetto trascorre molto tempo in Rete, alla ricerca di materiale pedopornografico e di contatti con altri utenti che detengono materiale illegale.

La tipologia di materiale sequestrato consiste in numerosi video e foto di abusi sessuali su minori compresi nella fascia di età tra i 10 e i 17 anni.

Viene arrestato in flagranza di reato mentre consegna alcuni supporti informatici contenenti materiale illegale ad un agente sottocopertura, con cui aveva intrapreso una conoscenza virtuale.

Dopo l'ultimo arresto il soggetto è andato a ringraziare gli operatori della Polizia per avergli offerto l'opportunità, attraverso l'arresto, di interrompere quella che lui stesso definisce una "ossessione".

Il modus operandi, la modalità di archiviazione e gestione del materiale pedopornografico, appurate durante le indagini svolte dalla Polizia Postale e le dichiarazioni rilasciate dallo stesso soggetto durante la perquisizione domiciliare, forniscono un quadro comportamentale in linea con quanto successivamente evidenziato in fase trattamentale.

La presenza di precedenti specifici, in questo caso, sostanzia il pericolo di reiterazione delle medesime condotte criminose, pericolo che si realizza proprio alcuni anni dopo la prima condanna. L'esigenza riferita dal soggetto di "essere fermato", liberato dalla sua ossessione a cui non riesce a sottrarsi, trova nella misura cautelare applicata nel procedimento del 2008 una consonanza perfetta e adeguata a indurre il soggetto a ricercare e collaborare in un percorso terapeutico quale è quello che intraprende con il CIPM.

Per molto tempo, a livello internazionale, si è cercato di comprendere la pericolosità dei soggetti dediti agli abusi sessuali online in ordine alla probabilità per gli stessi di passare all'atto. In relazione ai 18 casi ricostruiti, non sembra possibile stabilire come univoca la relazione tra Internet e abuso sessuale dei minori: emerge come per alcuni soggetti i comportamenti di ricerca, detenzione e scambio di materiale pedopornografico siano un punto di partenza verso l'azione diretta di abuso; per altri, questi stessi comportamenti sono un'alternativa all'abuso reale; per altri ancora, queste condotte possono essere sufficientemente compensatorie da ridurre la probabilità di passaggio all'atto. Ciò concorda con i dati della letteratura (si veda il Capitolo 2).

Alcuni esempi possono chiarire questo aspetto.

S06: esclusa la condanna del 1998 di cui non si hanno atti giudiziari e i cui capi di imputazione il soggetto nega totalmente, in riferimento a contatti diretti, le condotte successive sembrano identificare una modalità simile di comportamento in cui il canale Internet o telefonico è utilizzato per creare contatti online e compiere il reato all'interno di questa dimensione, senza tentativi di passaggio all'off-line.

S08: è "recidivo" non nel senso giuridico (ripetizione del reato dopo una condanna), ma nel senso che vi sono contatti sessuali e produzione di materiale pedopornografico (foto) attuati in ambiente familiare già nel 2006. La vittima è il fratello minore, maschio di 10 anni circa. Non vi è un procedimento penale specifico però per questi atti.

Sembra esserci un tempo di latenza di circa 4 anni; nel 2010 ricomincia poi la ricerca e la detenzione di materiale pedopornografico ed inizia successivamente a scambiare lo stesso attraverso programmi di condivisione, intrattenendo conversazioni in chat con gli stessi. La PP nell'indagine del 2012 rileva la detenzione di ingente quantità di materiale (circa 50.000 immagini e 4000 video di natura pedopornografica) e la sua organizzazione per temi; è suddiviso, in alcuni casi, in cartelle denominate per tipologia di abuso ed erano presenti anche alcuni filmati di torture su bambini. Vengono anche ritrovati filmati prodotti dal soggetto che lo ritraggono in atti sessuali con due minori, maschi di 7 e 12 anni, vicini di casa e conoscenti del soggetto.

S09: il soggetto ha iniziato la sua carriera delinquenziale con un abuso sessuale off-line in danno della figlia, ed ha proseguito sul versante online con l'adescamento di minori in chat e lo scarico e scambio di materiale pedopornografico con altri utenti della Rete che avevano gli stessi interessi parafilici.

Uscito dal carcere di fronte alla necessità di ricostruire una realtà lavorativa (una condizione per certi stressante) dichiara che la passione per i siti Web, con cui coltivava il suo hobby da collezionista per i treni, si sposta a siti a contenuto pedopornografico.

Nell'escalation comportamentale, l'esperienza offline ha preceduto quella online. Il soggetto, molto probabilmente, dopo il periodo di detenzione per abuso sessuale sulla figlia, scopre che intrattenere conversazioni sessuali con minori in chat, a cui richiede di produrre immagini e filmati di autoerotismo, può rappresentare una soddisfacente attività compensativa rispetto all'abuso sessuale diretto. Affianca all'abuso tecno-mediato su vittime minorenni, una intensa attività di scarico e condivisione con altri utenti della Rete del materiale pedopornografico; attività che definisce come una vera e propria forma di dipendenza che lo obbliga compulsivamente.

Il soggetto ha anche gestito un sito in cui erano raccolti racconti di abusi sessuali su bambini/e di circa 10 anni, in gran parte scritti da lui. Il soggetto sembra aver vissuto prima una dimensione individuale della parafilia abusando della figlia, per poi procedere nella direzione di una dimensione più relazionale, attraverso il contatto in chat con le vittime, fino a coltivare una dimensione comunitaria di condivisione del materiale. La modalità compulsiva con la quale compie in Rete azioni illecite, e la presenza di una fissazione tematica evidente nella produzione letteraria (racconti di abusi) di un mondo fantastico perverso, costituiscono indicatori della presenza di una dimensione di pericolosità sociale e di un concreto rischio di recidiva.

S14: la fruizione di materiale online (non solo illecito ma anche di pornografia) sembra avere una funzione compensativa. Relativamente al materiale pedopornografico riferisce come sia iniziato come curiosità legata alla disponibilità di materiale di ogni tipo su Internet, ma come non sia una preferenza né esclusiva, né prevalente. La tipologia di materiale ricercato rimane invariata nel tempo, così come le condotte (ricerca e detenzione); pensa che il suo interesse sia per le vittime adolescenti e di sesso femminile, perché è ciò che è mancato nella sua vita a causa di grosse inibizioni e complessi in età adolescenziale, che hanno comportato un vero e proprio blocco sessuale e relazionale.

S16: Il soggetto indagato per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, dichiara in terapia di aver molestato un minore straniero senza essere però denunciato per questi fatti. Dopo l'episodio, che ha comportato la rottura dei rapporti con la sorella, madre di due bambini preoccupata degli eventuali approcci sessuali del fratello, si dedica alla ricerca, all'accumulo e alla diffusione di materiale pedopornografico in rete, finché non viene arrestato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni nel 2013.

Nel 30% dei casi presi in esame i soggetti erano dediti, in via quasi esclusiva, ad intrattenere conversazioni online a contenuto sessuale con vittime minorenni, inducendole ad autoprodurre immagini pornografiche e azioni sessuali riprese e inviate via Web (*grooming*). La percentuale osservata coincide con quella nazionale proveniente dall'analisi dei dati dei soggetti indagati dalla Polizia Postale (in proposito si veda il Capitolo 1).

In conclusione si può evidenziare come sia prioritario costruire un Sistema strutturato per la raccolta e lo scambio delle informazioni tra le istituzioni coinvolte nella gestione di casi di abuso sessuale online in danno di minori, per garantire un accesso tempestivo al trattamento del soggetto e una profilatura approfondita utile alla determinazione delle misure ad esso applicate.

Il metodo applicato e la definizione di possibili soluzioni alle criticità riscontrate nel corso del Progetto, nonché gli strumenti costruiti per la condivisione "protetta" delle informazioni (strumenti di rilevazione, moduli formativi per gli operatori del sistema di giustizia, moduli formativi per gli operatori coinvolti nel trattamento dei soggetti, procedure per il tracciamento), possono essere messi a disposizione per la sperimentazione su scala nazionale dell'esperienza maturata.

Le opportunità offerte dalla Rete agli abusanti in termini di socializzazione, di facilitazione dell'avvicinamento alle potenziali vittime, nonché di realizzazione di nuove forme di abuso tecno-mediato, hanno imposto al legislatore italiano e internazionale, sin dagli anni '90, una continua corsa all'adeguamento della normativa e all'aggiornamento degli strumenti di contrasto di nuovi fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori.

L'esperienza progettuale realizzata suggerisce una necessità concreta di adeguare la risposta penale alle specifiche e mutevoli caratteristiche degli autori di reato, potenziando sempre più l'efficacia di intervento di tutte le istituzioni chiamate in causa.

Capitolo 5

Dall'analisi del quadro normativo europeo alla proposta

Laura Emiletti, Emiliano Fatello, Francesca Garbarino, Paolo Giulini, Gabriele Moccia

5.1 Introduzione

Il contrasto e il trattamento degli autori di reati sessuali nel quadro nazionale (vedi capitolo 1) poggia i suoi presupposti e i suoi meccanismi anzitutto all'interno della cornice giuridica definita dal diritto internazionale e dal diritto comunitario. Non sembra, dunque, possibile prendere in esame nello specifico spunti propositivi e elementi d'indagine per il nostro Paese, senza prima affrontare un'analisi comparativa del contrasto e trattamento degli autori di reati sessuali negli altri Stati membri dell'Unione Europea, almeno i principali e maggiormente assimilabili all'Italia per grandezza demografica e caratteristiche socio-politiche. Vengono, quindi, descritte le principali caratteristiche delle *policy* in materia di *sexual offenders* adottate da Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Al di fuori del perimetro dell'Unione, viene poi analizzata come *case study* la Norvegia, in quanto presenta alcuni spunti di particolare interesse nel trattamento degli autori di reati sessuali sui minori. Si tratta di esperienze particolarmente differenti l'una dall'altra, ma che possono aiutare a tracciare un orizzonte ampio e variegato riguardante non solo la fenomenologia dei reati, ma in modo particolare le attività di contrasto che le autorità giudiziarie e di polizia hanno messo in campo soprattutto nella sfera *online*, come del resto il loro trattamento sia a livello penitenziario che al di fuori, una volta che il percorso riabilitativo degli autori di abusi sessuali è terminato.

5.2 Il quadro internazionale: la Convenzione di Lanzarote

La Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale - meglio nota come Convenzione di Lanzarote - stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa il 25 ottobre 2007, è il primo strumento internazionale con il quale gli abusi sessuali contro i bambini diventano reati, compresi quelli che hanno luogo in casa o all'interno della famiglia, con l'uso della forza, con la coercizione o le minacce. La Convenzione fa riferimento a quella storia e tradizione di strumenti pattizi internazionali a salvaguardia dei minori, in primis vale la pena ricordare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 29 novembre 1989. Oltre ai reati più comunemente diffusi in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici) la Convenzione disciplina anche i casi di *grooming* (adescamento attraverso Internet) e di turismo sessuale. La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi; la Convenzione stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via Internet. Più in dettaglio, la Convenzione di Lanzarote si compone di un Preambolo e di 50 articoli, raggruppati in 13 Capitoli. Il Preambolo richiama gli strumenti giuridici esistenti nel campo della protezione dei diritti dei bambini il più importante dei quali, e che considera anche l'aspetto dello sfruttamento sessuale, è la Convenzione delle Nazioni Unite dei diritti dei bambini (entrata in vigore nel 1990, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176). Il Capitolo I (artt. 1-3) delinea l'oggetto della Convenzione (la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, così come descritti negli articoli da 18 a 23), afferma il principio di non discriminazione e fornisce alcune definizioni. Tra di esse quella di "minore", che indica ogni persona al di sotto dei 18 anni di età. Il Capitolo II (artt. 4-9) riguarda le misure preventive, legislative o di altro genere. Il Capitolo III (art. 10) prevede l'istituzione di organismi nazionali o locali per la promozione e la protezione dei

diritti del bambino e impone il loro coordinamento. Il Capitolo IV (artt. 11-14), che riguarda misure di protezione ed assistenza alle vittime, stabilisce innanzitutto l'istituzione di programmi e la creazione di strutture per fornire supporto ai bambini vittime di abusi sessuali, ai loro parenti e a coloro ai quali le vittime sono affidate. Viene prevista l'adozione di misure che consentano la segnalazione di sospetti e l'attivazione di linee telefoniche o Internet con operatori in grado di fornire assistenza a chi chiama; le Parti (Stati membri) sono chiamate inoltre ad adottare le misure necessarie a garantire assistenza alle vittime, a breve e lungo termine. Il Capitolo V (artt. 15-17) prevede l'adozione di programmi o misure di intervento destinati a persone processate o condannate per reati a carattere sessuale a danno dei minori, al fine di prevenire i rischi di recidive. Il Capitolo VI (artt. 18-29) elenca nel dettaglio una serie di comportamenti che le Parti, attraverso l'adozione di misure adeguate, si impegnano a considerare reati, relativamente agli abusi sessuali, la prostituzione e la pornografia infantile, la corruzione di minori e l'adescamento a scopi sessuali, il favoreggiamento di tali reati. Le Parti si impegnano inoltre ad esercitare la propria giurisdizione al fine di perseguire i reati configurati dalla Convenzione, individuando casi nei quali la responsabilità è estensibile anche a persone giuridiche. Il Capitolo VII (artt. 30-36), relativo ad indagini e procedimenti, stabilisce innanzitutto che questi dovranno essere condotti nel rispetto dei principi dell'interesse superiore e del rispetto dei diritti del minore. L'articolo 31 contiene un elenco (non esaustivo) di misure volte a proteggere le vittime (e le loro famiglie) nel corso delle indagini e dei procedimenti penali, fra le quali la costante informazione sui propri diritti e sui servizi a loro disposizione e la possibilità di essere assistiti in maniera adeguata affinché i loro diritti siano debitamente rappresentati. Il Capitolo IX (art. 38) stabilisce l'adozione di misure da parte degli Stati membri per avviare una proficua cooperazione a carattere internazionale per prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali sui bambini, per proteggere le vittime, e per perseguire i colpevoli. Il Capitolo X (artt. 39-41) è dedicato al meccanismo di monitoraggio, attuato dal Comitato delle Parti, formato dai rappresentanti di queste ultime aderenti alla Convenzione e da rappresentanti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e di altri comitati intergovernativi afferenti al CdE. Il Comitato delle Parti vigila sull'attuazione della Convenzione, e ha il compito di favorire lo scambio e l'analisi di informazioni pertinenti. Il Capitolo XI (artt. 42-43) disciplina i rapporti con altri strumenti internazionali, e in particolare con la Convenzione dell'ONU relativa ai diritti del bambino unitamente al suo Protocollo opzionale, concernente il traffico di bambini e la prostituzione e la pornografia infantili; viene in particolare stabilito che la Convenzione di Lanzarote non incide sui diritti ed obblighi derivanti dalle disposizioni della citata Convenzione dell'ONU, del suo Protocollo, né da altri dispositivi ai quali le Parti aderiscono e che in materia assicurino le più ampie tutele ai minori vittime di sfruttamento o abuso sessuali. Il Capitolo XII (art. 44) disciplina la possibilità di emendare la Convenzione, mentre il Capitolo XIII (artt. 45-50) contiene le clausole finali.

5.3 Il contrasto e il trattamento dei *sex offenders* in Francia

Il Parlamento francese ha autorizzato la Convenzione di Lanzarote con la *Loi n. 2010-608 du 7 juin 2010 autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuel*.¹² La legge consta di un solo articolo che autorizza lo Stato alla ratifica, il decreto di accompagnamento autorizza il primo ministro francese e il ministro degli esteri alla esecuzione della Convenzione. La ratifica è stata successivamente firmata il 27 settembre 2010 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2011.

¹² <http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024725110&dateTexte=>

Le attività di contrasto

Nonostante abbia da tempo provveduto alla ratifica della Convenzione, la Francia non si è ancora dotata di un piano d'azione contro gli abusi sessuali sui minori, ma ha adottato un rapporto specifico sulle attività di contrasto alla prostituzione minorile e lo sfruttamento sessuale dei minori: *Rapport Global de Suivi de la mise en oeuvre des actions de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales* (2011)¹³. Nel rapporto si legge come nel 2006 il ministro delegato abbia presentato al Consiglio dei ministri il *Programme d'actions contre l'exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme*, che si articolava su quattro assi principali (prevenzione ed educazione, crescita dell'efficacia delle misure di repressione, mobilitazione professionale, rafforzamento della cooperazione internazionale). Nondimeno il Comitato previsto dal piano si è riunito una sola volta nel 2006. Numerose istituzioni sono responsabili del contrasto allo sfruttamento e agli abusi sessuali sui minori: il ministero dell'Interno e dei Territori d'Oltremare, quale garante della sicurezza pubblica attraverso la polizia e la gendarmeria nazionale, è principalmente competente del protocollo di applicazione del codice penale e delle procedure giudiziarie. Il ministero della Giustizia è invece responsabile in materia d'extradizione. Nel 2008 è stato attivato il gruppo di lavoro relativo alla protezione e alla tutela delle vittime delle tratte di esseri umani, coordinato dal ministero dell'Interno e dal ministero della Giustizia. Questo gruppo si occupa di migliorare l'individuazione delle vittime e di elaborare un dispositivo di presa in carico multidisciplinare per sviluppare soluzioni di prevenzione. Il gruppo ha presentato nel luglio 2010 un piano di azione nazionale triennale. Il programma declina le azioni in materia di prevenzione, repressione degli autori di tratta, cooperazione in materia di contrasto alle organizzazioni internazionali criminali che si occupano delle tratte. La tutela dell'infanzia contro i nuovi rischi delineati dalla "società in rete", ha indotto il legislatore francese ad adeguare la risposta penale introducendo, da un lato, specifiche infrazioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; e, dall'altro, aggravando quelle già esistenti in materia di tutela del minore e della sfera sessuale, qualora commesse attraverso l'ausilio dei mezzi di comunicazione. Sul piano procedurale, tra i differenti strumenti di cui dispongono l'autorità giudiziaria e gli organi di polizia, ve ne sono taluni specificatamente orientati alle indagini condotte in ambito informatico. Per quanto riguarda il contrasto alla pedopornografia online, di particolare interesse sono: le *réquisitions* telematiche o informatiche, che possono essere accompagnate dal deciframento dei dati criptati; le perquisizioni informatiche; le intercettazioni delle comunicazioni elettroniche; le pratiche di *infiltration policière*. Queste ultime meritano alcune considerazioni. La legge del 5 marzo 2007, relativa alla prevenzione della delinquenza, ha infatti esteso il campo d'operatività delle operazioni *undercover* anche alle inchieste riguardanti la pedopornografia, le infrazioni in materia di *mise en péril de mineur*, la prostituzione minorile e la tratta di esseri umani, qualora siano commesse attraverso un mezzo di comunicazione elettronico. Per quanto concerne la *Gendarmerie Nationale*, l'attività investigativa è affidata a livello centrale al *Service technique de recherches judiciaires et de documentation* ed, in particolare, al *Département de répression des atteintes aux mineurs sur Internet*. Competente a livello nazionale per tutti i reati di abuso sessuale su minori compiuti a mezzo Internet, questo Dipartimento assicura un'attività "proattiva" di monitoraggio e di investigazione sull'insieme dei servizi offerti dalla Rete, secondo strategie operative "modulate" in relazione alla realtà virtuale e alla condotta indagata. Per quanto concerne la *Police Nationale*, a livello centrale il contrasto al fenomeno è affidato in particolare a due organismi: l'*Office central pour la répression des violences aux personnes* e l'*Office centrale de lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication*. Si tratta, in ambedue i casi, di strutture interministeriali composte da gendarmi e poliziotti, costituite in seno alla Direzione centrale della polizia giudiziaria. Il legislatore francese, così come le forze di polizia transalpine, sembra pertanto essere molto sensibile ed attento alle

¹³ <http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapportepcat.pdf>

nuove configurazioni assunte dalla pedofilia telematica. La previsione di un reato volto a proteggere i minori dai tentativi di *grooming*, l'incriminazione delle condotte anche di consultazione abituale di materiale pedopornografico, fra le quali rientrano le quantomai attuali pratiche di *streaming*, testimoniano come i cugini d'oltralpe seguano gli sviluppi e l'evoluzione del fenomeno in maniera per certi versi più reattiva e consapevole.

Il trattamento

Come ricordato dallo stesso governo francese, in risposta al questionario richiesto dal Consiglio di Europa circa l'implementazione della Convenzione di Lanzarote, l'articolo 15 della stessa Convenzione prevede specificatamente che ciascuno Stato debba provvedere, conformemente al proprio diritto interno, all'avvio di programmi o misure d'intervento efficaci per le persone che hanno commesso infrazioni a carattere sessuale nei confronti dei minori. Queste misure dovranno essere accessibili e trasparenti in tutti i momenti delle procedure e dovranno, allo stesso tempo, poter essere implementate sia a livello carcerario che all'esterno, sempre secondo le condizioni definite dal diritto interno. Pur non essendo ancora stato avviato un piano nazionale governativo sul trattamento degli autori dei reati, risulta l'esistenza di alcuni programmi specifici avviati a livello carcerario in alcune regioni della Francia. Al fine di contrastare dunque il fenomeno della recidiva, tali interventi trattamentali sono gestiti dalle varie direzioni regionali penitenziarie, dipendenti dal Ministero francese della Giustizia. Questi programmi adottati in singoli distretti carcerari si inquadrano comunque nel perimetro fondamentale del rispetto dei diritti dei detenuti: il diritto ad una vita e a un trattamento dignitoso, il diritto reputazionale, il diritto alla tutela della vita privata.

5.4 La regolazione del fenomeno in Germania

Il Parlamento tedesco ha autorizzato la Convenzione di Lanzarote con il seguente atto normativo: *Gesetz zu dem Übereinkommen des Europarats vom 25. Oktober 2007 zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch, vom 21. januar 2015*¹⁴. Essendo la legge tedesca di recentissima approvazione, la ratifica non risulta ancora firmata, ma presumibilmente lo sarà a breve. Sempre il 21 gennaio scorso è stata emanata la quarantanovesima legge di modifica al codice penale, in materia di abusi sessuali su minori e pornografia infantile: *Neunundvierzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Umsetzung europäischer Vorgaben zum Sexualstrafrecht, vom 21. januar 2015*¹⁵.

Le attività di contrasto

Il codice penale tedesco contiene disposizioni variegatae relative allo sfruttamento sessuale dei minori. Per quanto riguarda i reati online, tale disciplina è stata introdotta nel 2010 all'interno del codice penale della Repubblica federale. L'opinione pubblica tedesca, difatti, sin da subito, si è dimostrata particolarmente sensibile al tema della digitalizzazione di alcuni reati come, per l'appunto, quelli di natura sessuale; e, dunque, ha parallelamente spinto per un avanzamento della legislazione in materia di protezione dei minori. Allo stato attuale non sono state svolte indagini statistiche accurate capaci di racchiudere il numero dei procedimenti avviati riguardanti reati sessuali a danno di minori on line. Attualmente presso la polizia federale tedesca è attivo l'*High Tech Crime Unit*, che ha il compito principale di effettuare le investigazioni sui reati online. Attualmente, il codice penale prevede anche attività di infiltrazione all'interno del *deep web* per

¹⁴ www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl215s0026.pdf

¹⁵ <http://www.buzer.de/gesetz/11467/index.htm>

procedere all'individuazione di eventuali reati. Le attività di infiltrazione, coinvolgendo anche la sfera della *privacy* dei soggetti sottoposti ad osservazione per le attività di contrasto, sono strettamente seguite dall'attività del pubblico ministero, per non ledere comunque i diritti fondamentali.

Il trattamento

Nel marzo 2010 il governo federale tedesco ha organizzato una tavola rotonda sul tema, al fine di proteggere ulteriormente i minori dagli abusi sessuali perpetrati attraverso la Rete. Gli obiettivi della tavola rotonda, tra i quali quelli legati ad un aumento delle competenze in tema di abusi da parte di diverse professioni incluse quelle degli operatori penitenziari, hanno portato alla stesura di un report finale nel 2011. La nuova legge federale sulla protezione dei minori recepisce queste raccomandazioni. Rispetto al trattamento degli autori di reati sessuali sui minori, il governo federale ha specificato che le persone che non sono in detenzione sono libere di avere supporto terapeutico. Il potere giudiziario è responsabile per le sole misure carcerarie. In particolare, in varia documentazione, si sostiene come tutte le misure e i programmi messi in campo sono destinati a costruire e a rafforzare le capacità dei detenuti nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti per la riabilitazione. Secondo i vari statuti penitenziari, diverse sono le offerte di programmi nel campo della educazione sessuale e nella promozione di comportamenti responsabili. Per alcune categorie di detenuti, vi è l'obbligo di cooperare con le autorità carcerarie nello svolgimento delle misure applicate, anche attraverso una riabilitazione che avviene al di fuori delle carceri con il ricorso al personale specializzato. Il sistema penale tedesco pone particolare attenzione alla riabilitazione sociale di queste tipologie di detenuti e per ognuno viene stilato un piano specifico che mira alla promozione della sua piena riabilitazione sociale. Coloro che sono stati condannati per reati sessuali hanno diritto a terapia e assistenza specifica. Un importante pre-requisito riguarda la formazione del personale penitenziario, che deve avere specifiche competenze psicologiche. Nel caso di gravi reati sessuali, i detenuti che li hanno commessi sono sottoposti a trattamenti riabilitativi e di analisi psichiatrica, per trattare disordini comportamentali e tendenze criminogene. Nel caso in cui si tratti di persone recidive, questi soggetti sono sottoposti ad interventi per ridurre il rischio di recidiva. Queste terapie possono avere carattere obbligatorio e coatto. Non risultano misure o programmi in materia di trattamento degli autori di reati sessuali sui minori online al di fuori del contesto penitenziario.

5.5 L'esperienza spagnola

Il Parlamento spagnolo ha autorizzato la Convenzione di Lanzarote con il seguente atto normativo: *Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal*¹⁶. Nel preambolo alla legge di ratifica si fa riferimento alla specificità e gravità dei reati sessuali sui minori, tali da giustificare per l'appunto una modifica parziale del codice penale, in ottemperanza alle disposizioni della Convenzione di Lanzarote e all'esigenza di rafforzare la cooperazione in ambito internazionale. La ratifica è stata successivamente firmata il 5 agosto 2010 ed è entrata in vigore il 1° dicembre 2010.

Le attività di contrasto

Il più recente piano d'azione per contrastare gli abusi sessuali sui minori è stato elaborato dal Ministerio de sanidad, política social e igualdad e si intitola: *III Plan de Acción contra la explotación sexual de la Infancia y la Adolescencia (2010-2013)*. Il piano è stato anche approvato dall'Osservatorio spagnolo sull'infanzia nel dicembre 2010¹⁷. Il piano, affronta il tema dei reati internazionali collegati e il loro impatto a livello nazionale, in particolare le tratte sessuali e il

¹⁶ http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2010.html

¹⁷ <http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/productos/pdf/IIIPlanContraExplotacion.pdf>

turismo sessuale che vede la Spagna come crocevia di questi traffici illeciti, ma anche i reati che nascono e si sviluppano su Internet. Vengono poi illustrati i principali strumenti giuridici a disposizione per il contrasto del fenomeno, e quelle che sono le attività di prevenzione. Inoltre, nel terzo piano di azione spagnolo vengono descritte le principali misure adottate dal Ministero dell'Educazione in termini di efficienza della formazione nelle scuole e negli istituti di formazione. Il Codice penale spagnolo è stato recentemente modificato attraverso la Legge organica del 2010. Tale riforma amplia la protezione nei confronti dei minori ed è stata perfezionata la disciplina delle aggressioni a carattere sessuale sui minori di 13 anni, incorporando un nuovo capitolo "gli abusi e le aggressioni sessuali sui minori di 13 anni", così come sono state aumentate le pene. Si è poi introdotta una disciplina specifica sull'adescamento e i reati online, connettendo la protezione dell'infanzia alle nuove tecnologie, intervenendo penalmente sulla disciplina dei reati che avvengono attraverso l'utilizzo di strumentazione informatica. Inoltre, sono state aggravate le pene in tema di prostituzione minorile. Con la nuova riforma si prevede altresì l'individuazione della tratta a sfondo sessuale, come delitto indipendente ai sensi dell'articolo 177 bis del codice penale. È stato introdotto il titolo VII, denominato: "Sulla tratta degli esseri umani", all'interno del quale il bene giuridico protetto è la libertà e la dignità dei minori. Questo reato abbraccia ora tutte le forme di tratta di esseri umani, sia a livello nazionale che internazionale. Il corpo di polizia spagnolo ha segnalato come l'autore di reati sessuali a danno di minori online non corrisponda ad un profilo determinato. Le attività di contrasto vengono in genere svolte dal Ministero dell'interno spagnolo, attraverso una specifica unità abilitata a svolgere investigazioni su Internet, individuando i profili degli hackers che operano all'interno del *deep web* e sui principali social media, anche a caratterizzazione locale.

Il trattamento

Uno degli obiettivi specifici del piano di azione spagnolo (l'obiettivo 5) riguarda proprio la riabilitazione degli autori dei reati sessuali contro i minori e il loro rientro nella società, dopo aver scontato la pena. Particolare attenzione, in questo senso viene rivolta alle situazioni di conflitto sociale in zone disagiate o dove è molto alto il tasso di povertà economica. Con specifico riferimento alla posizione spagnola sui programmi d'intervento ex art. 15 della Convenzione di Lanzarote, si possono consultare le risposte fornite dalle autorità nazionali al questionario del Consiglio d'Europa, pervenute il 25 marzo 2014¹⁸. In riferimento alla domanda 10 del questionario, il governo spagnolo dichiara l'esistenza di un programma per i *sexual offenders* elaborato dal direttorato generale per le prigioni del Ministero degli Interni spagnolo. Gli interventi seguono protocolli basati su differenti livelli; come risultato, alcuni detenuti che seguono il programma possono ottenere condizioni carcerarie più lievi o altri tipi di incentivi. Un altro programma, sviluppato dall'Agenzia della regione autonoma di Madrid, riguarda la rieducazione e il reinserimento dei minori che hanno commesso crimini sessuali.

5.6 Le attività di contrasto e trattamento dei *sex offenders* nel Regno Unito

Il Regno Unito ha sottoscritto, ma non ancora ratificato, la Convenzione di Lanzarote. Nel giugno 2014 il Governo inglese, nella replica al rapporto della Commissione dei Comuni competente in materia di media e telecomunicazioni, ha annunciato l'intenzione di procedere alla ratifica, rafforzando in modo particolare la legislazione vigente in materia di tutela dei minori in Rete e nei social network.

Le attività di contrasto

Un rapporto descrive in modo estensivo il fenomeno degli abusi sessuali che utilizzano Internet e i social network nel Regno Unito; si tratta di uno dei report più completi attualmente esistenti. Il

¹⁸ http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/Spain_GeneralQuestionnaire_en.pdf

lavoro ha visto il principale contributo del CEOP, Child Exploitation and Online Protection Command, parte della National Crime Agency britannica. Nella risposta del Governo alla Commissione¹⁹, si evidenzia peraltro come le autorità britanniche stiano ancora effettuando un'analisi delle misure di legislazione interna per capire su quali punti eventualmente intervenire. Ai fini della presente trattazione, vale la pena ricordare come l'esecutivo britannico ponga particolare attenzione alla necessità di incrementare le attività di educazione sessuale a tutti i livelli nel quadro delle attività di personal, social, health and economic education (PSHE) portate avanti dalla SHE Association, dal Sex Education Forum, e BrookInstitution. In materia è ora all'esame della *House of Lords* il seguente progetto di legge, presentato l'11 giugno 2014: Online Safety Bill 2014-2015²⁰. Tale provvedimento si occupa principalmente di due aspetti: i servizi su Internet (la cui fruizione è ormai estesa alle applicazioni per gli *smartphones*) e quelli legati all'utilizzo *on-demand*. Le misure proposte spaziano dalla responsabilità dei provider e dei gestori per il filtraggio dei contenuti online, ai sistemi di *parental control*, passando per la verifica dell'età e per i protocolli di pagamento dei contenuti online. Pur in presenza del suddetto progetto di legge, rimane tuttavia impregiudicata, secondo organizzazioni impegnate nella tutela dei minori, la necessità della ratifica della Convenzione da parte del Regno Unito. L'Ong ECPAT UK, attiva nella protezione dei minori, ancora di recente ha richiamato il governo britannico ad una immediata ratifica della Convenzione di Lanzarote. Il quadro legislativo principale è il Sex Offenders Act del 1997, ulteriormente riformato nel 2003²¹, che si occupa degli autori presenti nelle comunità di recupero, di quelli agli arresti domiciliari e di coloro che sono ancora nei penitenziari. Per ogni *Sex Offender* vi è l'obbligo di registrazione in una lista ai sensi di questo Atto; tale registrazione varia da un minimo di cinque anni, per i reati minori, ad un periodo indefinito stabilito dalla sentenza. I giudici possono estendere ulteriormente il periodo di registrazione qualora vi fossero giustificati motivi di ordine pubblico. Il CEOP è uno dei quattro comandi all'interno della National Crime Agency. Il Centro opera dal 2006, come affiliato alla Serious Organized Crime Agency. La missione è quella di proteggere i minori dagli abusi sessuali e dagli sfruttamenti sessuali. Sin dall'inizio è stata data molta enfasi alla protezione online. Per questo organismo si tratta anche di operare come un *hub d'intelligence informativo* per ogni aspetto che riguarda i crimini sessuali sui minori. Il comando pubblica periodicamente report e warning che vengono distribuiti a tutte le stazioni di polizia del Regno Unito.

Il trattamento

Il principale programma che riguarda il trattamento dei *Sex offenders* è il Core SOTP, attivo dal 1998. Si tratta di un programma nato grazie all'attività di ricerca condotta da un gruppo indipendente di studio, con l'obiettivo di migliorare la comprensione e la presa in carico dei rischi dinamici legati al trattamento psichiatrico degli autori di reato. Secondo quanto riportato dall'evaluation del SOTP, circa due terzi degli autori trattati dal SOTP nel dal 2009 hanno cambiato la loro attitudine psicologica e la loro percezione rispetto al reato commesso. La maggior parte dei

¹⁹ <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmcomeds/517/51704.htm>

²⁰ <http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2014-2015/0016/15016.pdf>

²¹ Con l'approvazione del *Sexual Offences Act* nel 2003 il Regno Unito è stato fra i primi paesi della UE a dare avvio a una legislazione di contrasto effettivo verso l'adescamento dei minori, esteso ad Internet e alla telefonia mobile. La sezione 15 di questo provvedimento stabilisce che è un reato incontrare un minore a seguito di un'attività di adescamento sessuale, fornendo una definizione piuttosto precisa per questo tipo di pratiche illecite: il *grooming* implica un processo di socializzazione (on line) durante il quale un adescatore adulto cerca di interagire con un minore di 16 anni, condividendo hobby e interessi nel tentativo di ottenere la fiducia di quest'ultimo per prepararlo all'abuso sessuale. In questo processo rientra anche un'opera subdola di convincimento per cui le relazioni sessuali tra adulti e minori sono normali.

programmi di trattamento hanno lo scopo implicito o esplicito di combattere la recidiva. Il National Offender Management Service si occupa di coordinare, avviare e sviluppare i programmi di trattamento su tutto il territorio nazionale. I programmi SOTP vedono in genere il coinvolgimento di operatori para-professionali, ovvero non strettamente competenti nei campi della psicanalisi e di altre discipline affini, come gli agenti penitenziari, gli educatori, gli assistenti psicologi ecc. Ogni operatore chiamato a dare il suo contributo ai programmi di trattamento svolge un processo iniziale di selezione e formazione, che comprende la partecipazione a specifici corsi residenziali. Prima di operare con gli autori di abusi sessuali on line, l'operatore deve divenire una sorta di facilitatore e quindi essere parte della soluzione e non del problema. Per questo motivo, periodicamente il National Offender Management Service svolge controlli periodici e interviste agli autori di reato che svolgono il programma.

5.7 La protezione giuridica dei minori in Norvegia: una legislazione avanzata

Tenendo in considerazione l'istituzione del Garante per i fanciulli, creato nel 1981 in Norvegia e in Finlandia e solo in seguito in Svezia, Belgio, Portogallo, Francia e in Italia (oggetto di un disegno di legge soltanto nel 2000), è possibile affermare che la Norvegia è l'unico paese ad adottare una legislazione compiuta relativa all'adescamento dei minori. Le sezioni pertinenti del Codice Civile Penale Generale ("Straffeloven") che trattano i reati sessuali sono: la sezione 195, in cui si stabilisce che chiunque risulti coinvolto in attività sessuali con un bambino di età inferiore ai 14 anni, è punibile con la reclusione per un periodo non superiore a 10 anni. Se poi suddetta attività riguarda nello specifico un rapporto sessuale, la pena di reclusione non potrà essere inferiore ai 2 anni; la sezione 196, che riguarda persone coinvolte in attività sessuali con un minore di età inferiore ai 16 anni, sono punibili con la reclusione non superiore ai 5 anni; infine, la nuova sezione 201 inclusa ad Aprile 2007, relativa all'adescamento on line ("Grooming") nel diritto penale norvegese, che considera questa fattispecie come un reato compiuto intenzionalmente. Tali condotte sono punibili con multe o detenzione di 1 anno per chiunque abbia accettato un incontro con un minore di età inferiore di 16 anni, con l'intenzione di commettere un atto previsto dalle sezioni 195, 196, 200 in cui si riscontri con evidenza un luogo specifico per l'incontro. Nel diritto norvegese la sezione relativa all'adescamento si riferisce alla chiara intenzione di recarsi ad un appuntamento (alcune volte procurato come "trappola" dalla polizia, attraverso attività sottocopertura in Rete). Si deve aggiungere che l'intenzione di per se non è sufficiente, perché risulta difficile da dimostrare evitando ogni ragionevole dubbio. Proprio per questo motivo la legislazione norvegese tratta con precisione la relazione tra l'autore del reato e il punto d'incontro destinato all'atto. La dottrina giuridica in vigore nel paese scandinavo non considera importante come l'adulto e il bambino siano venuti in contatto o abbiano deciso di incontrarsi, ma il semplice fatto che ci sia stato un accordo per incontrarsi fisicamente. Un accordo in senso generico, tanto che è sufficiente che l'autore del reato abbia una ragionevole aspettativa di incontrare il bambino in un luogo specifico e in un determinato momento. In sintesi quando un adulto comunica on line con un bambino e accetta di incontrarlo con l'intenzione di commettere un reato sessuale, l'adulto può essere condannato per il crimine di adescamento. Prima dell'introduzione della sezione sull'adescamento nel diritto penale norvegese, nel 2007, l'intenzione di commettere un reato sessuale con un bambino di età inferiore ai 16 anni non era punibile con la reclusione; ecco perché si evidenzia quanto la nuova sezione sull'adescamento è mirata alla prevenzione e protezione dei bambini prima del reato.

Quando si parla di attività di contrasto in Norvegia bisogna tenere in considerazione che contattare un bambino non è reato. Infatti possono esserci buone ragioni per cui adulti e bambini vengano in contatto, ad esempio con i media o per mezzo di Internet. Essi possono condividere il medesimo interesse per lo sport, giochi e quindi scambiarsi esperienze e passatempi in Rete. In un sondaggio di giovani norvegesi di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, è emerso che il 78 per cento degli intervistati ha dichiarato di essere coinvolto più comunemente nelle chat per

comunicazioni piuttosto che nella posta elettronica. Ciò non sorprende: in Norvegia l'uso delle tecnologie telematiche è molto diffuso, tanto da risultare al terzo posto al mondo per i servizi Internet offerti dal Governo. In un quadro simile, la Polizia ha stimato che gli ISP norvegesi che stavano applicando i blocchi tecnologici di internet impedivano tra i 15.000 e i 18.000 tentativi giornalieri di accessi a pagine web illegali contenenti immagini di abusi su minori. Tra le attività di contrasto norvegesi c'è da annoverare l'introduzione del "bottone rosso". Quest'ultimo è un servizio offerto dalla polizia sulle pagine web dove può avvenire l'adescamento dei bambini. Il "bottone rosso", con il contrassegno della Polizia, può essere premuto sia da bambini che da altre persone che verificano l'avvenimento di comportamenti di abuso. Quando il bottone viene premuto un messaggio automatico viene inviato alla polizia criminale nazionale norvegese la "Kripos", aperta tutto l'anno notte e giorno. Quando il tasto viene premuto la polizia collega automaticamente la pagina tips.kripos.no e si apre una schermata in cui emergono tre possibili alternative:

1. Sfruttamento sessuale dei bambini;
2. traffico di esseri umani;
3. espressioni razziali su internet.

Se tra le opzioni viene selezionato lo sfruttamento sessuale dei bambini, appariranno sullo schermo altre possibilità di specificare ulteriori informazioni sull'accaduto. In queste ulteriori fasi vi è la possibilità di specificare se si tratta di pagine web con immagini sessuali che coinvolgono bambini e da cui emerge lo sfruttamento degli stessi.

5.8 Alcuni spunti emersi dal confronto con gli altri paesi europei

L'analisi del policies adottate da vari Paesi europei, quelli almeno comparabili per tradizione giuridica ed esperienze con l'Italia, ha certamente dimostrato la varietà di approcci sia nel campo del contrasto dei reati commessi online nei confronti di minori, sia nel trattamento degli stessi affidato alle varie strutture penitenziarie e/o sanitarie. Tale diversificazione, comunque, ha come necessario presupposto la piena accettazione del quadro giuridico internazionale, cornice assolutamente necessaria e dalla quale si dipanano le differenti misure messe in campo a livello nazionale. Insomma, il tutto non può non prescindere da un pieno processo di recepimento di quanto disposto dalla Convenzione di Lanzarote e dagli altri strumenti giuridici che si occupano in particolare di tutela dei minori. In questo senso, la legge italiana di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori rappresenta un importante obiettivo centrato dal nostro Paese, frutto di un complesso iter parlamentare che ha visto per molto tempo protagonista il relativo disegno di legge, approvato all'unanimità dal Senato della Repubblica il 19 settembre 2012. A dimostrazione del processo di integrazione degli ordinamenti verso cui è oggi necessario ed inevitabile tendere, il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote fornisce una definizione di pornografia minorile ispirata a quella contenuta nel Protocollo opzionale alla Convenzione ONU per i diritti del bambino sulla tratta di bambini, la prostituzione minorile e la pedopornografia: "per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali". Al contrario, maggiore impulso andrebbe considerato nel campo del trattamento degli autori di tali tipologie di reato, laddove servirebbe una iniziativa a carattere parlamentare volta a disciplinare una legislazione coerente che dia stimolo e impulso ad un programma nazionale per il trattamento degli autori di reati sessuali sui minori, magari sulla scorta dei programmi istituiti nel Regno Unito.

5.9 Gli spazi per il trattamento dei *sex offenders* nell'ordinamento italiano

Gli autori di reati sessuali appaiono caratterizzati da atteggiamenti difensivi particolarmente

rigidi e resistenti alla cura, che si traducono in forme di negazione e minimizzazione. La difficoltà ad accedere alla propria sfera emotiva per questi soggetti comporta anche l'incapacità di comprendere la sofferenza della vittima. Tali caratteristiche appaiono a maggior ragione evidenti con riferimento agli autori di reati pedopornografici (vedi capitolo 2); l'apparente virtualità della vittimizzazione favorisce infatti distorsioni cognitive, specie appunto rispetto ai danni arrecati alla persona offesa.

L'offerta di un aiuto trattamentale appare pertanto determinante per favorire la possibilità di una comprensione della criminogenesi e della criminodinamica e può stimolare anche un cambiamento interiore in una prospettiva di prevenzione della recidiva.

Gli spazi normativi nell'ambito dei quali può essere attuata un'attività trattamentale rivolta agli autori di reati a sfondo sessuale, e tra questi quelli pedopornografici, si inseriscono nella prospettiva di polifunzionalità della pena, cui la Costituzione fa riferimento con particolare attenzione all'aspetto rieducativo previsto dall'art.27 comma 3 e regolamentato in particolare dall'Ordinamento Penitenziario (O.P.). Quest'ultimo e la L.67/2014 hanno inoltre dato vita ad istituti in cui la pena assume una funzione riparativa.

Il concetto di "trattamento" è stato introdotto proprio nell'ambito dell'Ordinamento Penitenziario, che con la legge 26 luglio 1975 n. 354 ha allineato l'ordinamento italiano ai principi fondamentali dell'ONU e del Consiglio d'Europa, con riferimento ai sistemi di privazione della libertà personale, introducendo con l'art. 13 il principio dell'individualizzazione trattamentale nell'ambito dell'esecuzione penale.

Nella legge penitenziaria si parla di "trattamento rieducativo", con cui lo Stato attua l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza tendendo al reinserimento sociale del soggetto. Il principio di rieducazione del condannato e dell'internato si realizza principalmente attraverso il cosiddetto trattamento rieducativo intramurario, svolto all'interno della struttura carceraria, con limitata ammissione a forme di esecuzione penale esterna al carcere, quali il lavoro extramurario, i permessi ordinari e premiali, e, qualora ne ricorrano i presupposti, con l'esecuzione di pena esterna in regime di misure alternative alla detenzione. Destinatari del trattamento rieducativo sono i condannati e gli imputati, mentre, in virtù del principio costituzionale di presunzione di innocenza, sono esclusi gli imputati, nei confronti dei quali non è stata accertata la responsabilità penale.

Con "trattamento rieducativo" si intende una "offerta di servizio" promossa negli istituti di pena dagli esperti ex art.80 O.P., criminologi o psicologi, che possono aiutare il detenuto a promuovere un processo di cambiamento interiore, ottenibile solo con la reale disponibilità degli autori dei reati. Di fatto, tali figure professionali sono presenti negli istituti carcerari in misura ridotta ed effettuano pertanto, tendenzialmente, solo l'attività di osservazione scientifica della personalità.

Da un'analisi della normativa relativa ai reati sessuali (in particolare di quelli legati alla pedopornografia) emerge come la disciplina inerente il trattamento dell'autore di tale tipo di reati abbia oscillato negli anni tra una compressione delle garanzie connesse alla funzione risocializzativa e la valorizzazione di tale funzione, anche a fronte delle disposizioni normative introdotte a livello internazionale.

Con riferimento alla prima tendenza, nell'Ordinamento Penitenziario, a fronte dei benefici introdotti in particolare dalla riforma della L. 10 ottobre 1986 n.663, successivamente, sotto la spinta di avvenimenti contingenti, sono stati adottati con decreto-legge provvedimenti che hanno delineato un doppio regime penitenziario correlato alla natura del reato commesso e alla pericolosità presunta connessa a molti reati sessuali. In particolare l'art. 4bis O.P., collocato tra i "principi direttivi", riveste un ruolo fondamentale nell'introdurre un catalogo di reati ostativi che si estendono di volta in volta a fenomeni criminali che suscitano un particolare allarme sociale. La scelta di inserire numerosi reati contro la libertà sessuale e i più gravi reati di pornografia minorile tra i reati che destano maggiore allarme comporta, secondo tale indirizzo di politica criminale, la convinzione dell'impossibilità di una rieducazione nei confronti di coloro che ne sono

responsabili e l'inutilità, a tale riguardo, di un intervento trattamentale per la riduzione del rischio in termini di sicurezza sociale.

Rispetto ai reati di pedopornografia, in particolare, il D.L. 23 febbraio 2009 n.11, convertito in L. 23 aprile 2009 n.38 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale", ha sostituito il comma 1 dell'art.4bis con i commi da 1 a 1quater. Il comma 1 dell'art.4bis inserisce l'art. 600ter commi 1 e 2 c.p. (pornografia minorile) tra le fattispecie ritenute dal legislatore più gravi, in relazione alle quali vi è il divieto di fruizione dei benefici, superabile attraverso la collaborazione processuale come definita nell'art. 58 ter O.P.; oppure se siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata; o, ancora, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso o l'integrale accertamento dei fatti e della responsabilità, accertati con sentenza, rendano impossibile un'utile collaborazione con la giustizia. Il comma 1 ter prevede, invece, che per il reato di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter comma 3 c.p. i benefici possano essere concessi qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Infine, ai sensi del comma 1 quater, i benefici possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui all'art.600 ter c.p. solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti.

D'altro canto, con riferimento alla normativa internazionale, come già sottolineato lo Stato Italiano ha ratificato la Convenzione di Lanzarote, adeguando l'ordinamento interno alla stessa, allo scopo di rendere più efficace il perseguimento dei colpevoli e la tutela delle vittime. E' stato inoltre inserito nell'O. P. l'art. 13 bis, *Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori*, che consente ai condannati per reati di questo tipo di sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'art. 4 bis comma 1 *quinquies*, e quindi ai fini della concessione dei benefici.

Va infine sottolineato, con riferimento al trattamento rieducativo, come l'art. 27 del D.P.R. 30 giugno 2000 n.230- "Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà", valorizzi l'aspetto riparativo della pena, che viene preso in considerazione anche nell'ambito dell'art. 47 comma 7 O.P. , mentre l'art. 115 di tale D.P.R. comma 4 prevede che "I detenuti e gli internati che presentino problematiche di tossicodipendenza o alcooldipendenza e quelli con rilevanti patologie psichiche e fisiche e, in particolare, con patologie connesse alla sieropositività HIV, possono essere assegnati ad istituti autonomi o sezioni di istituto che assicurino un regime di trattamento intensificato".

L'idoneità di tali programmi di trattamento a perseguire le finalità della rieducazione va di fatto verificata, ai sensi del comma 5 dell'art. 115, con appropriati metodi di ricerca valutativa.

Nell'ordinamento italiano sono stati inoltre recentemente introdotti nuovi possibili spazi trattamentali, nell'ambito della L.119/2013 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere e della L.67/2014 "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del processo con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili".

Tali normative prevedono la possibilità di un accesso al trattamento anche in fase processuale. La partecipazione ad attività trattamentale può essere proposta, con riferimento alla fase processuale, quale prescrizione nell'ambito di misure cautelari non detentive, ai sensi dell'art. 282 quater C.P.P., introdotto con la Legge 119/2013, che per la prima volta prende in considerazione l'aspetto trattamentale in fase processuale. Nei lavori parlamentari relativi a tale legge è di fatto stata codificata una prassi introdotta al riguardo proprio dal C.I.P.M., con riferimento agli indagati per reati sessuali, nell'ambito dell'attività del Presidio Criminologico Territoriale, Servizio finanziato dal Comune di Milano. E' previsto, in particolare, che il Pubblico Ministero possa valutare positivamente l'accesso al programma trattamentale nell'ambito di un servizio "socio-assistenziale" attivo nel territorio, quale appunto il Presidio Criminologico Territoriale. Tale valutazione può essere effettuata ai sensi dell'art. 299 comma 2 C.P.P., nel dare un parere

relativo all'applicazione di una misura meno afflittiva del carcere (cfr. art. 282 quater C.P.P .,) e il G.i.p. potrebbe prevedere la frequentazione del programma quale prescrizione. La L.67/2014 ha inoltre introdotto, con la previsione dell'istituto della messa alla prova, il paradigma riparativo della pena. In tale prospettiva, appare possibile ipotizzare l'effettuazione da parte dell'autore di reato di un percorso trattamentale quale contenuto delle c.d. attività riparatorie, prescrivibili nell'ambito del programma di trattamento di cui all'art. 464 C.P.P. comma 4. L'istituto della messa alla prova è applicabile con esclusivo riferimento ai condannati per reati puniti con la pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore al massimo di quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; appare, pertanto, applicabile nei casi di cui all'art. 600ter comma 4, 600 quater, 600 undecies C.P. Il trattamento rivolto ad autori di reati pedopornografici è pertanto attualmente effettuabile in fase processuale e in fase di esecuzione della pena (cfr. art.27 comma 1 Regolamento di esecuzione e art. 47 comma 7 O.P.).

5.10 Proposte normative

Le seguenti proposte normative, che introducono aspetti di innovatività in termini di prassi operative, derivano dall'esperienza maturata all'interno del Progetto ACSE attraverso la cooperazione ed il confronto tra partner, dai dati emersi ed anche dalle difficoltà rilevate in fase di profiling (vedi capitolo 4), oltre ad essere il portato dalla pregressa esperienza clinica e trattamentale del C.I.P.M..

5.10.1 Ipotesi di trattamento tra coazione e volontarietà: una "leva trattamentale"

In considerazione delle difficoltà degli autori di reati sessuali nei confronti dei minori di ragionare in termini di propria implicazione e responsabilità e di maturare una "motivazione al cambiamento", emerge la necessità di assumere una cultura dell'intervento che oltrepassi la contrapposizione tra volontarietà e coazione. Le prassi e gli interventi qui descritti propongono un nuovo paradigma per uscire da tale schema, introducendo un "campo" congiunto di cura e pena, in ambito detentivo e successivamente sul territorio, che costituisca la pressione adatta a supportare l'operatore e i rei stessi nell'affrontare le difese di negazione, favorendo il confronto di tali soggetti con valori diversi e con la propria interiorità. Nell'attuale panorama legislativo diversi strumenti potrebbero sostenere tale approccio e favorire l'istituzione di tale "leva trattamentale".

a) L'ipotesi di un accesso per l'autore di reato pedopornografico all'istituto della messa alla prova (L.67 28 aprile 2014), in cui è previsto che il giudice ascolti la vittima in merito, potrebbe fornire una "leva" appunto che induca l'autore di reato, tramite la prospettiva di attività riparative o risarcitorie alternative e parallele all'esecuzione della pena, ad effettuare un percorso trattamentale in fase di messa alla prova, su invio del giudice. L'esperienza maturata in questo campo dal C.I.P.M. all'interno del Protocollo già siglato con il Tribunale di Milano, potrebbe essere ampliata a livello nazionale attraverso l'istituzione di Centri o Servizi (si veda più avanti il punto 5.10.3) che portino avanti anche interventi di Giustizia Riparativa, in linea con gli indirizzi espressi al riguardo dalle Nazioni Unite e dal Parlamento della UE²².

L'intervento trattamentale come intervento riparativo potrebbe inoltre trovare spazio nell'istituzione della messa alla prova (art. 28 D.P.R. 48/88) per gli autori minorenni di reati sessuali on- ed offline e di cyberbullismo.

²² Risoluzione n.15/2002 dell'Economic and Social Council delle Nazioni Unite sui Principi base circa l'applicazione di programmi di giustizia riparativa nell'ambito penale e con la Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards of the right, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework decision 2001/220 /JHA.

b) In tale prospettiva sarebbe inoltre auspicabile ipotizzare l'obbligo di partecipare ad un programma trattamentale per i detenuti per reati sessuali prossimi al fine pena, durante gli ultimi 18 mesi di esecuzione della stessa (art. 115 DPR 2000) – accanto all'obbligo di osservazione scientifica per almeno un anno di cui all'art.4 bis O.P. co.1 quater per i reati connessi con la pedopornografia (artt.600 ter, 600quater, 600 quater-1, 600 quinquies, 609 undecies c.p.); oppure quale condizione necessaria per l'accesso alle misure alternative, nella prospettiva della gradualità che di fatto, nella prassi, già caratterizza l'accesso ai benefici; la condizione della necessità del trattamento garantirebbe maggiormente il buon "esito" delle misure alternative stesse e favorirebbe la costituzione di un campo trattamentale interno ed esterno al carcere, che possa funzionare da riferimento e *controllo benevolo*²³per il reo.

c) Sarebbe, infine, auspicabile ipotizzare l'obbligo di partecipare ad un programma trattamentale quale condizione per l'accesso alla sospensione condizionale della pena.

Dall'analisi dei casi comuni realizzata con il Progetto ACSE emerge come non sia infrequente che soggetti condannati per reati di pedopornografia commettano recidive specifiche, successivamente ad una prima condanna sospesa ai sensi dell'art. 163 C.P. La concessione della sospensione condizionale della pena, secondo la dottrina più recente, ha essenzialmente una funzione di prevenzione speciale: la previsione relativa alla sospendibilità esclusiva delle pene brevi²⁴ viene ricondotta al fatto che l'esecuzione di queste sarebbe improduttiva di risultati utili sotto il profilo del recupero sociale del reo, considerando ad esempio i possibili effetti criminogeni della pena detentiva, e si basa essenzialmente sulla prognosi di futura astensione dalla commissione di altri reati da parte dello stesso. Com'è noto, la normativa (art. 165 C.P.) stabilisce che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata dal giudice all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o assegnata in via provvisoria sull'ammontare di esso e più in generale alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, o alla "prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa", quale condotta riparatoria. La norma stessa fa riferimento a restituzioni "quando sia possibile" e a conseguenze dannose o pericolose del reato concretamente "eliminabili" da parte dell'imputato; gli "obblighi di facere" previsti non appaiono applicabili alle fattispecie che non presentano un danno specifico risarcibile, quali tendenzialmente i casi di reati sessuali pedopornografici cui si fa qui riferimento, per i quali l'accesso alla sospensione avviene in assenza di obblighi. Ne consegue, in caso di revoca della stessa, conseguente alla recidiva, non solo il mancato raggiungimento dell'effetto risocializzante perseguito, ma altresì l'effetto *perverso* del ricorso ulteriore ai già citati meccanismi psicologici giustificativi e alle distorsioni cognitive, rispetto alla commissione del reato (riferiti ad esempio, in questi casi, alla mancata applicazione della sanzione a tempo debito e al conseguente mancato effetto deterrente della stessa).

Grazie alla realizzazione del Progetto è stato possibile evidenziare come nel caso di reati connessi con la pedopornografia sarebbe assai utile subordinare la concessione della sospensione condizionale alla partecipazione da parte del reo ad un programma trattamentale. Tale partecipazione potrebbe favorire l'effettiva applicazione del contenuto riparativo e rieducativo della sospensione, eliminando peraltro il rischio di un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai reati per i quali appaiono applicabili le condizioni attualmente previste dalla normativa. L'introduzione di tale condizione sarebbe possibile mediante l'introduzione di un riferimento

²³ In proposito si veda Giulini P., Xella C. M. (2011).

²⁴ Condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni.

specifico sul piano normativo o mediante un'interpretazione estensiva del riferimento alle riparazioni.

L'innovazione proposta apparirebbe a maggior ragione significativa in considerazione del fatto che la concessione del beneficio a soggetto che ne abbia già fruito debba necessariamente essere subordinata all'imposizione di uno degli obblighi indicati nel 1° comma dell'art.165, cioè ad una condotta riparatoria/risarcitoria o alla prestazione del lavoro a favore della collettività, e tale previsione appare problematica nelle ipotesi in cui le condotte riparatorie tipiche non appaiono concretamente attuabili.

5.10.2 Definizione di una prassi di invio e di scambio delle informazioni

Il progetto ACSE ha evidenziato la proficuità di una sinergia tra la Polizia Postale e i Servizi trattamentali rivolti agli autori di reati pedopornografici, oltre che con i servizi di tutela e sostegno alle vittime di tali reati. Nello svolgimento del progetto e delle azioni previste sono emerse alcune limitazioni, dovute soprattutto alla scarsità ed incompletezza di informazioni di cui disponevano i singoli partner ed alla difficoltà di scambio o reperimento delle stesse (vedi il capitolo 4). Come evidenziato in fase di *profiling* la storia giudiziaria dei soggetti può essere differente e più articolata di quella riferita in maniera spontanea agli operatori del trattamento, unica fonte spesso disponibile per chi svolge un'attività trattamentale, soprattutto quando questa non è prescritta, ma si svolge in un regime di volontarietà del soggetto. Per sostenere l'efficacia del trattamento, che si basa anche sul riconoscimento dei dati di realtà relativi alla gravità dei fatti compiuti e/o ripetuti rispetto al passato, l'accesso tempestivo e la condivisione fra istituzioni delle informazioni appaiono quanto mai strategiche per la prevenzione della recidiva.

Occorre dunque instaurare ed operazionalizzare una prassi che preveda la possibilità di scambio e passaggio di informazioni e dati tra enti diversi, soprattutto tra chi svolge attività di indagine e i Servizi deputati al trattamento, nella prospettiva di un coinvolgimento dei Servizi stessi nell'identificazione del reo, eventualmente già conosciuto dagli stessi, o nella definizione di un profilo di personalità compatibile.

Tale condivisione di informazioni permetterebbe inoltre l'invio tempestivo ad un programma trattamentale dei soggetti che ne fanno richiesta già in fase di indagine.

Tale tempestività permetterebbe: a) di ridurre la dispersione dei casi e delle informazioni dalla fase di indagine a quella di trattamento; b) di costruire e sostenere una continuità tra l'autorità giudiziaria ed i Servizi trattamentali, continuità che faccia percepire al reo di essere inserito in un sistema non solo punitivo ma anche di cura e sostegno; c) di effettuare una prima valutazione dei fattori di rischio e protettivi per ciascun caso già in fase di indagine, permettendo di tarare e programmare meglio l'intervento trattamentale e potenziarne l'efficacia, soprattutto in termini di prevenzione della recidiva e tutela sociale.

5.10.3 Costituzione di un elenco di centri di trattamento accreditati presso una Commissione interministeriale che coinvolga il Ministero dell'Interno, il Ministero di Grazia e Giustizia e il Ministero della Salute

Appare determinante, in una prospettiva di riduzione della recidiva, la costituzione di Centri deputati al trattamento, che lavorino in ambito intra e extra-carcerario.

La costituzione di un Servizio territoriale appare significativa nella prospettiva di offrire un punto di riferimento e di sostegno rispetto a situazioni di difficoltà e la possibilità di effettuare un percorso trattamentale, laddove il soggetto si senta a rischio di "passaggio all'atto", per evitare l'eventuale commissione di un reato. Un Servizio di questo tipo è rivolto sia a persone incensurate sia, dopo il termine della pena, a casi identificati come a maggior rischio di recidiva, che necessitano quindi di un intervento trattamentale e di contenimento sul territorio. Il Progetto ACSE, e l'esperienza di cooperazione interistituzionale con privati, hanno evidenziato come un'opportunità di facile accesso a professionisti specializzati sia frequentemente percorsa anche

da persone che non hanno ancora commesso reati e/o da condannati che proseguono volontariamente anche dopo l'espiazione.

Il C.I.P.M. ha costituito, e gestisce tuttora, il "Presidio Criminologico Territoriale" - un Servizio sul territorio su bando del Comune di Milano -, l'Unità di Trattamento Intensificato presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate, un progetto trattamentale presso la Casa di Reclusione di Pesaro e il progetto ACSE, presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate, la Casa di Reclusione di Roma-Rebibbia e il Presidio Criminologico Territoriale di Roma.

Nei Servizi territoriali viene offerta agli autori di reati sessuali anche a mezzo Internet la possibilità di effettuare colloqui individuali, anche finalizzati alla psicodiagnosi ed alla valutazione del rischio di recidiva, e di partecipare a gruppi in fase processuale, di esecuzione della pena e anche successivamente alla stessa.

A questo riguardo potrebbe rappresentare una prassi di invio o accesso dei casi a detti Servizi, l'accordo di collaborazione che il C.I.P.M. ha stipulato, all'inizio dell'anno corrente, con il Tribunale di Milano, in una prospettiva di segnalazione degli stessi da parte della magistratura, sia in ambito processuale (ai sensi dell'art. 282 quater e degli artt. 464 bis co4 C.P.P.) che in ambito di esecuzione della pena, quale contenuto delle misure alternative previste dall'O. P. (artt. 30 e segg.). Tali iniziative hanno preso le mosse dall'attività trattamentale effettuata dall'Istituto "Philippe Pinel" di Montréal, presso il quale è stata effettuata attività di formazione e supervisione, dai cui dati emerge come il tasso di recidiva nel caso in cui venga effettuato un intervento trattamentale venga abbattuto del 50%. Il C.I.P.M. ha inoltre affiancato a questa metodologia nuovi modelli trattamentali, quale ad esempio il *Good Lives Model*, dalle cui statistiche emerge come il tasso di recidiva cali nell'ulteriore percentuale del 30%. L'esperienza diretta del C.I.P.M. che ha trattato in carcere 218 utenti nell'arco di nove annualità, ha evidenziato solo 6 recidive specifiche; mentre sono state soltanto 3 le recidive riscontrate rispetto ai 153 utenti presi in carico nell'ambito del servizio territoriale.

L'aspetto determinante che caratterizza tale esperienza è l'effettuazione di un trattamento "integrato", che il C.I.P.M. ha sviluppato sulla base di alcune considerazioni relative a questa specifica categoria di utenza, costruendo una metodologia coerente con un approccio che integri diversi piani di intervento.

Dai vertici osservativi dell'esperienza del C.I.P.M. emerge infatti, alla luce delle resistenze alla cura particolarmente rigide tra i *sex offenders*, non appaia sufficiente un mero "trattamento psicologico", cui ad esempio fa riferimento l'art. 13 O.P., ma sia opportuno che all'approccio sanitario si affianchi un approccio socio-culturale, in una prospettiva integrata che comprenda il quadro giuridico e criminologico, l'aspetto della cura e quello rieducativo.

È importante, anche sul piano simbolico, che la legge sanzioni i reati, sottolineando il fatto che l'abuso è sbagliato con un messaggio preciso, e che il trattamento valorizzi tale approccio, dando un limite alle distorsioni cognitive e favorendone l'identificazione degli autori dei reati. L'aspetto rieducativo è centrale rispetto al modo di concepire la relazione con l'altro e alla percezione della sessualità. La relazione terapeutica mira a comprendere le connessioni tra sintomo, stati emotivi, aspetti relazionali e fantasie. Appare determinante, in tale prospettiva, che gli operatori che attuano i percorsi trattamentali acquisiscano una specifica formazione in merito.

Si ritiene perciò auspicabile che venga stilato un elenco di enti accreditati, costituitisi quali ONG, sulla falsariga delle raccomandazioni europee inerenti la lotta alla violenza di genere, e che tali enti possano effettuare attività trattamentale e di valutazione rivolta ad autori di reati pedopornografici e sessuali in genere sulla base di un modello integrato, rivelatosi efficace in una prospettiva di prevenzione della recidiva, e di un'esperienza specifica maturata nel tempo.

Si ritiene, in merito, in considerazione del carattere "integrato" dei programmi trattamentali, opportuno l'accesso di tali enti a finanziamenti provenienti in parte dal settore sanitario e in parte dal settore socio-educativo.

Occorre inoltre prevedere un Coordinamento Nazionale tra tali centri che garantisca un confronto ed una condivisione costanti tra operatori e servizi implicati nel trattamento; questo organismo potrebbe definire linee guida di accreditamento – basate su esperienza sul campo, metodologia e professionalità – e di intervento valide per il trattamento dei *sex offenders*, funzionando da referente per le comunicazioni con la Commissione interministeriale.

5.10.4 Previsione di misure di sicurezza non detentive

Emerge infine, sempre dall'esperienza trattamentale, come in determinati casi, in particolare qualora gli autori di reato sessuale siano incorsi più volte in recidive specifiche, sia necessario, in considerazione dell'alto rischio di recidiva, un'attività di controllo e monitoraggio costante e strutturata in rete con le risorse del territorio identificate come necessarie ed utili: Forze dell'Ordine, servizi sociali, CPS, ecc.; tale attività dovrebbe essere inserita nell'ambito dei programmi trattamentali. Si ritiene pertanto importante con riferimento ai reati sessuali, la previsione dell'accertamento di pericolosità ai fini dell'eventuale applicazione di misure di sicurezza non detentive dopo la pena.

Tale previsione normativa, predeterminando legislativamente la tipologia di reato, favorirebbe una diminuzione del fattore di incertezza connesso alla prognosi di pericolosità sociale, che sconta i limiti delle scienze dell'uomo ed è a questo riguardo soggetto a critiche da parte di dottrina autorevole (Pulitanò, Basile). Si propone, in particolare, l'utilizzo normativo di una formula analoga a quella prevista nell'ambito del diritto minorile, dove l'art. 37 co.2 del d.p.r. 22 settembre 1988 n.488 delimita i reati costituenti l'oggetto del giudizio di pericolosità, individuati in alcuni reati di particolare gravità (in ossequio al principio di precisione e proporzione) e richiede la formulazione di un giudizio di pericolo concreto, che implica l'ancoraggio a specifiche circostanze del fatto di reato commesso, o relative alla pericolosità dell'autore, circoscrivendo così la formulazione del giudizio di pericolosità sociale.

Riferimenti bibliografici

- Allen M., D'Alessio D.; Brezgel K., A meta – analysis summarizing the effects of pornography II: Aggression after exposure in Human communication research, Vol. 22, 258- 283, 1995.
- Babchishin, K. M., Karl Hanson, R., & Hermann, C. A. (2011). The characteristics of online sex offenders: a meta-analysis. *Sexual Abuse: a Journal of Research and Treatment*, 23(1), 92–123. doi:10.1177/1079063210370708
- Bonta, J., & Andrews, D. A. (2007). Risk-need-responsivity model for offender assessment and rehabilitation. *Rehabilitation*, 6.
- Bourke, M. L., & Hernandez, A. E. (2008). The “Butner Study” Redux: A Report of the Incidence of Hands-on Child Victimization by Child Pornography Offenders. *Journal of Family Violence*, 24(3), 183–191. doi:10.1007/s10896-008-9219-y
- Briggs, P., Simon, W. T., & Simonsen, S. (2011). An exploratory study of internet-initiated sexual offenses and the chat room sex offender: Has the internet enabled a new typology of sex offender? *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment* 23, 72–91. DOI: 10.117/1079063210384275.
- Cooper A., Delmonico D., Burg R., Cybersex users and abusers: new findings and implication in Sexual Addiction & Compulsivity, Vol. 1-2, 5- 0, 200.
- Cooper A., Mc Loughlin I. What clinicians need to know about Internet sexuality in Sexual and relationship therapy. Vol. 16, 321 – 327, 2001.
- Couture, M., & Couture, N. (2011). Evolution du programme pour conjointes d’abuseurs sexuels. Presented at the 6ème CIFAS, Montreux.
- Buso D., (Ed.). Tecniche investigative di contrasto alla pedopornografia on-line. *Diritto Diritti*, Luglio 2004.
- Eher, R., Matthes, A., Schilling, F., Haubner-MacLean, T., & Rettenberger, M. (2012). Dynamic risk assessment in sexual offenders using STABLE-2000 and the STABLE-2007: an investigation of predictive and incremental validity. *Sexual Abuse: a Journal of Research and Treatment*, 24(1), 5–28. doi:10.1177/1079063211403164
- Elliott, I. A., Beech, A. R., Mandeville-Norden, R., & Hayes, E. (2009). Psychological profiles of internet sexual offenders: comparisons with contact sexual offenders. *Sexual Abuse: a Journal of Research and Treatment*, 21(1), 76–92. doi:10.1177/1079063208326929
- Fortin, F., Paradis, Y., Fournier, F., Titley S., Proulx, J. (2015). Pornographie juvenile: évaluation et traitement. Presentato al VIII CIFAS (Congrès international francophone sur l'agression sexuelle), Charleroi 3-5 Giugno 2015
- Hanson, R. K. & Babchishin, K. M. (2009). How should we advance our knowledge of risk assessment for internet sex offenders? Position Paper prepared for the “Global symposium for examining the relationship between online and offline offences and preventing the sexual exploitation of children”.
- Hanson, K. R., & Bussière, M. (1998). Predicting Relapse: A Meta-Analysis of Sexual Offender Recidivism Studies. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 66(2), 348–362.
- Hanson, K. R. & Harris, A. J. R. (2010). ACUTE 2007 Scoring guide (pp. 1–18).
- Hanson, R. K., Gordon, A., Harris, A. J. R., Marques, J. K., Murphy, W., Quinsey, V., & Seto, M. C. (2002). First Report of the Collaborative Outcome Data Project on the Effectiveness of Psychological Treatment for Sex Offenders. *Sexual Abuse: a Journal of Research and Treatment*, 14(169-194), 1–26.
- Harris, A. J. R. (2011). Dynamic Risk Assessment of Sexual Offenders for Treatment Planning and Community Management (pp. 1–98). HANSON, R. K., HARRIS, A. J. R., SCOTT, T. E. HELMUS, L. (2007). *Assessing the Risk of Sexual Offenders on Community Supervision: The Dynamic Supervision Project*. (User Report No. 2007-05). Ottawa: Public Safety and Emergency Preparedness.
- Hill, A., Briken, P., & Berner, W. (2006). Pornographie im Internet: Ersatz oder Anreiz fuer sexuelle Gewalt? [Pornography on the internet: Substitute or stimulus for sexual violence?]. In Stiftung Deutsches Forum fuer Kriminalpraevention (Ed.), Internet-Devianz [Internet deviancy] (pp. 113-134). Berlin, Germany: Bundesverwaltungsamt
- Kingston, D. A., Malamuth, N. M., Fedoroff, P., & Marshall, W. L. (2009). The importance of individual

- differences in pornography use: Theoretical perspectives and implications for treating sexual offenders. *Journal of Sex Research*, 46, 216–232.
- Malamuth, N. M., Addison, T., & Koss, M. (2000). Pornography and sexual aggression: Are there reliable effects and can we understand them? *Annual Review of Sex Research*, 11, 26–91.
- Marshall, W., Anderson D. e Fernandez Y.M. (1999) *Il trattamento cognitivo-comportamentale degli aggressori sessuali*. Tr.It. Centro scientifico editore, Milano 2001.
- McCarthy, J.L. (2010) Internet sexual activity: A comparison between contact and non-contact child pornography offenders. *Journal of Sexual Aggression*, 16(2), pp. 181-195.
- Mitchell K.J., Finkelhor D., Wolak J., The exposure of youth to unwanted sexual material on the internet: a national survey of risk, impact and prevention in *Youth & society*, Vol. 34, 330 – 358, 2003.
- Munro, P. (2013, September 24). Low reoffending risk found for child porn users. *Theage.com.Au*. Retrieved September 24, 2013, from <http://www.theage.com.au/victoria/>
- Pithers, W.D. (1990). Relapse prevention with sexual aggressors: A method for maintaining therapeutic gain and enhancing external supervision. In W. L. Marshall, and D. R. Laws, (Eds) *Handbook of Sexual Assault: Issues, Theories, and Treatment of the Offender*. New York: Plenum.
- Ray, J. V., Kimonis, E. R., & Seto, M. C. (2013). Correlates and Moderators of Child Pornography Consumption in a Community Sample. *Sexual Abuse: a Journal of Research and Treatment*. doi:10.1177/1079063213502678
- Seto, M. C., & Eke, A. W. (2005). The Criminal Histories and Later Offending of Child Pornography Offenders. *Sexual Abuse: a Journal of Research and Treatment*, 17(2), 201–210. doi:10.1177/107906320501700209
- Tavolo tecnico istituito in sede di protocollo d'intesa tra Dipartimento della P.S. e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (2014). *Garantire i diritti dei minorenni. Vademecum per le forze di polizia*.
- Torretta P., Bonucchi C. (2013) Pedofilia on line: scenari recenti e fenomenologia comportamentale dell'abuso sui minori a mezzo Internet. In De Risio A., Miletto R., (Eds) *Complice il silenzio. Buone prassi contro l'abuso all'infanzia*. Edizioni Alpes Italia
- Vega, V. & Malamuth, N. (2007) Predicting sexual aggression: the role of pornography in the context of general and specific risk factors. *Aggressive Behavior*, 33 (2) pp. 104-117.
- Ward, T., & Beech, A. (2006). An integrated theory of sexual offending. *Aggression and Violent Behavior*, 11(1), 44–63. doi:10.1016/j.avb.2005.05.002
- Ward, T., Mann, R. E., & Gannon, T. A. (2007). The good lives model of offender rehabilitation: Clinical implications. *Aggression and Violent Behavior*, 12(1), 87–107. doi:10.1016/j.avb.2006.03.004
- Webb, L., Craissati, J., & Keen, S. (2007). Characteristics of internet child pornography offenders: a comparison with child molesters. *Sexual Abuse: a Journal of Research and Treatment*, 19(4), 449–465. doi:10.1007/s11194-007-9063-2
- Young, K. S. (2000). Profiling cybersex addiction and true online pedophilia among virtual sex offenders.

Appendice

Approfondimento sulla legislazione italiana²⁵

Codice penale con modifiche legge 1 ottobre 2012, n.172 e legge 4 marzo 2014 n.39

Art. 600.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis.

Prostituzione minorile

“ E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di et inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita', anche solo promessi, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»;

Art. 600-ter.

Pornografia minorile

«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

²⁵ A cura del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia on-line.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali »;

Art. 600-quater.

Detenzione di materiale pornografico.

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità»;

Art. 600-quater.1.

Pornografia virtuale.

«Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali»;

Art. 600-quinquies.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

«Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937»;

Art. 600-septies.

Confisca.

«Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che

costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter»;

Art. 600-septies.1.

Circostanza attenuante.

«La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti»;

Art. 600-septies.2.

Pene accessorie.

«Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono:

- 1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»;

Art. 601.

Tratta di persone.

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Art. 602.

Acquisto e alienazione di schiavi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 602-ter.

Circostanze aggravanti.

La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:

- a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
- b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena è aumentata.

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti

Art. 602-quater.

Ignoranza dell'età della persona offesa.

Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Art. 604.

Fatto commesso all'estero

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia

Art. 609-bis.

Violenza sessuale.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609-ter.

Circostanze aggravanti.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

5 bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza ;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quater.

Atti sessuali con minorenne.

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione,

di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quinquies.

Corruzione di minore.

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata.

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Art. 609-sexies.

Ignoranza dell'età della persona offesa.

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile

Art. 609-octies.

Violenza sessuale di gruppo.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Art. 609-nonies.

Pene accessorie ed altri effetti penali.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:

- 1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;
- 5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

- 1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
- 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
- 3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.

Art. 609-undecies.

Adescamento di minorenni.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Art. 609-duodecies

Circostanze aggravanti

Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Art.414-bis c.p., rubricato "Pedofilia e pedopornografia culturale", prevede che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma".